Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI — **Roma — Venerdì, 1° maggio 1925** — **Numero 101**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO:

Società anonima «Cotonificio Verbanese», in Milano: Elenco delle obbligazioni ipotecarie 4.50 % estratte il 18 aprile 1925.

Prestito provinciale dell'Istria: Elenco delle obbligazioni 4.50 % estratte per il rimborso.

Società anonima «Ilva - Alti forni e acciaierie d'Italia», in Genova: Elenco delle obbligazioni ipotecarie 5.50 % ex Società siderurgica di Savona sorteggiate a tutto il 1924 e non ancora presentate per il rimborso.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 755.

LEGGE 2 aprile 1925, n. 369.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *A*).

Art. 2.

Per gli effetti di che all'art. 40 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « spese obbligatorie e d'ordine » quelle descritte nel qui unito elenco n. 1.

Art. 3.

Per il pagamento delle spese indicate nel qui annesso elenco n. 2, potranno i Ministeri autorizzare aperture di credito a favore dei funzionari da essi dipendenti, ai termini dell'articolo 56 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 4.

I capitoli della parte passiva del bilancio, a favore dei quali è data facoltà al Governo di inscrivere somme con decreti Reali, in applicazione del disposto dall'art. 41, primo comma del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 3 qui annesso.

Art. 5.

I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali è data facoltà di inscrivere somme mediante decreti del Ministro per le finanze, ai sensi del secondo comma dell'art. 41 sopracitato, sono quelli descritti nel qui unito elenco n. 4.

Art. 6.

Sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 1924-25, le seguenti assegnazioni straordinarie:

di L. 6,000,000 per spese inerenti ai risarcimenti dovuti dagli Stati nemici in base ai trattati di pace;

di L. 1,000.000 per anticipi alle Commissioni internazionali, compresa quella di Wiesbaden, per i servizi di ricostituzione e di riparazione in dipendenza dei trattati di pace;

di L. 5,000,000 per la formazione delle mappe geometriche particellari nelle Provincie che ne sono sprovviste;

di L. 1,000,000 per contributi e sovvenzioni a Enti, sussidi ed altre provvidenze, a favore dei mutilati ed invalidi di guerra, da attuarsi dalla Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra, di cui al decreto Luogotenenziale 19 dicembre 1918, n. 2055;

di L. 1,700,000 per la sistemazione del fabbricato detto della Dogana Vecchia ad uso della caserma centrale della Guardia di finanza in Napoli;

di L. 3,000,000 per la formazione del nuovo catasto nelle Provincie toscane.

Art. 6-*bis*.

E' autorizzata l'assegnazione straordinaria di L. 6,000,000 per provvedere al funzionamento dei servizi civili nella provincia del Carnaro, inscritta al capitolo n. 431-*bis*, del presente stato di previsione.

E' data facoltà al Ministro per le finanze di provvedere, con propri decreti, al trasporto di fondi, dall'indicato capitolo, agli stati di previsione dei singoli Ministeri alle cui dipendenze sono assegnati i servizi predetti.

Art. 6-*ter*.

Per le spese effettuate a carico del capitolo n. 211 « Spese e premi ad estranei pel servizio di accertamento e per la ricerca di materia imponibile nell'applicazione delle diverse imposte ordinarie e straordinarie » dell'unito stato di previsione, quando non sia possibile presentare le fatture e la quietanza dei singoli percipienti, la giustificazione potrà essere data mediante dichiarazioni indicanti l'oggetto delle spese effettuate, da rilasciarsi dal funzionario delle agenzie delle imposte che ha eseguito i pagamenti e da certificarsi esatte dal capo dell'ufficio.

Art. 7.

Sono abrogate le disposizioni dell'art. 12 del disegno di legge per lo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1922-23, reso esecutivo con le leggi 30 giugno 1922, n. 831; 23 luglio 1922, n. 1017; 22 agosto 1922, n. 1169, e 30 novembre 1922, n. 1549, concernenti lo stanziamento in apposito capitolo di spesa ed il versamento alla Cassa dei depositi e prestiti delle somme corrisposte dall'Amministrazione delle ferrovie a titolo di rimborso delle spese per il servizio dei debiti assunti dallo Stato per far fronte ad oneri di carattere patrimoniale dell'Amministrazione medesima.

Art. 8.

L'efficacia di tutte le disposizioni emanate in conseguenza della guerra, che hanno autorizzato le concessioni di indennità temporanee mensili, soprassoldi od altri assegni, indennità o miglioramenti economici, sotto qualsiasi forma o denominazione, a favore delle varie categorie di personale civile e militare dipendente dallo Stato, è prorogata fino a tutto l'esercizio finanziario 1924-25, nei modi e limiti in cui le disposizioni medesime, per effetto di successivi provvedimenti siano rimaste in vigore al termine dell'esercizio finanziario 1923-24.

Art. 9.

Fermo il disposto degli articoli 180, 181, 182 e 183 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dell'art. 113 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, l'efficacia di tutte le disposizioni, non contrarie a quelle degli articoli citati, con-

tenute nel decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, numero 1311, concernente le indennità di viaggio e di soggiorno, con le modificazioni apportate dal R. decreto 20 febbraio 1921, n. 221, e da successivi provvedimenti, è prorogata fino a tutto l'esercizio finanziario 1924-25.

Art. 10.

E' prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1925-26 la efficacia delle disposizioni dei Regi decreti 31 luglio 1919, numero 1304, e 7 settembre 1919, n. 1730, della legge 26 dicembre 1920, n. 1827 e del R. decreto 29 dicembre 1921, n. 1964, concernenti le concessioni di assegni mensili a favore dei pensionati, nonchè delle disposizioni, riflettenti gli assegni medesimi, di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 10 del disegno di legge relativo allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1923-24, reso esecutivo con la legge 17 giugno 1923, n. 1263, sull'esercizio provvisorio.

Art. 11.

E' autorizzata l'assegnazione straordinaria di L. 10,000,000 quale concorso del Tesoro, per spese di istruzione e beneficenza all'estero, sostenute dalla Direzione generale del fondo per il culto, da ripartirsi in quattro annualità di lire 2,500,000 ciascuna, a carico degli esercizi dal 1924-25 al 1927-28.

Art. 12.

E' abrogato l'art. 2 del R. decreto 18 febbraio 1923, numero 393.

Art. 13.

L'Amministrazione del fondo di massa del corpo della Regia guardia di finanza è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *B*);

b) a far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *C*).

Per gli effetti di che all'art. 40 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine dell'Amministrazione del fondo di massa del corpo della Regia guardia di finanza, quelle descritte nell'elenco n. 5, annesso alla presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 6, annesso alla presente legge, potrà l'Amministrazione del fondo di massa autorizzare aperture di credito a favore dei funzionari incaricati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

TABELLA *A*.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925.

CAPITOLI Numero	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925.
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Oneri dello Stato.	
	Debiti perpetui.	
1	Rendita consolidata 3, 3.50, 4.50 e 5 per cento (Spesa obbligatoria)	2,079,763,783.22
2	Rendita per la Santa Sede	3,225,000 —
3	Debiti perpetui diversi - Interessi (Spesa obbligatoria)	2,740,190.56
		2,085,728,973.78
	Debiti redimibili.	
4	Obbligazioni del prestito nazionale 4.50 per cento netto (Regi decreti 19 dicembre 1914, n. 1371, e 15 giugno 1915, n. 859, in dipendenza delle leggi 16 dicembre 1914, n. 1354, e 22 maggio 1915, n. 671) - Interessi (Spesa obbligatoria)	11,236,180.50
5	Obbligazioni del prestito nazionale 5 per cento creato col R. decreto 22 dicembre 1915, n. 1800 - Interessi (Spesa obbligatoria)	62,453,505 —
6	Debiti redimibili diversi - Interessi e premi (Spesa obbligatoria)	58,861,853.20
		132,551,538.70
	Debiti variabili.	
7	Interessi di capitali diversi dovuti dal tesoro dello Stato (Spese fisse)	315,243.89
8	Interessi di buoni del tesoro ordinari e spese di negoziazione (Spesa obbligatoria)	1,105,000,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925.
9	Interessi di buoni del tesoro a lunga scadenza creati con la legge 7 luglio 1901, n. 323 (Spesa obbligatoria) . . .	165,725 —
10	Interessi o sconto dei buoni speciali del tesoro di cui ai decreti legislativi 13 giugno e 19 settembre 1915, nn. 865 e 1394, ed al R. decreto 11 gennaio 1920, n. 5, nonchè interessi su aperture di credito concesse dal Governo degli Stati Uniti d'America e spese di allestimento, di negoziazione ed altre accessorie (Spesa obbligatoria). .	1,200,000,000 —
11	Interessi di buoni del tesoro triennali e quinquennali di cui al R. decreto 5 maggio 1916, n. 505, interessi di buoni del tesoro settennali di cui ai Regi decreti 30 dicembre 1920, n. 1723, 8 settembre 1921, n. 1250, e 19 febbraio 1922, n. 560, interessi di buoni del tesoro novennali di cui alla legge 6 luglio 1922, n. 915; premi sorteggiati e spese per provvigione, collocamento e distribuzione di buoni ed altre accessorie (Spesa obbligatoria)	600,000,000 —
12	Interessi sulle obbligazioni del debito pubblico 3.50 per cento, denominate «Obbligazioni delle Venezie» per il pagamento delle indennità di risarcimento dei danni di guerra (R. decreto 10 maggio 1923, n. 968) (Spesa obbligatoria)	78,301,125 —
13	Interessi di somme versate in conto corrente col tesoro dello Stato (Spesa obbligatoria).	25,000,000 —
14	Interessi dell'1.50 per cento al netto sopra anticipazioni ordinarie degli istituti di emissione ed interessi di L. 0.25 per cento al netto sopra anticipazioni straordinarie degli istituti stessi (Spesa obbligatoria)	20,900,000 —
15	Certificati ferroviari di credito 3.50 e 3.65 per cento netto - Interessi (Spesa obbligatoria)	22,981,061.60
16	Interessi per titoli del debito pubblico austriaco prebellico stampigliati dal Governo italiano (R. decreto 3 novembre 1921, n 1584)	2,000,000 —
17	Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al tesoro dello Stato giusta l'art. 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 Interessi 3 75 per cento netto (Spesa obbligatoria). .	2,115,542.39
18	Annualità spettante alla Cassa dei depositi e prestiti, a tutto l'esercizio 1946-47, a norma dell'art. 3 dell'allegato M, approvato con l'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339 - Interessi - (29ª delle cinquanta annualità). . .	2,928,057.02
		3,059,706,754.90

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925.
	Annualità fisse, sovvenzioni e sussidi.	
19	Garanzie e sussidi a società per concessioni di strade ferrate anteriori alla legge 30 aprile 1899, n. 168 (Spesa obbligatoria)	7,103,334.19
20	Sovvenzione annua con effetto dal 1° luglio 1910 all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il servizio di navigazione delle linee A, B, C, D, allegato B, della legge 5 aprile 1908, n. 111, art. 2	2,700,000 —
21	Quote di prodotto spettanti ai concessionari delle ferrovie comprese nella rete principale in esercizio dello Stato (Mantova-Modena: Belluno-Cadore; Borgo San Lorenzo-Pontassieve)	1,500,000 —
22	Annualità dovute alla Società sub-concessionaria della ferrovia sicula occidentale, alla Società delle strade ferrate meridionali e alla Società per le strade ferrate del Mediterraneo	45,677,737.79
23	Annualità al comune di Napoli per l'assegno agli istituti di beneficenza di detta città (legge 12 maggio 1901, n. 164) (Spesa obbligatoria)	400,000 —
24	Annualità fissa e perpetua alla Congregazione di carità di Roma (legge 10 febbraio 1907, n. 25, art. 2)	105,000 —
25	Contributo dello Stato a favore dell'Opera di previdenza a favore degli impiegati civili dello Stato e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione, ai sensi dell'art. 31 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480	6,000,000 —
26	Annualità e prestazioni diverse (Spese fisse ed obbligatorie)	3,055,000 —
27	Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico (Spese fisse ed obbligatorie) . . .	155,000 —
		66,696,071.98
	Debito vitalizio.	
	Pensioni ordinarie, indennità ed assegni.	
28	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	30,500,000 —
29	Pensioni ordinarie al personale del cessato regime . . .	20,000,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925.
30	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	200,000 —
31	Pensioni e indennità per una sola volta in luogo di pensione agli operai di ambo i sessi della Officina governativa carte-valori	60,000 —
32	Assegni vitalizi in dipendenza della cessata liquidazione della gestione dell'antico Monte di pietà di Roma	2,460 —
33	Assegni di medaglie al valore a favore dei pensionati, degli impiegati civili in attività di servizio, degli ex militari provvisti di pensione dipendente da fatti anteriori alle guerre italo-turca e europea, e dei loro aventi diritto	650,000 —
34	Pensioni e indennità agli operai delle manifatture dei tabacchi e dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri e complemento delle pensioni e indennità suddette per quelli inscritti alla Cassa nazionale di previdenza giusta la legge 16 giugno 1904, n. 259 (Spesa obbligatoria)	4,000,000 —
35	Pensioni e indennità agli operai delle saline e complemento delle pensioni e indennità suddette per quelli inscritti alla Cassa nazionale di previdenza, giusta la legge 9 luglio 1905, n. 397 (Spesa obbligatoria)	80,000 —
		55,492,460 —
	Pensioni straordinarie.	
36	Pensioni ed assegni ai Mille di Marsala e loro vedove ed orfani, ai veterani delle campagne di guerra per l'Indipendenza nazionale e pensioni diverse	15,000,000 —
37	Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle anticipazioni da essa fatte a termini delle leggi 14 luglio 1907, n. 537, e 4 giugno 1911, n. 486, e del R. decreto 9 novembre 1921, n. 1591, riguardanti le pensioni ai veterani delle campagne di guerra per l'Indipendenza nazionale (Spesa obbligatoria)	5,000,000 —
		20,000,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925.
	Dotazioni.	
38	Dotazione della Corona (art. 1° del R. decreto 3 ottobre 1919, n. 1792)	11,250.000 —
39	Appannaggio a S. A. R. il Principe Emanuele Filiberto, duca d'Aosta, ed a S. A. R. la Principessa Laetitia Bonaparte, vedova di S. A. R. il Principe Amedeo di Savoia (legge 27 marzo 1890, n. 6698, serie 3ª)	400,000 —
40	Appannaggio a S. A. R. il Principe Tomaso Alberto Vittorio, duca di Genova (legge 26 aprile 1883, n. 1292, serie 3ª)	400,000 —
41	Dovario a S. M. la Regina Margherita di Savoia, vedova di S. M. il Re Umberto I (legge 6 dicembre 1900, n. 393).	1,000,000 —
		13,050,000 —
	Spese per le Camere legislative.	
42	Spese pel Senato del Regno	5,426,500 —
43	Spese per la Camera dei deputati	13,700,000 —
44	Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed a società di ferrovie private e di navigazione dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento (Spesa obbligatoria)	4,434,733.05
		23,561,233.05
	Spese derivanti da assegnazioni o convenzioni speciali.	
45	Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (leggi 3 marzo 1904, n. 67, e 19 giugno 1913, n. 641) (Spesa d'ordine)	100,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925.
46	Sussidio da corrispondersi all'Istituto nazionale per gli orfani degli impiegati civili ed all'Istituto nazionale Umberto I per gli orfani degli impiegati subalterni e degli operai delle pubbliche Amministrazioni (art. 19 della legge 19 giugno 1913, n. 641)	75,000 —
47	Assegno a favore dell'Orfanotrofio militare di Napoli in dipendenza dell'atto di transazione 20 gennaio 1914, tra l'Amministrazione del tesoro e il detto Istituto per il ripristino dell'annua prestazione dovuta in virtù dell'art. 4 del R. decreto 2 gennaio 1819 inserito nella collezione delle leggi e decreti del Regno delle due Sicilie al n. 1449	12,750 —
48	Prodotto della tassa supplementare di bollo applicata agli stipendi degli insegnanti elementari ai termini dell'art. 14 della legge 5 luglio 1908, n. 391, e da versarsi a fondo unico per l'educazione ed istruzione degli orfani degli insegnanti elementari presso la Cassa depositi e prestiti giusta il disposto degli articoli 27 e 31 del regolamento approvato con R. decreto 10 giugno 1909, n. 612	*per memoria*
49	Somma da pagarsi all'Amministrazione della Real Casa per la estensione al personale dell'Amministrazione stessa dei miglioramenti economici concessi agli impiegati ed agenti governativi, e per stipendi, assegni e retribuzione a favore del personale amministrativo, tecnico, d'ordine e subalterno addetto alla gestione dei beni retrocessi dalla Corona al demanio dello Stato (Regi decreti 3 ottobre e 31 dicembre 1919, nn. 1792 e 2578) (Spesa obbligatoria)	6,000,000 —
50	Spesa derivante dall'esecuzione dell'art. 2 della Convenzione addizionale 10 febbraio 1914, stipulata con la Repubblica di S. Marino (legge 21 giugno 1914, n. 567)	360,000 —
51	Somma da corrispondersi alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, giusta l'art. 4 del decreto-legge 16 novembre 1916, n. 1686	91,815 —
		6,639,565 —
	Spese generali di amministrazione.	
	Presidenza del Consiglio dei Ministri.	
52	Personale di ruolo dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio dei Ministri (Spese fisse)	80,000 —
53	Assegni ed indennità di missione al personale dei Gabinetti e della Segreteria generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri	130,000 —
54	Premi di operosità e di rendimento al personale di ruolo in servizio presso la Segreteria generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri o compensi al personale estraneo ivi addetto	100,000 —
55	Spese per l'ufficio stampa presso la Presidenza del Consiglio	95,000 —
56	Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.	325,000 —
		730,000 —
	Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio.	
57	Personale della Consulta araldica	10,370 —
58	Spese pel servizio araldico (art. 10 del R. decreto 2 luglio 1896, n. 313)	15,000 —
59	Assegnazione a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta	500,000 —
60	Spese pel funzionamento della Commissione suprema di difesa militare (R. decreto 20 dicembre 1923, n. 2957)	815,000 —
61	Somma da erogare a beneficio di istituzioni pei combattenti bisognosi	1,000,000 —
62	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati addetti all'ufficio per l'assistenza ai reduci e alle famiglie dei caduti	30,000 —
		2,370,370 —
	Corte dei conti.	
63	Personale di ruolo (Spese fisse)	7,500,000 —
64	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti	200,000 —
65	Sussidi al personale in attività di servizio	25,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925.
66	Sussidi agli ex impiegati e loro famiglie	12,000 —
67	Spesa occorrente alla Corte dei conti per il servizio da essa provvisoriamente assunto dei conti personali di spese fisse	80,000 —
		7,817,000 —
	Ministero e Intendenze di finanza.	
68	Personale di ruolo del Ministero e delle Intendenze (Spese fisse)	41,810,000 —
69	Personale di ruolo del cessato regime	7,000,000 —
70	Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria e di servizio del palazzo delle finanze, della Corte dei conti e relative dipendenze, e paghe agli operai che vi sono addetti	235,000 —
		49,045,000 —
	Ragionerie delle Amministrazioni centrali.	
71	Personale di ragioneria e d'ordine delle Ragionerie delle Amministrazioni centrali (Spese fisse)	12,000,000 —
72	Retribuzione al personale avventizio delle Ragionerie centrali	229,490 —
73	Premi di operosità e di rendimento al personale delle Ragionerie centrali ed a quello di altre Amministrazioni in servizio presso le Ragionerie medesime	600,000 —
74	Indennità di viaggio e di soggiorno al personale delle Ragionerie centrali per missioni relative ai propri servizi; indennità per recarsi al domicilio eletto agli impiegati delle Ragionerie predette collocati a riposo ed alle famiglie degli impiegati morti in servizio	358,200 —
75	Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari delle Ragionerie centrali ed a quelli cessati dal servizio e loro famiglie, nonchè al personale subalterno addetto alle Ragionerie medesime	97,200 —
		13,284,890 —
	Avvocatura erariale.	
76	Personale di ruolo (Spese fisse)	4,500,000 —
77	Personale di ruolo del cessato regime in servizio delle Avvocature erariali delle nuove Provincie	500,000 —
78	Assegni fissi per spese d'ufficio (Spese fisse)	175,000 —
79	Fitto di locali non demaniali (Spese fisse)	210,000 —
		5,385,000 —
	Intendenze di finanza.	
80	Assegni fissi per spese d'ufficio (Spese fisse)	892,000 —
81	Fitto di locali non demaniali (Spese fisse)	300,000 —
		1,192,000 —
	Servizi del Tesoro.	
82	Personale delle Delegazioni del tesoro e degli uffici di gestione e di controllo (Spese fisse)	8,524,500 —
83	Assegni fissi per spese d'ufficio alla tesoreria centrale all'agente contabile dei titoli del debito pubblico ed al magazziniere dell'Officina carte-valori (Spese fisse)	8,510 —
84	Assegni fissi per spese d'ufficio delle Delegazioni del tesoro (Spese fisse)	140,000 —
85	Spese per trasporto fondi di tesoreria, acquisto di casseforti e recipienti per la conservazione dei valori	400,000 —
86	Spese pei servizi del tesoro	1,500,000 —
87	Spese per l'accertamento presso le Intendenze di finanza e presso la Cassa depositi e prestiti della legittimità dei documenti prodotti per le operazioni di debito pubblico.	1,500 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925.
88	Spese di liti nell'interesse delle Amministrazioni del tesoro, del debito pubblico e dell'azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia e altre spese accessorie (Spesa obbligatoria)	8,000 —
89	Spese per la commissione tecnica permanente di cui all'art. 20 del regolamento 30 ottobre 1896, n. 508; per la Commissione permanente di cui all'art. 110 del testo unico di legge sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato col R. decreto 28 aprile 1910, n. 204, stessa e per la Commissione di cui all'art. 183, lettera d), del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, della legge sulle pensioni (art. 3 decreto Luogotenenziale 22 gennaio 1918, n. 81) e per la Commissione costituita presso l'Amministrazione del debito pubblico per la convalidazione dei titoli deteriorati a norma del decreto Luogotenenziale 6 gennaio 1916, n. 50	14,000 —
90	Spese di commissione, di cambio ed altre relative ai pagamenti, al movimento di fondi e di effetti ed alla negoziazione di titoli all'estero (Spesa obbligatoria)	30,000,000 —
91	Spese di commissione ed altre inerenti alla riscossione ed al versamento dell'indennità dovuta dal Governo cinese (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
92	Spese per i servizi del tesoro all'estero, per le delegazioni all'estero, per l'applicazione dell'« affidavit » e per telegrammi di borsa	250,000 —
93	Spese inerenti al servizio di vigilanza sugli Istituti di emissione, sui servizi del Tesoro e sulle spese di risanamento della città di Napoli	1,450 —
94	Allestimento dei titoli del Debito pubblico - Spese per spedire all'estero i titoli che si ricevono dall'Officina cartevalori e per comprovarne la legittimità della circolazione.	9,000 —
95	Spese per lo scarto degli atti degli uffici provinciali del tesoro	2,000 —
96	Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato (Spesa d'ordine)	450,000 —
97	Rimborso ad amministrazioni diverse delle somme versate in conto crediti per condanne pronunziate dalla Corte dei conti (art. 17 delle norme approvate con R. decreto 5 settembre 1909, n. 776) o prima di dette condanne o per debiti accertati in via amministrativa ed accettati dai responsabili, quando si tratti di ricupero di somme non di pertinenza del bilancio	60,000 —
98	Rimborso di somme riscosse in eccedenza da Comuni, Provincie od Enti morali in confronto del contributo complessivo fissato per il mantenimento di scuole medie di Regia istituzione o convertite in Regie (art. 17 del regolamento approvato con R. decreto 15 settembre 1907, n. 652) (Spesa d'ordine)	150,000 —
99	Spese di bollo sui titoli del Debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato (Spesa obbligatoria)	2,000 —
100	Mercedi al personale straordinario adibito alla Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato e spese inerenti al funzionamento dell'ufficio	12,000 —
101	Assegno fisso per spese d'ufficio alla Cassa speciale dei biglietti di Stato (Spese fisse)	3,000 —
102	Spese per l'abbruciamento dei biglietti a debito dello Stato	25,000 —
		41,560,960 —
	Spese diverse.	
103	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze e del tesoro, al personale d'ordine e di servizio delle Regie avvocature erariali, ed al personale di altre Amministrazioni ai sensi dell'art. 63 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290	1,655,000 —
104	Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio dipendenti dalla Direzione generale del personale (uffici direttivi escluso il lotto) dalla Direzione generale del tesoro, dalla Ragioneria generale e dalla Corte dei conti ed indennità per recarsi al domicilio eletto agli impiegati ed agenti di basso servizio, collocati a riposo ed alle famiglie degli impiegati o agenti morti in servizio; indennità di viaggio e di soggiorno per missioni relative alla vigilanza sugli Istituti di emissione ed ai servizi dipendenti dalla Direzione generale del personale e dei servizi speciali (uffici direttivi escluso il lotto),	

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925.
	dalla Direzione generale del tesoro, dalla Ragioneria generale escluse le Ragionerie centrali e dall'Avvocatura generale erariale	448,500 —
105	Sussidi ad impiegati già appartenenti all'Amministrazione delle finanze e del tesoro e loro famiglie	317,000 —
106	Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri ed al personale di basso servizio in attività di funzioni dell'Amministrazione centrale e provinciale esclusi quelli del ruolo tecnico e di servizi speciali dei monopoli industriali	212,000 —
107	Telegrammi di Stato e telegrammi da spedirsi all'estero (Spesa obbligatoria)	1,690,000 —
108	Residui passivi eliminati a sensi dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
109	Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	70,000 —
110	Compensi ad estranei per incarichi e studi diversi nell'interesse dell'Amministrazione finanziaria	80,000 —
111	Spese casuali	60,000 —
113	Retribuzione al personale avventizio dipendente dall'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze, dalla Corte dei conti e dalle Avvocature erariali	4,000,000 —
113 *bis*	Personale avventizio delle nuove Provincie assunto secondo le norme del cessato regime	1,350,000 —
114	Contributo dello Stato per l'iscrizione alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali del personale subalterno e di servizio delle Amministrazioni centrali dello Stato e per la costituzione di un fondo di riversibilità a favore delle vedove e degli orfani degli agenti del personale stesso (art. 3 della legge 8 luglio 1912, n. 750, e regolamento 1° agosto 1913, n. 1543, articoli 17 e 18) (Spesa obbligatoria)	300,000 —
		10,182,500 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925.
	Spese per servizi speciali.	
	Regia zecca e Scuola dell'arte della medaglia.	
115	Personale di ruolo della Regia zecca e della Scuola dell'arte della medaglia (Spese fisse)	200,000 —
116	Spese generali d'esercizio della Zecca - Acquisti di macchine e di materie prime per le lavorazioni affidate alla Zecca - Riparazione e manutenzione dei locali	1,790,000 —
117	Mercedi, cottimi, retribuzioni di lavoro straordinario agli operai - Assicurazione alla Cassa nazionale per gli infortuni sul lavoro - Assicurazione contro la disoccupazione involontaria - Spese sanitarie - Assegni di malattia agli operai - Contributo dello Stato al personale operaio della Regia zecca da versarsi alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali ed indennità varie al personale di ruolo destinato alla Zecca	1,115,000 —
118	Premi e compensi per modelli di nuovi tipi di monete e di altre valute dello Stato - Spese per la Commissione artistica-tecnico-monetaria e per le Commissioni istituite per concorsi relativi all'arte della monetazione e della medaglia	24,000 —
119	Sussidi ai lavoranti di zecca e loro superstiti	2,000 —
120	Scuola dell'arte della medaglia - Spese pel funzionamento della Scuola	35,000 —
		3,166,000 —
	Officina per la fabbricazione delle carte-valori.	
121	Personale di ruolo (Spese fisse)	190,000 —
122	Indennità di missione e rimborso viaggi al personale di ruolo pei servizi all'officina, delle cartiere private e degli istituti di emissione	60,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925.
123	Mercedi, cottimi, premi, retribuzione di lavoro straordinario agli operai - Spese sanitarie e assegni di malattia - Assicurazione degli operai alla Cassa nazionale per gli infortuni degli operai sul lavoro - Assicurazione contro la disoccupazione involontaria - Contributo dello Stato per gli operai dell'Officina governativa carte-valori da versarsi alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.	5,000,000 —
124	Sussidi agli operai e loro superstiti	7,000 —
125	Spese generali d'esercizio dell'Officina - Riparazione e manutenzione locali	1,400,000 —
		6,657,000 —
	Lotto.	
126	Spese e rimunerazioni per le estrazioni, per gli archivi segreti e i magazzini del lotto e medaglia di presenza ai componenti la Commissione centrale per il conferimento dei banchi - Spese di liti e di giustizia penale, premi e spese per la repressione del lotto clandestino e sussidi al personale ausiliario - Indennità di tramutamento, di missione, di funzionamento degli archivi suddetti per maneggio di valori - Spese di varia indole per i servizi del lotto - Concorso obbligatorio per costituzioni di doti ad alcuni istituti di beneficenza in Napoli	350,000 —
127	Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione centrale e provinciale per lavori eseguiti nell'interesse del Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto ai sensi dell'art. 63 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290	2,700 —
128	Aggio d'esazione e complemento di aggio per la gestione delle collettorie (Spesa d'ordine)	27,500,000 —
129	Corresponsioni ai gestori del lotto a titolo di parziale indennizzo per le spese di fitto dei locali dei banchi e sussidi ai ricevitori in caso di trasferimento (articoli 7 e 8 del R. decreto 31 ottobre 1921, n. 1520)	125,000 —
130	Vincite al lotto (Spesa obbligatoria)	126,500,000 —
131	Fitto di locali (Spese fisse)	36,000 —
		154,513,700 —
	Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici	
132	Personale tecnico, d'ordine e di servizio di ruolo dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici (Spese fisse)	25,000,000 —
133	Indennità di missione, di tramutamento e di disagiata residenza, e spese per lavori a cottimo e indennità di cancelleria al personale straordinario, provvisorio ed avventizio per la formazione e conservazione del catasto; paghe ai canneggiatori	1,500,000 —
134	Indennità di missione e indennità di disagiata residenza, spese per lavori a cottimo e indennità di cancelleria al personale di ruolo per la formazione e conservazione del catasto	4,000,000 —
135	Contributo dello Stato alla Cassa di previdenza per il personale tecnico, d'ordine e di servizio di ruolo straordinario e provvisorio del catasto e dei servizi tecnici e contributo dello Stato alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali per il personale soggetto all'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia (Spesa obbligatoria)	400,000 —
136	Indennità agli impiegati dei ruoli del già personale aggiunto, tecnico, d'ordine e di servizio in caso di cessazione dal servizio o in caso di morte alle loro vedove ed ai loro figli (Spesa obbligatoria)	300,000 —
137	Indennità e spese per la Commissione censuaria centrale	50,000 —
138	Acquisto di strumenti, carta da disegno ed oggetti diversi, spese per la riproduzione zincografica delle mappe, manutenzione e riparazione d'istrumenti e materiale diverso, adattamento dei locali di ufficio, trasporti e spese per la formazione e conservazione del nuovo catasto	500,000 —
139	Indennità di viaggio e di soggiorno; indennità di disagiata residenza al personale di ruolo e spese per lavori a cottimo degli uffici tecnici di finanza	3,000,000 —
140	Indennità di tramutamento al personale di ruolo dell'Amministrazione esterna del catasto e dei servizi tecnici	70,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925.
141	Assegni fissi per spese d'ufficio agli uffici tecnici di finanza ed agli uffici del catasto (Spese fisse)	300,000 —
142	Fitto di locali non demaniali ad uso degli uffici del catasto e degli uffici tecnici di finanza (Spese fisse)	320,000 —
		35,440,000 —
	Amministrazione del demanio e delle tasse.	
	Servizi diversi del demanio e delle tasse.	
143	Personale di ruolo (ispettori e conservatori delle ipoteche, ricevitori del registro, applicati delle ipoteche ed aiuti conservatori, applicati del registro ed aiuti ricevitori, bollatori ed indicatori del registro)	34,530,000 —
144	Aggio ai distributori secondari dei valori di bollo, escluso quello per la tassa di bollo sugli scambi; quota parte ai funzionari delle cancellerie ed agli ufficiali giudiziari sulle somme ricuperate dall'erario sui crediti inscritti nei campioni civili e penali delle cancellerie; rimborso al Ministero delle poste e telegrafi della spesa per vaglia di servizio per il versamento dei proventi; indennità di cassa e per maneggio di valori; spese per visite medico-fiscali e spese di assicurazione (Spesa obbligatoria)	5,500,000 —
145	Concorso dello Stato per la iscrizione degli applicati degli uffici del registro e di quelli delle ipoteche alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali e per la costituzione di un fondo di invalidità e di vedovanza a favore del personale medesimo (legge 17 luglio 1910, n. 518 e 20 dicembre 1914, n. 1383) (Spesa obbligatoria)	600,000 —
146	Sussidi ai commessi e già commessi degli uffici del registro e delle ipoteche ed alle loro famiglie	6,000 —
147	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per reggenze di uffici esecutivi e per altre missioni compiute d'ordine dell'Amministrazione del demanio e delle tasse.	562,000 —
148	Indennità di tramutamento al personale dell'Amministrazione esterna del demanio e delle tasse	157,000 —
149	Indennità di giro e d'ufficio agli ispettori (Spese fisse)	740,000 —
150	Spese per lavori di sicurezza degli uffici esecutivi posti in locali di proprietà privata e di adattamento, e manutenzione dei locali stessi o spese per il tramutamento dei detti uffici	250,000 —
151	Assegni fissi per spese d'ufficio (Spese fisse)	1,000,000 —
152	Fitto di locali (Spese fisse)	1,300,000 —
153	Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Spesa obbligatoria)	400,000 —
154	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine)	4,000,000 —
155	Premi ai funzionari di pubblica sicurezza, a graduati e agenti della forza pubblica e di finanza e ad altri per la scoperta e la repressione delle contraffazioni di bolli e valori bollati e dei furti a danno dell'Amministrazione delle tasse; per l'accertamento delle contravvenzioni alle tasse di bollo ordinarie comprese nella tariffa generale ed alle tasse sugli affari e spese relative	15,000 —
156	Indennità al personale del deposito generale del bollo in Torino e del magazzino sussidiario del bollo istituito presso la Direzione generale in Roma e spese pel funzionamento di detti depositi	20,000 —
157	Diritto addizionale spettante all'Ente autonomo per il teatro « alla Scala » in Milano (art. 18 del decreto-legge 4 maggio 1920, n. 567; decreto Ministeriale 29 dicembre 1920, n. 87888; legge 29 agosto 1922, n. 1254) (Spesa d'ordine)	2,000,000 —
158	Quote spettanti ai Comuni sul provento della tassa sugli automobili, sui motocicli e sugli autoscafi ed alle Provincie sul prodotto della tassa sulle autovetture ed autocarri - Quota spettante ai Comuni sul provento della tassa di bollo sui biglietti d'ingresso ai teatri, ai cinematografi, agli spettacoli di varietà, caffè concerti, ecc. (legge 29 agosto 1922, n. 1254) (Spesa d'ordine)	15,000,000 —
159	Restituzione di tasse sul pubblico insegnamento (Spesa d'ordine)	850,000 —
160	Spese per l'accertamento, la riscossione, l'amministrazione ed il riscontro delle tasse di bollo sui biglietti d'ingresso ai cinematografi, sugli spettacoli e trattenimenti pubblici, sulle profumerie e specialità medicinali, sui conti	

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925.
	di trattoria; per la formazione degli elenchi degli esercenti per la riscossione della tassa sui conti delle trattorie; per la bollatura delle carte da giuoco; premi per la scoperta delle contravvenzioni relative alle tasse anzidette e spese per la tassa sulla circolazione dei velocipedi (Spesa obbligatoria)	700,000 —
161	Spese per l'accertamento, la riscossione, l'amministrazione ed il riscontro della tassa di bollo sugli scambi, compreso l'aggio agli industriali, commercianti ed esercenti, e premi per la scoperta delle contravvenzioni relative e spese per la vigilanza fiduciaria permanente (Spesa obbligatoria)	8,000,000 —
162	Personale di ruolo dei canali demaniali d'irrigazione (canali Cavour) e dei canali patrimoniali dell'antico demanio (Spese fisse)	900,000 —
163	Spese di personale per speciali gestioni patrimoniali (Spese fisse)	32,400 —
165	Spese di materiale per la parte che non è a carico degli affittuari delle miniere dell'isola d'Elba, pei servizi di Magione e delle annualità perpetue	10,000 —
166	Spese per il personale avventizio salariato, indennità e mercedi, legna ed orto per le speciali gestioni patrimoniali dell'antico demanio	110,000 —
169	Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali dell'antico demanio e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro	600,000 —
170	Spese per l'amministrazione, manutenzione e miglioramento delle speciali proprietà demaniali non amministrate del Provveditorato generale	300,000 —
172	Spese e passività relative ai beni provenienti da eredità vacanti devolute allo Stato ai sensi del decreto Luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686	70,000 —
		77,652,400 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925.
	Amministrazione dei canali riscattati (canali Cavour).	
174	Indennità di missione ed assistenza ai lavori di manutenzione, di alloggio, di legna ed orto e diverse	44,000 —
175	Assegni fissi per spese d'ufficio (Spese fisse)	20,000 —
176	Spese di materiale pel servizio amministrativo, tecnico e telegrafico	5,000 —
177	Restituzioni di somme indebitamente percette e rimborsi per risarcimenti di danni (Spesa d'ordine)	8,000 —
178	Spese di amministrazione, miglioramento e manutenzione ordinaria e straordinaria, e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro	400,000 —
179	Canoni ed annualità passive (Spese fisse ed obbligatorie)	35,500 —
180	Fitto di locali per gli uffici (Spese fisse)	4,500 —
181	Spese per imposte e sovrimposte (Spesa obbligatoria)	500,000 —
182	Spese di coazioni e di liti (Spesa obbligatoria)	15,000 —
183	Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (Spesa d'ordine)	16,000 —
		1,048.000 —
	Provveditorato generale dello Stato.	
	Amministrazione dei beni dell'antico demanio.	
184	Stipendi ed assegni al personale addetto alle proprietà immobiliari del demanio (Spese fisse)	200,000 —
185	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per missioni compiute nell'interesse dei servizi dipendenti dal Provveditorato generale	12,000 —
186	Spese di coazione e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Spesa obbligatoria)	70,000 —
187	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine)	85,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925
188	Contribuzioni fondiarie sui beni dell'antico demanio - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale - Imposte consorziali - Contributo per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura (Spesa obbligatoria)	9,200,000 —
189	Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria e di miglioramento delle proprietà demaniali e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro	3,000,000 —
190	Fitto di locali di proprietà privata (Spese fisse)	1,530 —
		12,568,530 —
	Asse ecclesiastico.	
191	Stipendi ed assegni al personale assunto per la sorveglianza dei beni (Spese fisse)	20,000 —
192	Spese di amministrazione	40,000 —
193	Restituzione di indebiti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico (Spesa d'ordine)	35,000 —
194	Contribuzioni fondiarie - Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale (Spesa obbligatoria)	315,000 —
195	Spese di coazioni e di liti; risarcimento di danni ed altri accessori dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria)	35,000 —
		445,000 —
	Servizi del Provveditorato per tutte le Amministrazioni.	
196	Spese d'ufficio, di cancelleria, illuminazione, riscaldamento, trasporti e facchinaggi, fornitura e manutenzione di mobili e suppellettili, di macchine da scrivere e calcolatrici e materiali speciali, rilegature e diverse	10,409,735 —
197	Spese per registri, moduli, carta, spese di stampa e trasporti relativi	72,137,440 —
198	Spese per le automobili pei servizi centrali	1,304,000 —
198 bis	Spese per le automobili pei servizi del Provveditorato generale dello Stato	60,000 —
199	Spese di gestione dei magazzini compartimentali di Firenze, Milano, Napoli e Roma	540,000 —
200	Indennità di viaggio e di soggiorno per missioni ed ispezioni riguardanti i servizi dipendenti dal Provveditorato generale dello Stato	150,000 —
201	Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione e compensi ad estranei all'Amministrazione dello Stato per lavori straordinari relativi ai servizi del Provveditorato generale	200,000 —
202	Spese per l'amministrazione, stampa e pubblicazione della « Gazzetta Ufficiale » (Spesa obbligatoria)	910,000 —
203	Provvigione ai depositari per la vendita di pubblicazioni ufficiali e spese varie per posta, vetture e spedizione (Spesa d'ordine)	80,000 —
204	Spese occorrenti per il normale funzionamento della biblioteca del Ministero	35,000 —
		85,826,175 —
	Amministrazione delle imposte dirette.	
205	Personale di ruolo degli ispettori e delle agenzie delle imposte dirette e del catasto (Spese fisse)	35,329,000 —
206	Indennità di missione e di trasloco nell'interesse del servizio delle imposte dirette sui redditi	2,000,000 —
207	Assegni fissi per spese d'ufficio (Spese fisse)	875,000 —
208	Spese per la sistemazione dei locali di proprietà degli uffici delle imposte	100,000 —
209	Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali	10,000 —
210	Diritto di scritturazione e diritto fisso stabiliti in aggiunta ai diritti catastali dall'art. 2 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 18, ed un terzo dei diritti catastali sui certificati, copie ed estratti richiesti con urgenza di cui all'articolo 3 del decreto medesimo, devoluti al personale delle agenzie delle imposte	1,500,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925.
211	Spese e premi ad estranei pel servizio di accertamento e per la ricerca di materia imponibile nella applicazione delle diverse imposte ordinarie e straordinarie	200,000 —
212	Spese d'indole amministrativa riflettenti la conservazione del catasto presso le agenzie delle imposte dirette	30,000 —
213	Spese per la gestione e le verifiche delle esattorie comunali o delle ricevitorie provinciali (Spesa obbligatoria)	20,000 —
214	Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo stato in forza dell'art. 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 20 giugno 1902, n. 281 (Spesa obbligatoria)	500 —
215	Spese di coazioni e di liti (Spesa obbligatoria)	148,000 —
216	Spese pel funzionamento delle Commissioni di prima e seconda istanza e della Commissione centrale per la risoluzione dei reclami inerenti all'applicazione delle imposte dirette e delle Commissioni istituite dall'art. 27 della legge 15 luglio 1906, n. 383, per gli accertamenti di cui all'art. 2 della legge 9 luglio 1908, n. 434 (Spesa obbligatoria)	1,650,000 —
217	Spese per il pagamento delle competenze spettanti ai membri della Commissione centrale per le imposte dirette e dei premi di operosità e di rendimento agli impiegati addetti alla segreteria, compreso il personale subalterno.	150,000 —
218	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine)	72,500,000 —
219	Fitto di locali (Spese fisse)	875,000 —
		115,389,500 —
	Corpo della Regia guardia di finanza.	
220	Stipendi, paghe, indennità fisse ed eventuali assegni di primo corredo, contributo alla spesa vestiario e premi speciali	160,000,000 —
221	Premi di rafferma ai sottufficiali e militari di truppa della guardia di finanza (art. 11 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281)	6,000,000 —
222	Compensi alla guardia di finanza	20,340 —
223	Sussidi alla guardia di finanza	5,000 —
224	Sussidi agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza collocati a riposo e loro superstiti	20,000 —
225	Casermaggio, materiali, illuminazione e riscaldamento delle caserme, comunicazioni, trasporti, siepi metalliche al confine, difesa contro la malaria; preparazione alla mobilitazione, mantenimento della scuola allievi ufficiali; spese di giustizia, risarcimenti ed altre per la guardia di finanza	7,000,000 —
226	Spese pei servizi di polizia tributaria (art 29 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281)	500,000 —
227	Assegni, retribuzioni, salari, indennità varie e premi ai personali della scuola allievi ufficiali e della azienda del casermaggio per le guardie di finanza, indennità di missione agli impiegati civili; indennità di tramutamento e di servizio per l'istruzione militare del personale presente al corpo e richiamato (legge 27 giugno 1912, n. 660); ispezioni militari al corpo per parte di ufficiali superiori del Regio esercito (art. 9 della legge 19 luglio 1906, numero 367) - Consigli e Commissioni di disciplina e di esami d'avanzamento; premi per arresti di disertori della guardia di finanza e visite sanitarie; spese funebri nei casi in cui queste sono a carico dello Stato	215,000 —
228	Spese per la vigilanza finanziaria in mare, nei laghi e sulla laguna; acquisto e noleggio di galleggianti, di macchine, attrezzi e materiali e altre spese pel mantenimento e l'esercizio dei galleggianti erariali, dei magazzini, degli scali e delle officine relative	4,000,000 —
229	Retribuzioni e compensi regolamentari al personale di macchina e d'officina dei battelli incrociatori, ai consegnatari dei materiali, al personale dirigente e d'amministrazione, mercedi al personale operaio assunto a giornate, premi di assicurazione del personale operaio contro gli infortuni sul lavoro, spese di cura per gli operai infortunati, ed altre spese inerenti alla gestione del personale suddetto	2,000,000 —
230	Costruzione di casotti, lavori di manutenzione e sistemazione dei fabbricati ad uso di caserme delle guardie di finanza	2,000,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925.
231	Pagamento ai Ministeri della guerra e della marina per la spesa del mantenimento delle guardie di finanza incorporate nella compagnia di disciplina o detenute nel carcere militare e per concorso alle spese di giustizia militare	250,000 —
232	Pagamento delle rette di ospedalità pei sottufficiali e militari di truppa ricoverati in luoghi di cura (art. 25 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281) (Spesa obbligatoria).	1,300,000 —
233	Spese per le infermerie legionali, retribuzioni ai medici militari e civili pel servizio sanitario, acquisto di materiali ed altre spese riguardanti il servizio stesso (R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3171)	1,500,000 —
234	Fitto di locali in servizio della guardia di finanza compresi i magazzini di mobilitazione (Spese fisse)	5,000,000 —
		188,819,340 —
	Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette.	
	Spese generali.	
235	Sussidi agli operai ed agenti dell'Amministrazione delle dogane ed imposte indirette	5,000 —
236	Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando	50,000 —
237	Indennità di tramutamento al personale civile dell'Amministrazione esterna delle dogane e delle imposte indirette	150,000 —
238	Personale degli ispettori superiori delle dogane e delle imposte indirette e direttore dell'ufficio tecnico delle dogane (Spese fisse)	177,900 —
239	Personale di ruolo dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette (Spese fisse)	1,090,860 —
240	Indennità di viaggio e di soggiorno agli ispettori superiori delle dogane e imposte indirette in missione nell'interesse dei diversi rami del servizio gabellario	120,000 —
241	Acquisto di materiale e pubblicazioni scientifiche e altre spese pei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette	150,000 —
242	Assegni fissi per spese d'ufficio ai laboratori chimici (Spese fisse)	55,000 —
243	Indennità di viaggio e di soggiorno al personale dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette	10,000 —
244	Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto dei generi e oggetti confiscati, nonchè le altre processuali da anticiparsi dall'Erario e le indennità a testimoni, a periti e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali (Spesa obbligatoria)	50,000 —
245	Prelevamento di campioni, indennità di trasferta, premi per la scoperta delle contravvenzioni, trasporto dei corpi di reato e spese per l'esercizio della vigilanza diretta a reprimere la fabbricazione ed il commercio dei vini artificiali ai sensi del decreto-legge luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 729	50,000 —
		1,908,760 —
	Imposte di fabbricazione.	
246	Personale tecnico di ruolo delle imposte di fabbricazione (Spese fisse)	5,075,000 —
247	Indennità di viaggio e di soggiorno al personale in servizio per le imposte di fabbricazione e alla guardia di finanza: indennità di viaggio e di soggiorno per missioni nell'interesse del servizio medesimo e competenze ai membri delle Commissioni	4,000,000 —
248	Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione, indennità ai ricevitori del registro per la vendita delle marche da applicarsi agli involucri delle polveri; e indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione e per le imposte di fabbricazione (Spesa d'ordine)	60,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925
249	Restituzione di imposte di fabbricazione sullo spirito, sullo zucchero e sul glucosio impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori, dei vini liquorosi, dell'aceto, dell'alcool, delle profumerie e di altri prodotti alcoolici e zuccherini esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate, restituzione dell'imposta sull'acido acetico adoperato nelle industrie (Spesa obbligatoria)	3,000,000 —
250	Restituzione di imposte di fabbricazione indebitamente percepite (Spesa d'ordine)	1,000,000 —
251	Acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti, acquisto di materiale per il suggellamento di meccanismi e per l'adulterazione degli spiriti adoperati nelle industrie, e spese per l'accertamento delle imposte di fabbricazione	5,000,000 —
252	Assegni fissi per spese d'ufficio per le imposte di fabbricazione (Spese fisse)	100,000 —
253	Mercedi al personale operaio delle imposte di fabbricazione incaricato dell'applicazione dei congegni meccanici e loro riparazione	54,000 —
254	Fitto di locali (Spese fisse)	10,000 —
255	Costruzione, manutenzione, sistemazione di fabbricati relativi alle imposte di fabbricazione	25,000 —
		18,324,000 —
	Dogane.	
256	Personale di ruolo delle dogane (Spese fisse)	30,470,000 —
257	Indennità di giro per ispezione e indennità per maneggio di denaro (Spese fisse)	75,000 —
258	Assegni fissi per spese d'ufficio (Spese fisse)	624,000 —
259	Indennità agli impiegati ed agenti doganali per servizi notturni e per trasferte, servizi disagiati o per disagiata residenza e per protrazione di orario ordinato nell'interesse del servizio, indennità compreso il cambio agli impiegati ed agenti residenti in dogane situate in territorio estero, giusta il R. decreto 18 aprile 1920, n. 498 . . .	3,000,000 —
260	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione nell'interesse del servizio doganale	500,000 —
261	Acquisto delle materie prime per la fabbricazione ed applicazione dei contrassegni doganali e di materiale speciale ad uso delle dogane e loro trasporto - Noleggio di barche ed altri mezzi di trasporto per uso dei direttori di dogana, mercedi al personale operaio straordinario addetto all'applicazione dei contrassegni doganali; assegno alle visitatrici provvisorie ed agli uffici non doganali incaricati della emissione delle bollette di legittimazione; spese di facchinaggio - Spese per visite mediche ordinate d'ufficio pel personale delle dogane	300,000 —
262	Costruzioni di caselli doganali, manutenzione e sistemazione dei fabbricati delle dogane, spese per impianti, di materiale fisso, di condutture di acqua, di riscaldamento e di illuminazione di edifici doganali e di barriere. . .	700,000 —
263	Tasse postali per versamenti, spese per trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali (Spesa obbligatoria)	85,000 —
264	Spese per il Collegio dei periti doganali, competenze ed indennità di viaggio; spese per facchinaggio, raccolta di disegni, studi per merci, per il funzionamento del servizio dell'ufficio tecnico delle dogane - Spese per imballaggio e spedizione di campioni - Acquisto di libri, campioni, utensili, strumenti ed oggetti per il campionario e spese per la loro manutenzione	71,000 —
265	Spese pel mantenimento del corso annuale d'istruzione tecnica degli impiegati doganali	5,000 —
266	Indennità di missione e rimborso di spese varie ai preposti ai servizi delle statistiche del commercio e della navigazione	40,000 —
267	Premi di operosità e di rendimento al personale addetto ai lavori occorrenti per la rilevazione, raccolta e revisione dei dati statistici del commercio con l'estero, e della navigazione - Compensi a persone estranee all'Amministrazione dello Stato adibite ai lavori predetti . .	350,000 —
268	Spese per la stampa delle statistiche del commercio con l'estero e della navigazione	555,000 —

CAPITOLI — Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925.
269	Contributi dell'Amministrazione finanziaria alla costituzione ed al mantenimento di istituti internazionali attinenti alla legislazione doganale ed alle statistiche commerciali	13,690 —
270	Restituzione di diritti all'esportazione (Spesa obbligatoria)	8,500,000 —
271	Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette di temporanea importazione ed esportazione e per bollette a cauzione di merci in transito, e pagamento al comune di Savona delle somme riscosse per tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Savona (Spesa d'ordine)	4,000,000 —
272	Fitto di locali (Spese fisse)	300,000 —
		49,588,690 —
	Dazi di consumo e imposta sul vino.	
273	Indennità di viaggio e di soggiorno per missioni nell'interesse del servizio daziario e competenze della Commissione centrale del dazio consumo (R. decreto 24 settembre 1923, n. 2030)	55,000 —
274	Spese per l'applicazione dell'imposta sul vino (R. decreto 12 luglio 1923, n. 1510)	15,000,000 —
275	Spese pel servizio di autoveicoli per l'accertamento dell'imposta sul vino	300,000 —
276	Restituzione di somme indebitamente percepite per imposta sul vino e rimborso di quote dell'imposta medesima per esportazioni all'estero (Spesa d'ordine) . . .	3,000,000 —
		18,355,000 —
	Amministrazione dei monopoli industriali.	
	Spese generali.	
277	Personale del ruolo tecnico e di servizi speciali per i monopoli industriali (tabacchi e sali); stipendi e indennità di carica e di residenza in Roma	20,315,000 —
278	Indennità di trasferimento e di missione pel servizio degli ispettori amministrativi e di zona dei monopoli industriali	214,340 —
278 bis	Assegni fissi per spese d'ufficio riguardante il servizio di ispezioni compartimentali di monopoli industriali . . .	50,000 —
279	Fitto di locali per gli uffici degli ispettori compartimentali e di zona (Spese fisse)	3,000 —
280	Spese per la pubblicazione e diffusione di notizie nell'interesse dell'Amministrazione dei monopoli industriali e per l'acquisto di libri, abbonamenti, pubblicazioni periodiche e traduzioni occorrenti all'Amministrazione centrale	25,000 —
281	Sussidi al personale del ruolo tecnico e di servizi speciali pei monopoli industriali (tabacchi e sali) ed a quello a mercede giornaliera in servizio dell'Amministrazione esterna dei monopoli industriali, a coloro che hanno appartenuto ai personali medesimi e ai superstiti di questi.	60,000 —
282	Premi per i servizi inerenti alla scoperta e repressione del contrabbando ed alla esecuzione della polizia fiscale nell'interesse dei monopoli industriali, spese per otturamento delle sorgenti salse e di vigilanza sugli stabilimenti che producono sale o lo impiegano a prezzo di costo ed altre per impedire la produzione naturale o clandestina del sale	50,000 —
283	Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto dei generi e oggetti confiscati, come pure le altre processuali da anticiparsi dall'erario e le indennità a testimoni, a periti e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali (Spesa obbligatoria)	36,000 —
		20,753,340 —
	Tabacchi.	
284	Indennità di tramutamento, di giro e di disagiata residenza al personale delle coltivazioni, delle manifatture e dei magazzini per i tabacchi greggi - Indennità di viaggio e di soggiorno per missioni inerenti ai servizi degli uffici suddetti - Indennità regolamentari e premi per prolungamento d'orario e per incarichi e servizi speciali inerenti al funzionamento degli uffici medesimi	2,875,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925.
285	Paghe e soprassoldi per incarichi e servizi speciali agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, soprassoldi agli operai, per prolungamento dell'orario normale di lavoro nell'interesse degli stabilimenti suddetti - Gratificazioni alle vedove ed agli orfani di operai decessi in attività di servizio - Mercedi e sussidi di assistenza medica o farmaceutica agli operai ammalati, ai richiamati sotto le armi e per congedi indennizzati; indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera inscritto alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, alla Cassa di maternità e alla Cassa di assicurazione contro la disoccupazione involontaria (Spesa obbligatoria)	98,900,000 —
286	Paghe e soprassoldi per incarichi e servizi speciali ai verificatori subalterni ed agli operai delle coltivazioni dei tabacchi; soprassoldi agli operai, per prolungamento dell'orario normale di lavoro nell'interesse delle coltivazioni suddette; compenso di definitivo licenziamento ai verificatori subalterni ed operai, indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede inscritto alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, alla cassa di mutuo soccorso per le malattie, alla Cassa nazionale di maternità ed alla Cassa di assicurazione contro la disoccupazione involontaria (Spesa obbligatoria)	7,175,000 —
287	Acquisto e trasporto di macchine, strumenti, materiali diversi, concimi e semi, e altre spese di varia indole per le coltivazioni sperimentali, i campi dimostrativi e i servizi dell'Istituto didattico e sperimentale - Borse di studio per la preparazione di particolari maestranze specializzate nella tabacchicoltura	200,000 —
288	Compra di tabacchi e relative spese accessorie, premi e concorsi di Stato per la coltivazione indigena del tabacco; lavori di bottaio e facchinaggi; indennità, spese per informazioni e missioni all'estero; spese di ricevimento per campionamento e perizia dei tabacchi e per il funzionamento delle agenzie governative e loro succursali all'estero incaricate del servizio d'informazioni sulla coltura e sul commercio del tabacco per gli eventuali acquisti diretti da farsi a norma dell'art. 10 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Spesa obbligatoria)	422,000,000 —
289	Trasporto di tabacchi e di materiali diversi, indennità di missione e spese nell'interesse e per l'esecuzione di tali trasporti (Spesa obbligatoria)	17,000,000 —
290	Acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti, materiali diversi e recipienti; provvista di combustibili e di altri articoli, fornitura d'acqua, di energia elettrica e di gas per le agenzie e gli uffici delle coltivazioni di tabacco - Spese di assistenza medica, di medicinali, di visite medico-collegiali e altre di varia indole occorrenti alle agenzie ed uffici suddetti, comprese quelle per indennità d'ufficio al personale preposto a riparti e zone di vigilanza	450,000 —
291	Assegni fissi per spese d'ufficio per le coltivazioni dei tabacchi (Spese fisse)	70,000 —
292	Acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti, materiali diversi e recipienti, provvista di ingredienti, combustibili, articoli per la fabbricazione e condizionatura dei prodotti e per usi vari: fornitura di acqua, di energia elettrica e di gas per i magazzini dei tabacchi greggi e le manifatture - Spese di assistenza medica, di medicinali, di visite medico-collegiali ed altre di varia indole occorrenti ai magazzini ed opifici suddetti, comprese quelle pel mantenimento delle sale di allattamento e custodia dei bambini delle operaie e per gli asili infantili .	28,500,000 —
293	Assegni fissi per spese d'ufficio ai magazzini dei tabacchi greggi e alle manifatture (Spese fisse)	235,000 —
294	Manutenzione, adattamento, miglioramento e ampliamento dei fabbricati in servizio dell'azienda dei tabacchi . . .	2,700,000 —
295	Fitto di locali di proprietà privata in uso delle agenzie ed uffici delle coltivazioni, dei magazzini dei tabacchi greggi e delle manifatture (Spese fisse)	1,000,000 —
296	Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso a titolo di spesa di esercizio e di trasporto dei tabacchi, premi alle Società per l'assicurazione globale dei generi di monopolio contro i danni dell'incendio e del furto, e spese per operazioni speciali inerenti alla vendita dei tabacchi stessi nei magazzini di deposito incaricati dello smercio diretto dei detti generi alle rivendite (Spesa d'ordine)	6,500,000 —
297	Spese e premi di gestione e di controllo per l'esercizio diretto delle rivendite di Stato di tabacchi nazionali ed esteri (Spesa d'ordine)	880,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925
298	Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti (Spesa d'ordine)	10,000 —
		588,495,000 —
	Sali.	
299	Paghe e soprassoldi per incarichi e servizi speciali agli operai delle saline, mano d'opera per adulterare i sali che si vendono a prezzo di eccezione, soprassoldi agli operai, per prolungamento d'orario normale di lavoro nell'interesse degli stabilimenti suddetti - Mercedi agli operai ammalati, ed ai richiamati sotto le armi è indennizzi per infortuni sul lavoro, e contributo dello Stato per il personale a mercede giornaliera inscritto alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie, alla Cassa nazionale di maternità ed alla Cassa sociale di risparmio fra gli operai della Salina di Lungro ed alla Cassa di assicurazione contro la disoccupazione involontaria (Spesa obbligatoria)	10,800,000 —
300	Indennità ai rivenditori di generi di privativa pel trasporto dei sali (Spesa d'ordine)	5,500,000 —
301	Indennità di tramutamento, di giro, di disagiata residenza, di cavalcatura, e per le funzioni di economo-cassiere; premi per prolungamento di orario e per servizi speciali al personale delle saline - Indennità di viaggio e di soggiorno per missioni inerenti ai servizi degli uffici suddetti	300,000 —
302	Manutenzione, adattamento e miglioramento delle saline e degli annessi fabbricati; nuove costruzioni per i servizi delle saline ed a uso di abitazione del personale addettovi; acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti, materiali diversi e recipienti; provvista di combustibili, di articoli e sostanze speciali per la produzione, la condizionatura e la sofisticazione dei sali e per usi vari; fornitura di acqua, di energia elettrica e di gas per le saline - Spese di assistenza medica, di medicinali, di visite medico-collegiali, per trasporto degli impiegati dai centri abitati agli stabilimenti, per servizio religioso ed insegnamento elementare inferiore, per assicurazione incendi ed altre di varia indole	5,400,000 —
303	Assegni fissi per spese d'ufficio (Spese fisse)	45,000 —
304	Compra dei sali (Spesa obbligatoria)	4,000,000 —
305	Trasporto di sali e di materiali diversi; acquisto, nolo e riparazione di materiale fisso e mobile, indennità di missione, e spese nell'interesse e per l'esecuzione di tali trasporti (Spesa obbligatoria)	37,000,000 —
306	Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero (art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445, e articolo 22 della legge 2 aprile 1886, n. 3754) (Spesa d'ordine)	170,000 —
307	Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso a titolo di spesa di esercizio e di trasporto dei sali; premio alle Società per l'assicurazione globale dei generi di monopolio contro i danni dell'incendio e del furto; spese per operazioni speciali inerenti alla vendita dei sali stessi nei magazzini di deposito incaricati dello smercio diretto dei detti generi alle rivendite (Spesa d'ordine)	8,800,000 —
308	Spese per il servizio di somministrazione gratuita del sale ai pellagrosi; costo del sale così somministrato ed indennità proporzionali spettanti ai rivenditori di generi di privativa che hanno eseguito la suddetta somministrazione (Spesa obbligatoria)	120,000 —
		72,135,000 —
	Tabacchi e sali (Spese promiscue).	
309	Aggio a titolo di stipendi ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e assegni speciali ai reggenti provvisori degli uffici di vendita (Spesa d'ordine)	2,000,000 —
310	Spese inerenti ai servizi dei magazzini di deposito dei tabacchi e dei sali per acquisto, manutenzione e riparazione di istrumenti da pesare, attrezzi, articoli e materiali diversi; per indennità di tramutamento, di missione, di disagiata residenza e premi per prolungamento d'orario; per assegni speciali agli incaricati della gerenza delle sezioni di deposito e per servizi di vigilanza notturna permanente ai locali dei depositi e sezioni di deposito, da affidare a privati	235,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925.
311	Spese inerenti ai servizi degli uffici di vendita e delle rivendite per adattamento, manutenzione e riparazione di locali; per acquisto, manutenzione e riparazione di istrumenti da pesare, attrezzi, articoli e materiali diversi, per indennità di tramutamento e di missione e per assegni speciali agli incaricati della gerenza delle sezioni di vendita	165,000 —
312	Assegni fissi per spese d'ufficio, per i magazzini di deposito e gli uffici di vendita (Spese fisse)	200,000 —
313	Paghe e soprassoldi per incarichi e servizi speciali agli operai in servizio dei magazzini di deposito dei prodotti dei monopoli industriali (tabacchi e sali); soprassoldi agli operai per prolungamento di orario normale di lavoro nell'interesse dei magazzini suddetti - Contributo dello Stato per il personale avventizio dei detti magazzini inscritto alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali per l'assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie e contro la disoccupazione involontaria - Indennizzi per infortuni sul lavoro (Spesa obbligatoria)	1,265,000 —
314	Rimborso al Ministero delle poste e dei telegrafi della spesa derivante dalla esenzione di tassa sui vaglia postali di servizio relativi a versamenti di prodotti di monopolio dei sali e tabacchi	3,624,500 —
315	Fitto di locali di proprietà privata pel servizio dei magazzini di deposito e dei magazzini di vendita dei sali e tabacchi	700,000 —
		8,189,500 —
	Fiammiferi ed apparecchi di accensione.	
316	Acquisto, perizia, condizionatura e trasporto delle pietrine focaie; paghe agli operai per il condizionamento dei pacchi postali delle pietrine focaie e per il collaudo dei fiammiferi; spese per materiali e trasporti diversi; canone pei vaglia postali di servizio (Spesa obbligatoria)	580,000 —
317	Indennità di missione per la vigilanza alle fabbriche di apparecchi di accensione, pietrine focaie e di fiammiferi ed altre indennità di missione riguardanti tale ramo di servizio dei monopoli industriali	220,000 —
		800,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925.
	Chinino di Stato.	
318	Compra dei sali di chinino da lavorare o trasformare compresi i sali di chinino nelle corteccie di china e spese occorrenti per la lavorazione, trasformazione e condizionatura dei detti sali - Spese di costruzione e adattamento dei laboratori e magazzini ad uso dell'azienda medesima (Spesa obbligatoria)	6,000,000 —
319	Spese permanenti e transitorie occorrenti alla gestione del chinino; mercedi ad operai; soprassoldi per prolungamento di orario; spese per analisi di controllo per la propaganda antimalarica e per il trasporto nel Regno dei preparati chinacei destinati alla vendita; rimborso al Ministero delle poste e dei telegrafi della spesa derivante dall'esenzione di tassa sui vaglia postali di servizio; indennità di missione; compensi per lavori e servizi eseguiti da estranei nell'interesse dell'azienda del chinino; manutenzione di locali	400,000 —
320	Fitto di locali di proprietà privata (Spese fisse)	10,000 —
321	Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione centrale e provinciale per lavori eseguiti nell'interesse dell'azienda del chinino	45,000 —
322	Sussidi al personale di ruolo e fuori ruolo compresi gli operai, in servizio dell'azienda del chinino a coloro che hanno appartenuto ai personali medesimi ed ai superstiti di questi	3,000 —
323	Aggio di rivendita dei preparati chinacei ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso delle privative e ai farmacisti, medici e rivenditori (Spesa d'ordine)	200,000 —
324	Sussidi e premi per diminuire le cause della malaria (articoli 1 e 2, sub-5 della legge 19 maggio 1904, n. 209)	2,000,000 —
324 *bis*	Spese di esercizio della piantagione dell'albero della china in Giava, comprese quelle per costruzione di fabbricati e depositi e loro manutenzione	2,000,000 —
		10,658,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925.
	Fondi di riserva.	
325	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (articolo 40 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato)	50,000,000 —
326	Fondi di riserva per le spese impreviste (art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato)	15,000,000 —
		65,000,000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Contributi, concorsi, rimborsi e sussidi vari.	
327	Somme da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli come concorso dello Stato nei lavori di risanamento di quella città, corrispondenti alla metà della somma stabilita dall'art. 3 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, e da procurarsi nei modi indicati dall'articolo 1 della Convenzione 15 gennaio 1895, approvata coll'art. 5 dell'allegato 1 alla legge 8 agosto 1895, n. 486 ed ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 318; legge 5 luglio 1908, n. 351, e 12 luglio 1912, n. 783	*per memoria*
328	Contributo a favore del comune di Napoli, corrispondente all'ammontare dell'imposta di ricchezza mobile e della tassa di negoziazione percepite sugli interessi delle obbligazioni emesse in base alla legge 14 maggio 1881, n. 198, serie III (art. 9 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, e R. decreto 16 novembre 1919, n. 2237)	1,100,000 —
329	Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per la parziale estinzione del prestito di 150 milioni di lire contratto dal comune di Roma per la esecuzione del piano regolatore, e assunta a carico dello Stato ai sensi dell'art. 2 della legge 15 luglio 1911, n. 755, e quote a carico dello Stato della annualità per mutui successivi e per spese accessorie ai detti mutui contratti dal comune di Roma con la Cassa depositi e prestiti a norma della stessa legge (15ª rata) (Spesa obbligatoria)	6,063,234.98
330	Contributo del Tesoro per spese di istruzione e beneficenza all'estero, sostenute dalla Direzione generale del fondo per il culto	2,870,000 —
330 bis	Contributo all'Amministrazione del fondo per il culto, per corrispondere i miglioramenti economici al clero del Regno (Regi decreti 19 settembre 1921, n. 1283; 2 febbraio 1922, n. 164; 9 luglio 1923, nn. 1635 e 1636, e 10 aprile 1924, n. 726)	38,000,000 —
331	Somma da corrispondersi alla Repubblica di San Marino a titolo di assegnazione straordinaria di cui all'art. 1 della convenzione addizionale 24 giugno 1921, approvata con la legge 31 agosto 1921, n. 1488	*per memoria*
332	Aumento fino alle lire 1500 degli assegni supplementari che si concedono ai parroci del Regno (decreti Luogotenenziali 17 marzo 1918, n. 396, e 6 luglio 1919, n. 1156) . .	10,300,000 —
333	Contributo all'Amministrazione del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per metterla in grado di adempiere ai fini di suo istituto e per pagare ai parroci, contemplato nel n. 3 dell'art. 2 della legge 19 giugno 1873, n. 1402. un aumento corrispondente ai cinque decimi dell'abbuono ora percepito in applicazione della legge medesima	600,000 —
334	Rimborsi dovuti a società ferroviarie per le perdite derivanti dalle tariffe eccezionali instituite con i Regi decreti 24 giugno, 27 luglio e 3 agosto 1903, nn. 249, 369 e 378; e 11 luglio, 22 settembre e 7 novembre 1904, nn. 429, 569 e 636 (legge 16 giugno 1907, n. 385, portante provvedimenti per la riduzione delle tariffe ferroviarie).	25,000 —
335	Sussidio alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari (art. 43 del R. decreto 19 aprile 1923, n. 1000) (4ª delle dieci annualità)	250,000 —
336	Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti per differenze nel saggio d'interessi sui mutui concessi ai Comuni e per contributo nel pagamento delle annualità (Spesa obbligatoria)	4,109,437.57

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925.
337	Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle anticipazioni da essa fatte in conto del mutuo di L. 2,600,000 da somministrarsi all'Istituto di S. Spirito ed Ospedali riuniti di Roma, giusta la legge 18 giugno 1914, n. 557.	100,000 —
338	Rimborso alle Amministrazioni provinciali delle spese di spedalità sostenute per il ricovero nei manicomi di militari colpiti da infermità mentali provocate da cause di servizio dipendenti dalla guerra (decreto Luogotenenziale 21 giugno 1917, n. 1157)	500,000 —
339	Rimborso all'Opera nazionale dei combattenti della quota non superiore all'uno per cento degli interessi a carico dell'opera stessa per le anticipazioni sulle polizze di assicurazioni concesse a favore dei combattenti (articoli 6 e 11 del R. decreto 7 marzo 1920, n. 283)	1,500,000 —
340	Rimborso alla Provincia ed ai Comuni della Basilicata delle rispettive sovrimposte sui fabbricati in corrispondenza alla esenzione d'imposta concessa coll'art. 69 della legge 31 marzo 1904, n. 140 (Spesa obbligatoria) . . .	270,000 —
341	Imposta sui terreni corrispondenti alla riduzione non accordata ai proprietari in provincia di Potenza aventi un reddito imponibile superiore a L. 8000 e da versarsi alla Cassa provinciale del credito agrario della stessa Provincia (art. 66 della legge 31 marzo 1904, n. 140) (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
342	Assegno annuo da corrispondersi dal Demanio dello Stato all'Istituto internazionale di agricoltura ai termini del R. decreto 23 maggio 1920, n. 724, e da rimborsarsi dall'Opera nazionale dei combattenti sulle rendite delle tenute già in dotazione della Corona, trasferite in proprietà dell'Opera stessa	300,000 —
343	Contributo del Demanio al comune di Bagni di Montecatini per il pagamento della differenza fra l'interesse normale dovuto alla Cassa depositi e prestiti e quello 3 per cento a carico del Comune stesso pei due prestiti contratti per la fognatura, e quota di ammortamento del mutuo di L. 225,000 da pagarsi alla Cassa stessa - parte non coperta dalla quota di utili spettante al Demanio per l'esercizio delle terme	*per memoria*
344	Quota di concorso per la integrazione provvisoria delle deficenze verificatesi nei bilanci dei Comuni del Mezzogiorno continentale, della Sicilia e della Sardegna in dipendenza delle disposizioni sui tributi locali di cui al titolo III della legge 15 luglio 1906, n. 383, (articolo 5 della legge 24 marzo 1907, n. 116; art. 6 della legge 14 luglio 1907, n. 538; legge 30 dicembre 1910, n. 901; R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1484; legge 16 giugno 1912, n. 614; R. decreto 4 agosto 1913, n. 1134, e legge 11 giugno 1914, n. 569)	*per memoria*
		65,087,672.55
	Spese diverse.	
345	Somministrazione alla Colonia Eritrea della somma occorrente per la costruzione della linea ferroviaria Asmara-Cheren-Agordat-Setit e per la relativa dotazione del materiale di trazione e rotabile (leggi 6 luglio 1911, n. 763; 22 giugno 1913, n. 765, e 1° aprile 1915, n. 448, nonchè decreto Luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 119) (6ª ed ultima rata)	4,000,000 —
346	Somministrazione al Governo della Somalia Italiana dei fondi occorrenti per la costruzione in quella Colonia del tronco ferroviario Mogadiscio-Bur Hacaba-Baidoa della ferrovia Mogadiscio-Confine etiopico e per l'acquisto del relativo materiale rotabile e di trazione (decreto Luogotenenziale 12 settembre 1918, n. 1394 (7ª ed ultima rata).	1,000,000 —
347	Somministrazione al bilancio della Tripolitania e della Cirenaica per la costruzione di strade ferrate e per la dotazione del relativo materiale rotabile e di trazione, autorizzata fino a L. 100,000,000 col decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 808 (5ª rata)	10,000,000 —
348	Interessi 4 per cento dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle somme fornite in conto dell'anticipazione disposta colla legge 1° aprile 1915, n. 448, per completare il primo gruppo di lavori del porto di Messina e per altri lavori accessori	80,000 —

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925.
Numero	Denominazione	
349	Interessi 4 per cento dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle somme fornite in conto dell'anticipazione autorizzata col decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 808, per somministrazione al bilancio della Tripolitania e della Cirenaica per costruzione di strade ferrate e per la relativa dotazione di materiale rotabile e di trazione . .	1,360,000 —
350	Interessi 4 per cento sulle anticipazioni fatte dalla Cassa depositi e prestiti in conto della somma di L. 18,000,000, autorizzata dall'articolo 1 del decreto Luogotenenziale 12 settembre 1918, n. 1394, per la costruzione del tronco Mogadiscio-Bur Hacaba-Baidoa della ferrovia Mogadiscio-Confine etiopico e per la dotazione del relativo materiale rotabile e di trazione	680,000 —
351	Interessi e quote d'interessi dovute alla Cassa depositi e prestiti sulle somme fornite per le ferrovie della Colonia Eritrea e per lavori straordinari di pubblica utilità nella stessa Colonia	2,475,457.02
352	Interessi 4 per cento, dovuti alla Cassa depositi e prestiti sul mutuo di L. 9,000,000 somministrato per la concessione di mutui ai Comuni per integrarne l'opera di soccorso a favore dei rimpatriati bisognosi, a termini della legge 17 marzo 1915, n. 237 - Interessi scadibili il 31 ottobre 1924 compresi nella quinta annualità .	153,763.58
353	Ammontare del 30 per cento del tributo fondiario erariale sui terreni, riscosso nelle provincie di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria sulle rendite imponibili superiori a L. 6000 destinato alla estinzione delle anticipazioni e al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle anticipazioni con interessi 4 per cento da estinguersi in 25 anni autorizzate con gli articoli 46 e 47 della legge 25 giugno 1906, n. 255 (Spesa d'ordine).	240,000 —
354	Ammontare del 30 per cento del tributo fondiario erariale sui terreni, riscosso nei compartimenti catastali napoletano, siciliano e sardo escluse le provincie di Napoli (legge 15 luglio 1906, n. 383, articoli 6 e 7), e di Potenza (legge 31 marzo 1904, n. 140, titolo I) ed in quelli calabresi (legge 25 giugno 1906, n. 255, articoli 46 e 47) sulle rendite imponibili superiori a L. 6000, destinato alla estinzione delle anticipazioni e al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle anticipazioni con interesse 4 per cento da estinguersi in 25 anni (Spesa d'ordine)	1,600,000 —
355	Pensioni da pagarsi per conto della Monarchia austro-ungarica a termine dell'art. 8 della convenzione A, approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137 (Spesa d'ordine) .	500 —
356	Spesa per indennità dovuta ai termini dell'art. 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente art. 148 (Spesa obbligatoria)	25,000 —
357	Restituzione eventuale di rendite e capitali già appartenenti alle Confraternite romane indemaniate, in conseguenza di dismissioni di beni ordinati e da ordinarsi in conformità dell'art. 1 della legge 30 luglio 1896, n. 343, e restituzione al Demanio di somme versate al Tesoro in più delle dovute in conseguenza dell'amministrazione dei beni già appartenenti a dette Confraternite, tenuta dal Demanio prima dell'applicazione di detta legge (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
358	Spese di indemaniamento e di amministrazione dei beni delle Confraternite romane di cui all'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980, e spese per imposte ed oneri sui beni indemaniati (Spesa obbligatoria)	600 —
359	Somme riscosse al netto dei pagamenti per la gestione dal 1° settembre 1896, dei beni appresi alle Confraternite romane, da pagarsi dal Demanio alla Congregazione di carità di Roma, in esecuzione della legge 30 luglio 1896, n. 343 (Spesa obbligatoria e d'ordine)	300 —
360	Somma da pagarsi per la cessione al tesoro dello Stato di quote di indennità dovute dalla Cina a Missioni ed a privati a termini dell'art. 9 della legge 18 giugno 1911, n. 543	*per memoria*
361	Interessi passivi nella misura dell'1.50 per cento da corrispondersi alla Banca d'Italia sul conto corrente pel servizio di tesoreria provinciale ai sensi dell'art. 12 della convenzione 30 ottobre 1894 approvata con R. decreto 10 dicembre 1894, n. 533, convertito nella legge 8 agosto 1895, n. 486 (Spesa obbligatoria)	2,000,000 —
362	Quote di indennità cinesi dovute ai privati, in conformità al protocollo di pace firmato il 7 settembre 1901 fra i rappresentanti del Governo cinese e quelli delle Potenze interessate	500,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925
363	Ammontare degli utili netti derivanti al Tesoro dalle operazioni relative ai mutui per opere pubbliche e dal conto corrente di cui agli articoli 2 e 4 del R. decreto 22 settembre 1914, n. 1028, da trasformarsi in valuta aurea ad ulteriore accrescimento del fondo di garanzia dei biglietti di Stato	*per memoria*
365	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti dei fondi necessari per l'esecuzione dei Regi decreti 31 luglio 1919, n. 1304, e 7 settembre 1919, n. 1730, e della legge 26 dicembre 1920, n. 1827, e del R. decreto 29 dicembre 1921, n. 1964, relativi all'indennità caro-viveri ai pensionati del Monte pensioni insegnanti elementari	15,000,000 —
366	Interessi nella misura del 4 e dell'1 per cento dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle somme da essa mutuate senza interessi o al saggio ridotto del 3 per cento a favore di Comuni, Provincie e Consorzi per l'esecuzione di opere pubbliche a sollievo della disoccupazione (articolo 1 del R. decreto-legge 10 agosto 1920, n. 1140)	11,500,000 —
366 bis	Interessi da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti sulle somministrazioni di fondi per anticipazioni alle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 28 dicembre 1922, n. 1884 (Spesa obbligatoria)	400,000 —
367	Concorso dovuto dallo Stato ai Comuni ed alle Provincie nella misura del 2 per cento delle somme vigenti a mutuo al principio di ciascun anno sui prestiti contratti con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti per la corresponsione della indennità di caro-viveri e degli aumenti di stipendio agli impiegati, agenti e salariati dipendenti dai Comuni e dalle Provincie, ai termini dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 26 luglio 1917, numero 1181, e dell'art. 8, lettera c), del decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107	200,000 —
368	Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti quale differenza tra il saggio normale e quello di favore dei mutui da concedersi alle Provincie ed ai Comuni per metterli in grado di corrispondere ai dipendenti impiegati, agenti e salariati l'indennità stabilita dal decreto Luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1181 (decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1770)	6,500,000 —
369	Quota a carico dell'Italia nelle spese per la costituzione ed il funzionamento del Segretariato generale della Lega delle Nazioni	8,000,000 —
370	Spese per dazi doganali e trasporti inerenti ai risarcimenti dovuti dagli Stati nemici in base ai trattati di pace	6,000,000 —
371	Assegnazione per assicurare da parte dello Stato agli istituti di credito delle nuove Provincie non aventi scopo di lucro, per una durata non eccedente i 25 anni, la garanzia di cui all'art. 3 del R. decreto 9 dicembre 1920, n. 1883, in corrispondenza della responsabilità degli Enti verso i depositanti	15,000,000 —
372	Assegnazione al comune di Venezia, per venti anni a decorrere dal 1° gennaio 1924, di cui all'art. 7 del R. decreto 9 dicembre 1923, n. 3233, sul provento della maggiore tassa di L. 0.50 per ogni tonnellata metrica di merce sbarcata od imbarcata, tanto nella stazione marittima, quanto a porto Marghera (2ª rata)	250,000 —
372 bis	Quota assunta a carico dello Stato per conto del comune di Livorno e quota parte a carico dello Stato nelle opere di sistemazione e di ampliamento del nuovo porto industriale di Livorno, e interessi 6 per cento sulle somme contabilizzate e non pagate durante ed al termine dell'esecuzione dei lavori (art. 4 del R. decreto 16 dicembre 1923, n. 3249) (Spesa obbligatoria)	45,000 —
373	Somministrazione all'azienda delle Ferrovie dello Stato delle somme occorrenti per la gestione relativa alle materie prime, materiale da costruzione, bestiame ed ogni altra merce da ottenere dagli Stati ex-nemici in conto di riparazioni dei danni di guerra (R. decreto 14 marzo 1921, n. 445)	5,000,000 —
374	Rimborso alla Cassa nazionale per gli infortuni degli operai sul lavoro, dell'ammontare dei pagamenti da essa effettuati, delle rendite di infortunio sul lavoro, dovute ai cittadini del Trentino dagli Istituti di previdenza aventi sede oltre la linea di armistizio (R. decreto 1° settembre 1920, n. 1284)	1,500,000 —
375	Spese per fornitura di tondelli monetati ed accessori normali e per l'acquisto di metalli destinati alla monetazione (R. decreto 21 gennaio 1923, n. 215)	*per memoria*

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925
376	Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti per effetto della surroga dei depositanti della Cassa postale di risparmio di Vienna (Regi decreti-legge 9 novembre 1921, n. 1871, e 22 luglio 1923, n. 1817)	2,500,000 —
377	Pensioni agli ex-impiegati della Banca austro-ungarica di nazionalità italiana (R. decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2478)	100,000 —
378	Somma occorrente per il pagamento del canone « a forfait » di franchi oro 6,000,000, di cui all'art. 29 dell'accordo 29 marzo 1923, per la sistemazione della Südbahn, approvato con R. decreto 12 luglio 1923, n. 1816	26,000,000 —
379	Somma occorrente per il pagamento del contributo annuo di due franchi oro per ogni tonnellata di merce in transito al porto di Trieste, in eccedenza a 650,000 tonnellate annue ai termini dell'art. 25, n. 25, dell'accordo 29 marzo 1923 per la sistemazione della Südbahn, approvato con R. decreto 12 luglio 1923, n. 1816	17,000,000 —
380	Somma per l'eventuale pagamento per conto dell'Austria, in dipendenza della garanzia assunta fino all'importo massimo di franchi oro 6,760,000, ai termini dell'art. 36 dell'accordo 29 marzo 1923 per la sistemazione della Südbahn, approvato con R. decreto 12 luglio 1923, n. 1816	*per memoria*
381	Somma occorrente per l'eventuale pagamento per conto dell'Ungheria in dipendenza della garanzia assunta nei limiti della somma massima di franchi oro 3,300,000 ai sensi dell'art. 43 dell'accordo 29 marzo 1923 per la sistemazione della Südbahn, approvato con R. decreto 12 luglio 1923, n. 1816	*per memoria*
382	Somma occorrente pel pagamento dei titoli redimibili del debito pubblico prebellico austriaco, posto a carico dell'Italia (Regi decreti 3 novembre 1921, n. 1584, e 24 giugno 1923, n. 1428)	2,000,000 —
		141,110,620.60

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925
	Contributi e concorsi in dipendenza di pubbliche calamità.	
383	Metà a carico dello Stato delle annualità d'interessi e d'ammortamento relative ai mutui ammortizzabili in 50 anni concessi dalla Cassa depositi e prestiti a Provincie e Comuni, anche nell'interesse degli istituti di beneficenza o di altri Enti morali, allo scopo esclusivo di procurar loro i mezzi per riparare i danni causati dal terremoto (art. 13, legge 25 giugno 1906, n. 255) (Spesa obbligatoria)	5,000 —
384	Rimborso alle Provincie ed ai Comuni della Calabria delle sovrimposte comunali e provinciali sull'imponibile dei fabbricati sgravato in causa del terremoto e non compensato con imponibile nuovo comunque derivante (articolo 3 della legge 14 luglio 1907, n. 538, e art. 2 della legge 25 giugno 1908, n. 355) (Spesa obbligatoria)	290,000 —
385	Contributo dello Stato nel pagamento delle semestralità dei mutui contratti da privati e da istituti di beneficenza, di istruzione e di educazione per nuove costruzioni, ricostruzioni e riparazioni di fabbricati nelle località danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908, articolo 265 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, e decreto Luogotenenziale 8 maggio 1919, n. 836, e R. decreto 3 maggio 1920, n. 545 (Spesa obbligatoria)	5,000,000 —
386	Metà a carico dello Stato nelle spese di ammortizzazione di mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai Comuni di cui all'art. 1° della legge 12 gennaio 1909, n. 12, portante provvedimenti in dipendenza del terremoto calabro-siculo del 28 dicembre 1908, per l'esecuzione di piani regolatori e di ampliamenti dei centri urbani e rispettive frazioni (art. 118 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399) (Spesa obbligatoria)	2,100,000 —
387	Contributo diretto dello Stato a favore dei proprietari che abbiano costruito, ricostruito e riparato a proprie spese gli edifici distrutti o danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (articoli 331 e 335 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, e R. decreto 3 maggio 1920, n. 545) (Spesa obbligatoria)	2,000,000 —

Numero	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925.
388	Contributo diretto dello Stato nella misura del 50 per cento a favore dell'Unione edilizia nazionale per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni degli edifici passati in sua proprietà ai sensi degli articoli 351, n. 2, 355 e seguenti del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, e R. decreto 3 maggio 1920, n. 545 (Spesa obbligatoria)	6,000,000 —
389	Concorso dello Stato sui mutui ipotecari a favore dei danneggiati dall'eruzione dell'Etna del 1910 (art. 1 della legge 21 luglio 1911, n. 841, e 15 della legge 12 luglio 1912, n. 772) (Spesa obbligatoria)	500 —
390	Contributo dello Stato nella spesa di ammortamento dei mutui contratti dai danneggiati dai terremoti del 25 agosto 1909 nelle provincie di Siena e Grosseto e 7 giugno 1910 nelle provincie di Avellino, Potenza e nei comuni di Baronissi, Calvanico e Laviano in provincia di Salerno per la riparazione dei fabbricati danneggiati o distrutti (articoli 2 e 8, comma 2, della legge 13 luglio 1910, n. 467) (Spesa obbligatoria)	40,000 —
391	Somma da versare alla Cassa depositi e prestiti e corrispondente alla metà degli interessi sui mutui contratti dai Comuni danneggiati dai terremoti del 25 agosto 1909 nelle provincie di Siena e Grosseto e 7 giugno 1910 nelle provincie di Avellino e Potenza e nei comuni di Baronissi, Calvanico e Laviano in provincia di Salerno, per riparare i danni cagionati dai terremoti medesimi (art. 6 della legge 13 luglio 1910, n. 467) (Spesa obbligatoria) .	1,000 —
392	Contributo dello Stato nelle spese per il pagamento degli interessi sui mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti dalle Amministrazioni provinciali e comunali danneggiate dalle alluvioni, dai nubifragi e dalle mareggiate dell'ultimo quadrimestre 1910 per le opere di cui all'art. 4 della legge 13 aprile 1911, n. 311, e dalle alluvioni, piene e frane nelle provincie di Aquila, Avellino, Benevento, Campobasso, Chieti e Teramo di cui al decreto Luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1679 (Spesa obbligatoria)	140,000 —
393	Contributo dello Stato nelle spese di ammortamento dei mutui contratti dai privati e dagli istituti pubblici di beneficenza per la riparazione, ricostruzione e nuova costruzione dei fabbricati urbani e rustici, degli opifici e degli stabilimenti termali; nonchè pel ripristino della cultura nei fondi danneggiati o distrutti dai nubifragi o dalle mareggiate dell'ultimo quadrimestre 1910 nelle provincie di Napoli, Salerno e Porto Maurizio (art. 5 della legge 13 aprile 1911, n. 311) (Spesa obbligatoria) . . .	50,000 —
394	Contributo diretto dello Stato non superiore a L. 1000 per le opere eseguite o da eseguirsi di cui all'art. 5 della legge 13 aprile 1911, n. 311, e all'art. 1 della legge 21 luglio 1911, n. 841 (art. 8 della legge 19 luglio 1914, n. 761) (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
395	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi della quota d'ammortamento di un mutuo fino al massimo di L. 20,000 che il comune di Castiglione di Sicilia è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti (articolo 9 della legge 12 luglio 1912, n. 772) (Spesa obbligatoria)	437.57
396	Contributo dello Stato nelle spese di ammortamento dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti dalle Amministrazioni provinciali e comunali per le opere di cui agli articoli 1 e 5 del R. decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, convertito nella legge 12 luglio 1912, n. 772 (Spesa obbligatoria)	25,000 —
397	Contributo dello Stato nella spesa d'ammortamento di mutui contratti dai privati e da istituti pubblici di beneficenza per le riparazioni, ricostruzioni e nuova costruzione dei fabbricati urbani e rustici e degli opifici danneggiati o distrutti dalle alluvioni, dalle mareggiate, dal terremoto o dall'eruzione di cui all'art. 1, lettere b) e d) del R. decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, nonchè pel ripristino della coltura nei fondi danneggiati o per la ricostruzione in altre terre della proprietà distrutta (articoli 6 del R. decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, e 12 della legge 12 luglio 1912, n. 722) (Spesa obbligatoria) . . .	100,000 —
398	Contributo dello Stato a favore dei privati e degli istituti pubblici di beneficenza per le opere eseguite e da eseguire, di cui all'art. 6 del R. decreto 21 dicembre 1911, n. 1471 (articoli 12 della legge 12 luglio 1912, n. 772, e 8 della legge 19 luglio 1914, n. 761) (Spesa obbligatoria) .	*per memoria*
399	Contributi e concorsi dello Stato in dipendenza del terremoto 8 maggio 1914 (articoli 5, 6, 7, e 8 della legge 19 luglio 1914, n. 761) (Spesa obbligatoria)	300,000 —

CAPITOLI Numero	Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925.
400	Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle anticipazioni da essa fatte agli Enti danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915 e corrispondenti alle sovrimposte delle quali rimane sospesa la riscossione (art. 9 della legge 1° aprile 1915, n. 476 e art. 1 del decreto Luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 617)	10,000 —
401	Contributo dello Stato nel pagamento del 50 per cento delle semestralità comprensive degli interessi al 4.50 per cento e dell'ammortamento o contributo dello Stato nel pagamento della metà dell'ammontare complessivo degli interessi al 4.50 per cento sui mutui di favore concessi per lavori eseguiti o da eseguire dai danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915 a seconda che siano provvisti di un imponibile complessivo inferiore o superiore alle L. 5000 (art. 1, n. 1, lettera a), e n. 2, lettera a), del R. decreto 13 maggio 1915, n. 775) (Spesa obbligatoria).	140,000 —
402	Contributo diretto dello Stato per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni eseguite o da eseguire dai danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915. Corresponsione del decimo sui contributi stessi nel caso di cessioni a società anonime o cooperative di lavoro o all'Unione edilizia nazionale, che assumano i lavori suddetti (articoli 1, 31, 32, 33, 34 e 35 del R. decreto 13 maggio 1915, n. 775; art. 1 del decreto Luogotenenziale 4 febbraio 1917, n. 151; R. decreto 3 maggio 1920, n. 545, e R. decreto 16 novembre 1921, n. 1705) (Spesa obbligatoria) . . .	12,000,000 —
403	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti da Provincie e da Comuni (questi ultimi anche nell'interesse degli istituti di beneficenza o di altri Enti morali) allo scopo di procurarsi i mezzi per le spese a loro carico occorrenti per le riparazioni o le ricostruzioni degli edifici pubblici e di uso pubblico danneggiati o distrutti dal terremoto del 13 gennaio 1915 (art. 2 del decreto-legge 21 gennaio 1915, n. 27) (Spesa obbligatoria) . . .	40,000 —
404	Metà a carico dello Stato nelle spese di ammortamento di mutui della Cassa depositi e prestiti ai Comuni danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915, per la esecuzione dei piani regolatori e di ampliamento del loro centro urbano e rispettive frazioni (art. 6 del decreto Luogotenenziale 29 aprile 1915, n. 582) (Spesa obbligatoria).	100,000 —
405	Assegnazione occorrente per corrispondere ai Comuni ed alle Provincie danneggiate dal terremoto del 13 gennaio 1915 e compresi nell'elenco approvato con R. decreto 7 febbraio 1915, n. 72, la differenza fra l'ammontare della sovrimposta sui terreni e sui fabbricati riscossa nel 1914 e quella che sarà applicata per i successivi anni fino al 1923, ed ai Comuni di cui all'art. 1 del R. decreto 5 febbraio 1915, n. 62, la differenza di cui trattasi limitatamente alla sovrimposta sui fabbricati per il periodo predetto (art. 6 del R. decreto 21 gennaio 1915, n. 27, decreto Luogotenenziale 3 febbraio 1918, n. 347, e art. 3 del R. decreto 16 novembre 1921. n. 1705) (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
406	Contributo diretto dello Stato per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni eseguite e da eseguire dai danneggiati dai terremoti delle provincie di Pesaro e Forlì. Corresponsione del decimo sui contributi nel caso di cessione a società anonime o cooperative di lavoro che assumano i lavori di cui sopra (articoli 1, 31, 32, 33, 34 e 35 del decreto Luogotenenziale 5 novembre 1916, numero 1518, e art. 4 del R. decreto 16 novembre 1921, numero 1705) (Spesa obbligatoria)	700,000 —
407	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, sui mutui contratti dalla Cassa depositi e prestiti da Provincie e da Comuni (questi ultimi anche nell'interesse degli istituti di beneficenza e di altri Enti morali) allo scopo di procurarsi i mezzi per le spese a loro carico occorrenti per le riparazioni o le ricostruzioni degli edifici pubblici o di uso pubblico danneggiati dai terremoti nelle provincie di Pesaro e di Forlì (art. 1, lettera d), del decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1056) (Spesa obbligatoria)	15,000 —
408	Contributo dello Stato nel pagamento del 50 per cento delle semestralità, comprensive degli interessi al 4.50 per cento e dell'ammortamento o contributo diretto dello Stato nel pagamento della metà dell'ammontare complessivo degli interessi al 4.50 per cento sui mutui di favore concessi per lavori eseguiti o da eseguire dai danneggiati dal terremoto nelle provincie di Arezzo, Perugia, Firenze e Roma, a seconda che siano provvisti di un imponibile inferiore o superiore alle L. 5000 (art. 1, n. 1, lettera a), e n. 2, lettera a), del decreto Luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1518; art, 2 del decreto Luogotenenziale	

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925
	29 aprile 1917, n. 697; decreto Luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2080; R. decreto 8 luglio 1919, n. 1384, e R. decreto 12 marzo 1920, n. 503) (Spesa obbligatoria) .	350,000 —
409	Contributo diretto dello Stato per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni eseguite e da eseguire dai danneggiati dai terremoti nelle provincie di Arezzo, Perugia e Firenze. Corresponsione del decimo sui contributi nel caso di cessione a società anonime o cooperative di lavoro che assumano i lavori di cui sopra (articoli 1, 31, 32, 33, 34 e 35 del decreto Luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1518, richiamato dall'art. 2 del decreto Luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 697; art. 1 del decreto Luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2080; art. 1 del R. decreto 8 luglio 1919, n. 1384; R. decreto 12 marzo 1920, n. 503 e R. decreto 16 novembre 1921, n. 1705) (Spesa obbligatoria)	3,000,000 —
410	Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle anticipazioni da essa fatte agli Enti danneggiati dal terremoto 6-7 settembre 1920 e corrispondenti alla sovrimposta della quale rimane sospesa la riscossione (art. 14 del Regio decreto 10 marzo 1921, n. 227) (Spesa obbligatoria).	*per memoria*
411	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti da Provincie e Comuni (questi ultimi anche nell'interesse degli istituti di beneficenza e di altri Enti morali) allo scopo di procurarsi i mezzi a loro carico occorrenti per le riparazioni e le ricostruzioni degli edifici pubblici o di uso pubblico danneggiati dai terremoti nelle provincie di Arezzo e di Perugia (articolo 1, lettera d), decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1056; art. 1 decreto Luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 697; art. 3 del decreto Luogotenenziale 7 ottobre 1917, n. 1807; decreto Luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2080; R. decreto 8 luglio 1919, n. 1384, e R. decreto 12 marzo 1920, n. 503) (Spesa obbligatoria) .	30,000 —
412	Contributo dello Stato per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni eseguite e da eseguire dai danneggiati dal terremoto del 6-7 settembre 1920 nella Lunigiana e nella Garfagnana. Corresponsione del decimo sui contributi nel caso di cessione a società anonime o cooperative di lavoro che assumano i lavori predetti (articoli 1, 31, 32, 33, 34 e 35 del decreto Luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1518; R. decreto 3 maggio 1920, n. 545, e R. decreto 23 settembre 1920, n. 1315) (Spesa obbligatoria) .	2,200,000 —
413	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti da Provincie e Comuni (questi ultimi anche nell'interesse degli istituti di beneficenza e di altri Enti morali) allo scopo di procurarsi i mezzi occorrenti per le riparazioni e ricostruzioni degli edifici pubblici o di uso pubblico danneggiati dal terremoto del 6-7 settembre 1920 (articoli 2, 3 e 4 del decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1056, e 22 del R. decreto 23 settembre 1920, n. 1315) (Spesa obbligatoria)	20,000 —
413 *bis*	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, nella misura della metà, per mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti dalle Amministrazioni provinciali e comunali del Friuli e del Lazio, per far fronte alle spese a proprio carico per lavori di consolidamento di opere stradali ed idrauliche danneggiati da alluvioni (art. 2 del R. decreto-legge 3 marzo 1924, n. 289) (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
414	Anticipazioni ai privati, a sensi dell'art. 1 del R. decreto 27 settembre 1923, n. 2309, delle quote semestrali del contributo dello Stato nella spesa per la ricostruzione o la riparazione delle case distrutte o danneggiate dai terremoti del 28 dicembre 1908 e del 13 gennaio 1915 . . .	50,000,000 —
415	Contributo dello Stato a favore dei danneggiati dai terremoti del 2 dicembre 1917, 10 novembre 1918, e 29 giugno 1919 (R. decreto 23 dicembre 1923, n. 2873)	2,000,000 —
416	Anticipazione dei contributi diretti dello Stato ai danneggiati dal terremoto del 6 e 7 settembre 1920 (terremoto tosco-emiliano) (R. decreto 27 gennaio 1924, n. 107 - 1ª delle 8 annualità)	6,250,000 —
		92,906,937.57
	Spese per la beneficenza romana.	
417	Contributo del tesoro dello Stato a favore della beneficenza pubblica romana (art. 11 della legge 30 luglio 1896, n. 343)	230,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925.
418	Contributo del tesoro dello Stato a favore dell'Istituto di Santo Spirito in Sassia e degli Ospedali riuniti di Roma (art. 11 della legge 30 luglio 1896, n. 343; legge 3 febbraio 1898, n. 48, e art. 3 della legge 8 luglio 1903, numero 321)	970,000 —
419	Contributo eventuale dello Stato a favore della Congregazione di carità di Roma, in esecuzione dell'art. 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343, sulla beneficenza di Roma (Spesa obbligatoria)	300,000 —
420	Corresponsione all'Istituto di Santo Spirito ed agli Ospedali riuniti di Roma a pareggio del fabbisogno annuale (legge 8 luglio 1903, n. 321, regolamento 5 marzo 1905, n. 186; art. 8 della legge 18 giugno 1908, n. 286, e art. 2 del R. decreto 18 aprile 1920, n. 481)	4,500,000 —
421	Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti, per l'ammortamento del mutuo concesso all'Istituto di Santo Spirito e Ospedali riuniti di Roma per effetto dell'art. 1 della legge 18 giugno 1908, n. 286 (17ª delle 50 annualità) e per effetto dell'art. 1 del R. decreto 18 aprile 1920, n. 481 (6ª delle 50 annualità) per effetto dell'art. 1 del R. decreto 18 aprile 1920, n. 481 (6ª delle 50 annualità) e per effetto del R. decreto 11 marzo 1923, n. 584 (5ª delle 50 annualità)	1,987,693.54
422	Concorso dello Stato da corrispondersi al Pio istituto di Santo Spirito e Ospedali riuniti di Roma in ragione di L. 0.50 per ciascuna degenza in più verificatasi in confronto delle degenze del 1906 ai sensi e alle condizioni indicate nell'art. 2 del R. decreto 18 aprile 1920, n. 481	*per memoria*
423	Corresponsione all'Amministrazione degli Ospedali riuniti di Roma delle quote di spedalità per degenti dei quali non fu possibile all'Amministrazione suddetta accertare il domicilio di origine ed addebitarne il Comune (art. 9 della legge 18 giugno 1908, n. 286)	600,000 —
424	Concorso straordinario dello Stato a pareggio di bilancio nella spesa dipendente da miglioramenti economici al personale del Pio istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma (art. 3 del R. decreto 18 aprile 1920, n. 481)	3,200,000 —
		11,787,693.54

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925.
	Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio.	
	Spese di assistenza ai reduci della guerra ed alle famiglie dei caduti.	
425	Rimborso alle ferrovie ed alle linee di navigazione esercitate dallo Stato del prezzo dei viaggi gratuiti in terza classe a tariffa militare, concessi ai minorenni ed agli interdetti per infermità di mente, rimasti orfani a causa della guerra ed alle persone che li accompagnano (decreto Luogotenenziale 7 marzo 1918, n. 440)	200,000 —
426	Sussidi temporanei ai Comitati provinciali ed agli istituti per la protezione degli orfani di guerra e spese varie per l'applicazione della legge 18 luglio 1917, n. 1143	30,000,000 —
427	Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra per i fini di cui alla legge 25 marzo 1917, n. 481	20,000,000 —
428	Contributo a favore dell'Associazione nazionale dei mutilati e degli invalidi di guerra con sede in Milano per i servizi di assistenza e di avviamento alla rieducazione e di collocamento a favore dei mutilati e degli invalidi stessi decreto Luogotenenziale 19 dicembre 1918, n. 2055)	500,000 —
429	Assegnazione straordinaria per contributi e sovvenzioni a Enti, sussidi ed altre provvidenze a favore dei mutilati e invalidi di guerra, da attuarsi dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra di cui al decreto Luogotenenziale 19 dicembre 1918, n. 2055	1,000,000 —
429 *bis*	Spesa relativa al servizio pel collocamento degli invalidi di guerra, ai termini della legge 25 agosto 1903, n. 1312, e del R. decreto 22 gennaio 1922, n. 92	300,000 —
		52,000,000 —
	Spese per i risarcimenti dei danni di guerra e per le nuove Provincie.	
430	Indennità per risarcimento dei danni di guerra pagate in obbligazioni del debito pubblico al 3.50 per cento denominate « Obbligazioni delle Venezie »	1,500,000,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925.
431	Saldi in contanti delle indennità per risarcimento dei danni di guerra pagate in obbligazioni del debito pubblico al 3.50 per cento denominate « Obbligazioni delle Venezie » e spese di emissione delle obbligazioni medesime . . .	30,000,000 —
431 bis	Spese per i servizi civili nella provincia del Carnaro. . .	- 6,000,000 —
		1,536,000,000 —
	Spese per i servizi di stralcio del cessato Ministero per le terre liberate passati in parte al Ministero delle finanze.	
432	Personale straordinario e diurnista - Retribuzioni e mercedi	60,000 —
433	Indennità temporanea mensile al personale (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314; e Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, e 3 giugno 1920 n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853)	70,000 —
434	Spese per l'impianto ed il funzionamento delle Commissioni, dei reparti speciali, presso le Intendenze e le Direzioni di finanza, presso gli uffici tecnici di finanza, presso le agenzie ed i referati delle imposte e presso gli uffici del registro incaricati dell'accertamento dei danni di guerra e della liquidazione e pagamento delle relative indennità e per tutte le altre operazioni inerenti a tale servizio (art. 26 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, art. 1 del R. decreto 24 luglio 1919, n. 1425, e Regi decreti 18 aprile 1920, nn. 579 e 580).	8,000,000 —
435	Spese per somministrazioni in natura a privati e ad Enti pubblici danneggiati per fatto di guerra e per eventuale trasporto e collocamento degli oggetti somministrati (art. 6 e 26 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426)	*per memoria*
436	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti meritevoli (Art. 63 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290)	50,000 —
437	Premi di operosità e di rendimento ai sensi dell'art. 63 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, al personale addetto agli uffici provinciali ed alle Commissioni per lavori relativi all'accertamento ed alla liquidazione dei danni di guerra, ed ai funzionari di altre Amministrazioni eventualmente incaricati di compiti inerenti al servizio medesimo	500,000 —
		8,680,000 —
	Spese pei servizi delle liquidazioni di guerra.	
438	Spese di qualsiasi natura per le liquidazioni delle gestioni di guerra e per il funzionamento dei servizi relativi alle liquidazioni medesime	2,000,000 —
439	Premi di operosità e rendimento al personale addetto ai servizi delle liquidazioni di guerra.	400,000 —
440	Spese per il funzionamento dei collegi arbitrali di cui ai decreti Luogotenenziali 16 giugno 1918, n. 844, e 17 novembre 1918, n. 1698, ed alla legge 29 dicembre 1921, n. 1979	50,000 —
441	Premi di operosità e di rendimento al personale addetto ai collegi arbitrali di cui ai decreti Luogotenenziali 16 giugno 1918, n. 844, e 17 novembre 1918, n. 1698, ed alla legge 29 dicembre 1921, n. 1979	50,000 —
442	Rimborsi di somme indebitamente riscosse per ricuperi deliberati dalle Commissioni parlamentari d'inchiesta per le spese di guerra e per le terre liberate e dal Comitato liquidatore per le gestioni di guerra e restituzioni di quote inesigibili (Spesa obbligatoria).	*per memoria*
		2,500,000 —
	Spese generali di amministrazione.	
	Servizi diversi.	
443	Indennità temporanea mensile ai funzionari civili di ruolo, dipendenti dall'Amministrazione centrale e provinciale del tesoro e delle finanze, escluso quello delle Ragionerie centrali, della Corte dei conti e delle Avvocature erariali (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti-legge 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853)	40,885,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925
444	Indennità temporanea mensile ai funzionari civili di ruolo del cessato regime dipendenti dall'Amministrazione finanziaria	8,626,250 —
445	Indennità temporanea mensile al personale di ruolo delle Ragionerie centrali (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853)	2,300,000 —
446	Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato escluso quello delle Ragionerie centrali (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, R. decreto 20 luglio 1919, n. 1232, e Regi decreti-legge 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853).	3,500,000 —
447	Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato delle Ragionerie centrali	171,720 —
448	Indennità temporanea al personale operaio dell'azienda dei monopoli industriali	35,500,000 —
449	Assegno temporaneo mensile ai funzionari, militari, agenti ed operai già appartenenti all'Amministrazione dello Stato ed alle loro vedove, orfani e genitori, provvisti di pensione ordinaria sia o no privilegiata (R. decreto 31 luglio 1919, n. 1304, legge 26 dicembre 1920, n. 1827, e R. decreto 29 dicembre 1921, n. 1964)	145,000,000 —
450	Restituzione di quote presuntivamente indebite o inesigibili riscosse per conto del ramo dei danneggiati dalle truppe borboniche nel 1860	1,000 —
450 *bis*	Personale fuori ruolo del Ministero e delle intendenze (Spese fisse)	49,300 —
		236,033,270 —
	Spese per servizi speciali.	
	Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici.	
451	Spese per l'acceleramento dei lavori catastali nelle provincie di Ferrara, Venezia e Novara (art. 4 del decreto-legge 9 luglio 1916, n. 843, e decreto-legge 7 febbraio 1919, n. 352)	*per memoria*
452	Spese per la formazione delle mappe geometriche particellari nelle Provincie che ne sono sprovviste	5,000,000 —
452 *bis*	Spese per la formazione del nuovo catasto nelle Provincie toscane	3,000,000 —
		8,000,000 —
	Amministrazione del demanio e delle tasse	
453	Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192 (Spesa obbligatoria).	600 —
454	Assegni agli investiti di benefizi di Regio patronato - Asse ecclesiastico (Spese fisse)	13,000 —
		13,600 —
	Provveditorato generale dello Stato.	
455	Onere a carico del demanio per le eventuali deficienze della Cassa dei giubilati annessa al Regio teatro San Carlo di Napoli	28,800 —
456	Completamento e costruzione di edifici ad uso di uffici finanziari (legge 20 agosto 1921, n. 1177) (Spesa ripartita - 4ª annualità)	2,124,000 —
457	Spese inerenti alla vendita dei beni ed all'attuazione della legge sull'Asse ecclesiastico	6,600 —
458	Spese di coazioni e di liti, risarcimenti di danni ed altri accessori, dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria)	25,000 —
459	Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico (Spesa d'ordine)	20,000 —
		2,204,400 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925
	Amministrazione delle imposte dirette.	
460	Aggio sulle riscossioni delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni dei redditi soggetti alle imposte dirette e sulle riscossioni delle imposte del 1872 e retro; spese di stralcio e di liti pel servizio del macinato (Spesa d'ordine)	400 —
	Corpo della Regia guardia di finanza.	
461	Indennità temporanea mensile agli ufficiali e soprassoldo caro-viveri alla truppa (decreti Luogotenenziali 14 settembre 1918, n. 1314, 6 ottobre 1918, n 1593, e R. decreto-legge 3 giugno 1920, n. 737); indennità speciale ai sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza ai sensi del R. decreto 23 dicembre 1920, n. 1894.	25,500,000 —
462	Costruzione di fabbricati lungo la nuova linea di confine della Venezia Tridentina per uffici di comando e caserme della guardia di finanza (R. decreto-legge 15 luglio 1923, n. 1719) (2ª annualità)	2,000,000 —
462 *bis*	Sistemazione generale del fabbricato detto della « Dogana Vecchia » ad uso della caserma centrale delle guardie di finanza in Napoli (legge 14 luglio 1917, n. 523, e decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698)	1,700,000 —
		29,200,000 —
	Amministrazione delle dogane e delle imposte dirette.	
463	Quote di cambio sulle restituzioni di dazi d'importazione versati in biglietti di Stato e di Banca (Spesa obbligatoria)	2,000,000 —
464	Costruzione di un edificio ad uso della dogana di Milano al nuovo scalo delle merci a piccola velocità in via Farini (R. decreto 11 marzo 1923, n. 582) (3ª delle cinque annualità)	1,000,000 —
		3,000,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925
	Amministrazione dei monopoli industriali.	
465	Assegni e sussidi mensili di licenziamento agli operai delle manifatture dei tabacchi	110,000 —
466	Prorata al municipio di Pontecorvo per prezzo convenuto per la costruzione e la vendita all'Amministrazione finanziaria di locali ad uso dell'agenzia delle coltivazioni dei tabacchi - Legge 17 luglio 1898, n. 310 (Spesa ripartita) (26ª delle trenta annualità)	12,000 —
467	Acquisto di fabbricati e terreni e spese per la esecuzione di opere murarie per gli edifici in uso dell'Amministrazione dei monopoli industriali (R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2875)	3,000,000 —
468	Spese di funzionamento delle due fattorie per la coltivazione dei tabacchi nella provincia di Salerno in esercizio diretto del Ministero delle finanze, giusta la legge 14 luglio 1907, n. 524, articolo 2, e il decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 486 (8ª delle dieci annualità)	150,000 —
469	Premi ai coltivatori della Sardegna che introdurranno nelle loro aziende la coltivazione del tabacco secondo le norme e le condizioni stabilite dagli articoli 100 a 110 del regolamento 8 novembre 1900 sulla coltivazione del tabacco (art. 38 della legge 14 luglio 1907, n. 562) (17ª delle venti annualità)	10,000 —
470	Premi ai coltivatori della Basilicata che introdurranno nelle loro aziende la coltivazione del tabacco secondo le norme e le condizioni stabilite dagli articoli 100 a 110 del regolamento 8 novembre 1900 sulla coltivazione indigena del tabacco (art. 6 della legge 9 luglio 1908, n. 445) (17ª delle venti annualità)	10,000 —
471	Spese per le agenzie all'estero incaricate della vendita dei tabacchi nazionali lavorati comprese le spese per imballaggio, trasporti, assicurazioni, dazi doganali, tasse interne di vendita ed altre accessorie da sostenersi nei vari Stati esteri (decreto Luogotenenziale 12 settembre 1918, n. 2105)	1,100,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925.
472	Spesa per la concessione d'indennizzi agli spacciatori all'ingrosso dei generi di privativa per la gestione degli spacci durante lo stato di guerra (decreto Luogotenenziale 3 gennaio 1918, n. 59 e Regi decreti 1° febbraio 1920, n. 168 e 29 settembre 1921, n. 1398)	1,850,000 —
		6,242,000 —
	Amministrazione delle pensioni di guerra.	
473	Pensioni privilegiate di guerra ai militari del Regio esercito e assimilati e rispettive famiglie e soprassoldi di medaglie al valore militare loro dovuti in dipendenza della guerra fra varie Potenze e di quella italo-turca	975,000,000 —
474	Pensioni privilegiate di guerra ai militari della Regia marina e assimilati e rispettive famiglie e soprassoldi al valore militare loro dovuti in dipendenza della guerra fra varie Potenze e di quella italo-turca	8,000,000 —
475	Assegni per una sola volta ai militari colpiti da una delle infermità ascritte alla decima categoria, indicata nella tabella A annessa al decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n 876 (art. 7)	5,500,000 —
476	Pensioni a titolo di risarcimento dei danni di guerra ai sensi dell'articolo 4 del testo unico approvato col decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426	5,500,000 —
477	Assegni d'invalidità, assegni alimentari e aumenti provvisori ad ex-militari od a famiglie di caduti dell'esercito austro-ungarico, pertinenti alle nuove Provincie (R. decreto 3 novembre 1921, n. 1734)	28,000,000 —
477 bi	Sussidi giornalieri provvisori ai tubercolotici pensionati di guerra	5,000,000 —
478	Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del Palazzo Braschi e del Palazzo degli esami e paghe agli operai che vi sono addetti	100,000 —
479	Indennità di missione e spese di viaggio per servizi delle pensioni di guerra	20,000 —
480	Sussidi agli impiegati di ruolo e straordinari e al basso personale in attività di servizio	30,000 —
481	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	5,000 —
482	Stipendi ed indennità agli ufficiali medici richiamati in servizio per far parte della Commissione di cui all'art. 57 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491	700,000 —
483	Spese per il funzionamento del Comitato e delle Commissioni di cui agli articoli 51, 56 e 57 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491 - Competenze, indennità diarie e rimborso spese di viaggio per i membri - anche estranei all'Amministrazione - del Comitato delle Commissioni predette per le autorità sanitarie locali delegate ai sensi del penultimo comma del citato art. 57 - Spese per visite mediche all'estero	1,500,000 —
484	Personale del ruolo transitorio di cui al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2884	3,000,000 —
485	Retribuzione al personale avventizio	1,600,000 —
486	Indennità temporanea mensile al personale del ruolo transitorio di cui al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2884	950,000 —
487	Indennità temporanea mensile al personale (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737 e 5 aprile 1923, n. 853)	1,400,000 —
488	Premi di operosità e rendimento agli impiegati ed agenti	1,500,000 —
		1,037,805,000 —
	CATEGORIA III. — *Movimento di capitali.*	
	Estinzione di debiti.	
489	Debiti redimibili - Ammortamento (Spesa obbligatoria)	23,709,297.50
490	Rimborsi di capitali dovuti dal Tesoro dello Stato (Spesa obbligatoria)	40,000 —
491	Annualità spettante alla Cassa dei depositi e prestiti a norma dell'articolo 3 dell'allegato M approvato coll'articolo 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339 - Ammortamento (28ª delle 50 annualità)	2,071,942.98

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925
492	Quota d'ammortamento dei buoni del tesoro a lunga scadenza (legge 7 luglio 1901, n. 323, e R. decreto 28 ottobre 1901, n. 475	2,325,000 —
493	**Rimborso di buoni del Tesoro triennali e quinquennali di cui al R. decreto 5 maggio 1916, n. 505, e di buoni quinquennali 4 per cento, di cui al decreto Luogotenenziale 19 settembre 1915, n. 1436**	1,045,000,000 —
494	Certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 - Ammortamento 1° gennaio e 1° luglio 1924 (Spesa obbligatoria)	5,770,659.93
495	Rimborso del capitale vigente dei certificati di credito ferroviari 3.65 per cento (art. 8, comma ultimo, legge 25 giugno 1905, n. 261 ed articoli 4 e 5 legge 24 dicembre 1908, n. 731)	*per memoria*
496	Certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto emessi ai termini delle leggi 25 giugno 1905, n. 261, e 23 dicembre 1906, n. 638, che approvano le spese straordinarie occorrenti per le ferrovie esercitate dallo Stato (Ammortamento al 1° gennaio ed al 1° luglio 1924) (Spesa obbligatoria)	11,723,384.13
497	Rimborso del capitale dei certificati ferroviari di credito 3.50 per cento (leggi 23 dicembre 1906, n. 638, e 24 dicembre 1908, n. 731, articoli 4 e 5, riguardanti provvedimenti per le spese ferroviarie e per i debiti redimibili)	*per memoria*
498	Annualità spettante al fondo pensioni e soccorsi degli agenti ferroviari dello Stato a saldo del debito della Società strade ferrate del Mediterraneo per disavanzo al 30 giugno 1905 nelle Casse pensioni e di soccorso della Rete Mediterranea in conseguenza della cessione allo Stato delle ferrovie Roma-Albano-Anzio-Nettuno, Roma-Viterbo e Varese-Porto Ceresio, approvata con decreto Luogotenenziale 13 settembre 1917, n. 1591 (scadenza 31 dicembre 1924, 7ª delle 49 annualità)	383,696.20
499	**Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al tesoro dello Stato, giusta l'art. 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 - Ammortamento al 1° gennaio 1925 (Spesa obbligatoria)**	1,760,038.36
500	Quota d'ammortamento compresa nella annualità da pagarsi dal Tesoro alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione della somma mutuata per la concessione ai Comuni di prestiti destinati all'opera di soccorso degli emigrati indigenti rimpatriati (R. decreto 30 agosto 1914, n. 909, e legge 17 marzo 1915, n. 237 - 7ª annualità scadibile il 31 ottobre 1924) (Spesa obbligatoria)	948,506.49
501	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti dell'anticipazione di L. 6,000,000 e relativi interessi, fatta al Tesoro dello Stato per spese erogate dal Ministero dell'interno a favore delle Provincie e dei Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, ai sensi del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399 (art. 3 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1891, e art. 1, comma 1°, del R. decreto 3 maggio 1920, n. 545) (5ª delle 19 rate)	427,731.10
502	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti dell'anticipazione di L. 15,000,000 e relativi interessi, fatta al tesoro dello Stato per spese erogate dal Ministero dell'interno a favore delle Provincie e dei Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, ai sensi del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399 (art. 2 del R. decreto 3 maggio 1920, n. 545) (3ª delle 17 rate)	1,330,487.10
502 *bis*	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti ed agli altri istituti indicati nell'art. 1 del R. decreto-legge 24 febbraio 1924, n. 262, delle anticipazione e relativi interessi, fatte al Tesoro dello Stato per far fronte al pagamento degli impegni assunti dal Ministero dell'interno, anteriormente al 30 giugno 1923, per opere comunali e provinciali già autorizzate in dipendenza del terremoto del 28 dicembre 1908	*per memoria*
503	Annualità di ammortamento del mutuo di L. 15,000,000 concesso dalla Cassa depositi e prestiti agli Ospizi civili di Parma (R. decreto 27 novembre 1921, n. 2005) (3ª delle 5 annualità)	3,380,119 —
504	Quota d'ammortamento compresa nell'annualità da pagarsi dal Tesoro alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione delle somme mutuate per la concessione di prestiti ai **Comuni più gravemente danneggiati da operazioni guerresche per parte di forze nemiche (decreto Luogotenenziale 18 maggio 1919, n. 843) - Ammontare dell'annualità scadibile il 31 dicembre 1924 (Spesa obbligatoria)**	4,044,704.73

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925.
505	Quota di capitale compresa nella quarta delle 35 annualità, di scadenza al 31 dicembre 1924 dovuta alla Cassa depositi e prestiti in rimborso della somma di lire 1,500,000 anticipata per lavori straordinari di pubblica utilità nella Colonia Eritrea (art. 7, legge 1° aprile 1915, n. 448) e di cui la finanza si rivale per due quinti mediante riduzione del contributo dello Stato per la Colonia Eritrea	22,908.96
506	Quota di capitale compresa nella prima delle 35 annualità, di scadenza al 31 dicembre 1924, dovuta alla Cassa depositi e prestiti in rimborso della somma di L. 2,000,000 anticipata per la sistemazione della ferrovia Massaua-Asmara (art. 4 R. decreto 6 gennaio 1918, n. 119) e di cui la finanza si rivale per due quinti mediante riduzione del contributo dello Stato per la Colonia Eritrea.	27,154.04
507	Affrancazioni di annualità e restituzione di capitali passivi - Asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria)	30,000 —
508	Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti dalle finanze dello Stato (Spesa obbligatoria)	90,000 —
509	Restituzione alle Provincie delle anticipazioni fatte allo Stato per l'acceleramento dei lavori catastali	2,884,738.21
510	Annualità da corrispondersi alla massa del corpo della Regia guardia di finanza ad estinzione della somma dalla medesima anticipata per la spesa di costruzione di una caserma per la guardia di finanza in Roma (art. 3 della legge 22 giugno 1913, n. 644)	*per memoria*
511	Annualità spettante alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione della somma anticipata per la costruzione dell'edificio a sede di esami nella capitale (legge 18 luglio 1911, n. 836) (4ª delle 35 annualità scadenti il 1° gennaio di ogni anno)	19,693.08
512	Annualità di ammortamento delle obbligazioni del debito pubblico al 3.50 per cento denominate « Obbligazioni delle Venezie » per il pagamento delle indennità dovute per il risarcimento dei danni di guerra	78,928,802.09
513	Annualità d'ammortamento dovuta alla Cassa depositi e prestiti per le anticipazioni fatte all'azienda termale di Salsomaggiore giusta le leggi 19 luglio 1914, n. 728 (art. 3), e 7 aprile 1921, n. 450 (art. 3 del R. decreto 15 luglio 1923, n. 1752)	837,161.39
		1,185,756,025.89
	Accensione di crediti.	
514	Somma necessaria per anticipi alle Commissioni internazionali, compresa quella di Wiesbaden, per i servizi di ricostituzioni e riparazioni in dipendenza dei trattati di pace, da reintegrarsi dalle nazioni interessate	1,000,000 —
	Riscatti di ferrovie.	
515	Provvisionali di riscatto delle linee ferroviarie di cui all'art. 3 della legge 11 luglio 1909, n. 488	1,376,294.89
516	Annualità di riscatto delle ferrovie Reali sarde (legge 7 agosto 1919, n. 1443, e convenzione 10 giugno 1922, approvata col R. decreto 11 gennaio 1923)	6,500,000 —
		7,876,294.89
	Anticipazioni dell'Azienda delle ferrovie dello Stato.	
517	Somma da provvedersi all'Amministrazione delle ferrovie di Stato per lavori e provviste di materiale rotabile per sopperire alle deficienze al 1° luglio 1905 e per far fronte all'aumento del traffico (leggi 23 dicembre 1906, n. 368, e 7 luglio 1907, n. 429, art. 22, con l'aggiunta di cui all'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372, decreti Luogotenenziali 8 settembre 1918, n. 1343, 14 novembre 1918, n. 1791, e 9 marzo 1919, n. 361, in esecuzione del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698, e leggi 8 dicembre 1921, nn. 1830 e 1831)	240,000,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925.
518	Somma da provvedersi all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esecuzione di lavori occorrenti alla elettrificazione di linee ferroviarie esercitate dallo Stato o in corso di costruzione (decreti Reali 25 agosto 1919, n. 1582, e 2 maggio 1920, n. 597	100,000,000 —
		340,000,000 —
	Anticipazioni a Provincie, Comuni, Opere pie ed Enti morali.	
519	Somma da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli, corrispondente alla metà della somma stabilita dall'art. 3 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, e da procurarsi nei modi indicati all'art. 1 della convenzione 15 gennaio 1895, approvata con l'art. 5 dell'allegato L alla legge 8 agosto 1895, n. 486, ed ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 318, e legge 5 luglio 1908, n. 351	*per memoria*
520	Anticipazione alle Amministrazioni degli Ospedali riuniti di Roma delle quote di spedalità non versate dai Comuni debitori per degenti non romani (art. 10 della legge 18 giugno 1908, n. 286)	10,000,000 —
521	Somma da anticipare all'Istituto « Vittorio Emanuele III » per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, ai sensi dell'art. 13 del R. decreto 3 maggio 1920, n. 545, e al Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, ai sensi dell'art. 32 del R. decreto 16 novembre 1921, n. 1705	*per memoria*
522	Anticipazione al Consorzio autonomo del porto di Genova delle somme occorrenti per l'esecuzione ed il completamento delle opere previste dall'art. 1 del R. decreto 15 settembre 1923, n. 1997, e da ricuperarsi con gli interessi 4.50 per cento in trentasei esercizi fino al 1958-59 .	25,000,000 —
523	Contributo al Consorzio autonomo del porto di Genova nelle spese straordinarie pei servizi di vigilanza (art. 4, lett. b, del R. decreto 15 settembre 1923, n. 1997) da ricuperarsi con proventi delle tasse di cui al decreto stesso	1,800,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925.
524	Restituzione al Consorzio del porto di Genova delle somme eccedenti il gettito di L. 10,000,000 annui sull'ammontare delle tasse di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, e da accantonarsi dal Consorzio stesso per nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del porto (art. 4 dell'indicato Regio decreto)	*per memoria*
525	Anticipazione di cui alla lettera b) dell'art. 3 del R. decreto 9 dicembre 1923, n. 3233, per contributo degli Enti locali interessati alla sistemazione delle opere del porto di Venezia-Marghera, in relazione all'ammontare dei lavori eseguiti e da ricuperarsi nel termine previsto dall'art. 6 dell'indicato R. decreto	3,000,000 —
526	Anticipazione di cui alla lettera c) dell'articolo 3 del R. decreto 9 dicembre 1923, n. 3233, per la sistemazione delle opere del porto di Venezia-Marghera, e da ricuperarsi sul provento della maggiore tassa di L. 0.50 per ogni tonnellata metrica di merce sbarcata od imbarcata, tanto nella stazione marittima, quanto a porto Marghera	3,000,000 —
526 *bis*	Anticipazione di cui al n. 1 dell'art. 4 del R. decreto 16 dicembre 1923, n. 3249, corrispondente alle quote di contributo a carico degli Enti locali interessati, dei lavori di sistemazione ed ampliamento del porto di Livorno ricuperabili in 20 annualità posticipate senza interesse (terza rata)	3,335,000 —
526 *ter*	Anticipazioni di cui all'art. 3 del R. decreto 3 marzo 1924, n. 288, per contributo degli Enti locali interessati alla esecuzione di opere straordinarie urgenti di sistemazione del porto di Venezia	1,000,000 —
		47,135,000 —
	Partite che si compensano coll'entrata.	
527	Quote dovute ai funzionari delle Avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle Avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime (Spesa d'ordine)	550,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925.
528	Semestralità da pagare alla Cassa depositi e prestiti per la estinzione dell'anticipazione concessa all'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, per effetto dell'art. 13 del R. decreto 3 maggio 1920, n. 545, ed al Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 per effetto dell'art. 32 del R. decreto 16 novembre 1921, n. 1705.	*per memoria*
529	Annualità da corrispondersi dal Tesoro alla Cassa dei depositi e prestiti per estinzione del mutuo di L. 200,000 contratto dalla Repubblica di S. Marino, in base all'art. 2 della Convenzione addizionale 16 febbraio 1906 resa esecutoria con legge 29 luglio 1906, n. 446 (19ª delle cinquanta annualità)	9,310.04
530	Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali (Spesa d'ordine)	680,000 —
531	Prodotto netto dell'Amministrazione provvisoria dei beni ex-ademprivili dell'isola di Sardegna, da corrispondersi alla Cassa ademprivile istituita colla legge 2 agosto 1897, n. 382 (Spesa d'ordine)	*per memoria*
532	Spese proprie del Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto (legge 22 luglio 1906, n. 623) (Spesa d'ordine)	897,300 —
533	Contributo a carico del Demanio dello Stato da prelevarsi dagli utili ad esso spettanti nella gestione delle Regie terme di Montecatini per differenza di interessi sul mutuo di L. 125,000 e per quota d'ammortamento del mutuo di L. 225,000, contratti con la Cassa depositi e prestiti dal comune di Bagni di Montecatini (art. 4 della legge 13 luglio 1911, n. 738)	13,591.30
		2,150,201.34
	Reintegrazione alla Cassa in dipendenza di anticipazioni varie.	
534	Somme da versarsi in tesoreria a reintegrazione dei prelevamenti eseguiti per provvedere al riscatto delle indennità cinesi e corrispondenti alle annualità riscosse in conto delle indennità riscattate ai sensi della legge 18 giugno 1911, n. 543 (Spesa d'ordine)	*per memoria*

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925.
	Versamenti a costituzione di fondi speciali.	
535	Versamento alla Cassa depositi e prestiti degli utili derivanti dalle operazioni di anticipazione di cui ai Regi decreti 18 agosto 1914, n. 827, e 23 maggio 1915, n. 711, da portarsi in aumento alla copertura dei biglietti di Stato.	*per memoria*
	CATEGORIA IV. — PARTITE DI GIRO.	
	Servizi diversi.	
536	Rendita consolidata di proprietà dello Stato vincolata od in sospeso (Spesa d'ordine)	4,160 —
537	Rendita di proprietà dello Stato libera da qualsiasi vincolo (Spesa d'ordine)	45,376.50
		49,536.50
	Dazio di consumo.	
	Comune di Napoli.	
538	Personale civile per la riscossione del dazio	1,174,150 —
539	Rimborso allo Stato della spesa per premi di operosità e di rendimento al personale	20,000 —
540	Assegni ed indennità al personale civile per maneggio di denaro, di giro, di disagiata residenza, di servizio notturno e per prolungamento d'orario - Spese d'ufficio, fornitura e manutenzione di mobili e suppellettili	150,000 —
541	Personale della guardia di finanza per il servizio di vigilanza daziaria; stipendi, paghe, indennità fisse ed eventuali ed assegni di primo corredo, contributo alla spesa vestiario e indennità caro-viveri per gli ufficiali e per la truppa	3,192,500 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925.
542	Casermaggio, fornitura di acqua potabile, illuminazione e riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza	35,000 —
543	Spese di manutenzione della cinta daziaria, illuminazione della cinta stessa e degli uffici, canoni per occupazione di terreni, spese di riparazioni o manutenzione dei locali e di servizio sanitario ed altre spese inerenti alla gestione	350,000 —
544	Costruzione di casotti, lavori di manutenzione e di sistemazione dei fabbricati ad uso di caserme della guardia di finanza addetta al servizio daziario	20,000 —
545	Restituzione di diritti indebitamente esatti e rimborso al Comune di somme eventualmente introitate in eccedenza dell'ammontare delle spese effettuate (Spesa d'ordine)	27,000 —
546	Fitto di locali per gli uffici (Spese fisse)	20,000 —
547	Fitto di locali in servizio della guardia di finanza (Spese fisse)	125,000 —
		5,113,650 —
	Comune di Roma.	
548	Personale civile per la riscossione del dazio	1,348,100 —
549	Rimborso allo Stato della spesa per premi di operosità e di rendimento al personale	20,000 —
550	Assegni e indennità al personale civile, per maneggio di denaro, di giro, di disagiata residenza, di servizio notturno e per prolungamento d'orario - Spese d'ufficio, fornitura e manutenzione di mobili e suppellettili	200,000 —
551	Personale della guardia di finanza per il servizio di vigilanza daziaria; stipendi, paghe, indennità fisse ed eventuali ed assegni di primo corredo, contributo alla spesa vestiario e premi speciali e indennità caro-viveri per gli ufficiali e per la truppa	2,462,500 —
552	Casermaggio, fornitura d'acqua potabile, illuminazione e riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza	35,000 —
553	Spese di manutenzione della cinta daziaria, illuminazione della cinta stessa e degli uffici, canoni per occupazione di terreni, spese di riparazione e manutenzione dei locali e di servizio sanitario, ed altre spese inerenti alla gestione	400,000 —
554	Costruzione di casotti, lavori di manutenzione e sistemazione dei fabbricati ad uso di caserme della guardia di finanza addetta al servizio daziario	20,000 —
555	Restituzione di diritti indebitamente esatti e rimborso al Comune di somme eventualmente introitate in eccedenza dell'ammontare delle spese effettuate (Spesa d'ordine)	150,000 —
556	Fitto di locali per gli uffici (Spese fisse)	15,000 —
557	Fitto di locali in servizio della guardia di finanza (Spese fisse)	300,000 —
		4,950,600 —
	Comune di Palermo.	
558	Personale civile per la riscossione del dazio	931,555 —
559	Rimborso allo Stato della spesa per premi di operosità e di rendimento al personale	20,000 —
560	Assegni ed indennità al personale civile per maneggio di denaro, di giro, di disagiata località, di servizio notturno e per prolungamento d'orario - Spese d'ufficio, fornitura e manutenzione di mobili e suppellettili	150,000 —
561	Personale della guardia di finanza per il servizio di vigilanza daziaria; stipendi, paghe, indennità fisse ed eventuali, assegni di primo corredo, contributo alla spesa vestiario e premi speciali e indennità caro-viveri per gli ufficiali e per la truppa	2,092,500 —
562	Casermaggio, fornitura di acqua potabile, riscaldamento ed illuminazione dei locali ed altre spese per la guardia di finanza	35,000 —

Numero	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925.
563	Spese di manutenzione della cinta daziaria, illuminazione della cinta stessa e degli uffici, canoni per occupazioni di terreni, spese di riparazione e manutenzione dei locali, spese per servizio sanitario, ed altre spese inerenti alla gestione, compreso il canone dovuto al comune di Monreale per l'articolo 10 del decreto Luogotenenziale 25 febbraio 1917, n. 40	500,000 —
564	Costruzione di casotti, lavori di manutenzione e di sistemazione dei fabbricati ad uso di caserme della guardia di finanza addetta al servizio daziario	12,500 —
565	Restituzione di diritti indebitamente esatti e rimborso al Comune di somme eventualmente introitate in eccedenza dell'ammontare delle spese effettuate (Spesa d'ordine).	10,000 —
566	Fitto di locali per gli uffici (Spese fisse)	7,000 —
567	Fitto di locali in servizio della guardia di finanza (Spese fisse)	60,000 —
		3,818,555 —

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I. — Spesa ordinaria.

Categoria I. — *Spese effettive.*

Oneri dello Stato.

Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925.
Debiti perpetui	2,085,728,973.78
Debiti redimibili	132,551,538.70
Debiti variabili	3,059,706,754.90
Annualità fisse, sovvenzioni e sussidi	66,696,071.98
Debito vitalizio:	
Pensioni ordinarie, indennità ed assegni	55,492,460 —
Pensioni straordinarie	20,000,000 —
Dotazioni	13,050,000 —
Spese per le Camere legislative	23,561,233.05
Spese derivanti da assegnazioni o convenzioni speciali	6,639,565 —
	5,463,426,597.41

Spese generali di amministrazione.

Denominazione	Competenza
Presidenza del Consiglio dei Ministri	730,000 —
Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio	2,370,370 —
Corte dei conti	7,817,000
Ministero, Intendenze di finanza e uffici del Tesoro	49,045,000 —
Ragionerie delle Amministrazioni centrali	13,284,890 —
Avvocature erariali	5,385,000 —
Intendenze di finanza	1,192,000 —
Servizi del Tesoro	41,560,960 —
Spese diverse	10,182,500
	131,567,720 —

Spese per servizi speciali.

Denominazione	Competenza
Regia zecca e Scuola dell'arte della medaglia	3,166,000 —
Officina per la fabbricazione delle carte-valori	6,657,000 —
Lotto	154,513,700 —
Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici	35,440,000 —
Amministrazione del demanio e delle tasse:	
Servizi diversi del demanio e delle tasse	77,652,400 —
Amministrazione dei canali riscattati (canali Cavour)	1,048,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925.
	Provveditorato generale dello Stato:	
	Amministrazione dei beni dell'antico demanio	12,568,530 —
	Asse ecclesiastico	445,000 —
	Servizi del Provveditorato per tutte le Amministrazioni.	85,826,175 —
	Amministrazione delle imposte dirette	115,389,500 —
	Corpo della Regia guardia di finanza	188,819,340 —
	Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette:	
	Spese generali	1,908,760 —
	Imposte di fabbricazione	18,324,000 —
	Dogane	49,588,690 —
	Dazio di consumo e imposta sul vino	18,355,000 —
	Ufficio trattati e legislazione doganale	—
	Amministrazione dei monopoli industriali:	
	Spese generali	20,753,340 —
	Tabacchi	588,495,000 —
	Sali	72,135,000 —
	Tabacchi e sali (Spese promiscue)	8,189,500 —
	Fiammiferi ed apparecchi di accensione.	800,000 —
	Chinino	10,658,000 —
	Spese per i servizi di stralcio del cessato Ministero per le terre liberate, passati in parte al Ministero delle finanze.	—
	Amministrazione delle pensioni di guerra	—

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925.
	Spese per i servizi di stralcio degli approvvigionamenti e consumi alimentari	—
	Fondi di riserva	65,000,000 —
		1,535,732,935 —
	Totale della categoria I della parte ordinaria.	7,130,727,252.41
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Contributi, concorsi, rimborsi e sussidi vari	65,987,672.55
	Spese diverse	141,110,620.60
	Contributi e concorsi in dipendenza di pubbliche calamità.	92,906,937.57
	Spese per la beneficenza romana	11,787,693.54
	Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio:	
	Spese di assistenza ai reduci della guerra ed alle famiglie dei caduti	52,000,000 —
	Spese per i risarcimenti dei danni di guerra e per le nuove Provincie	1,536,000,000 —
	Spese per i servizi di stralcio dei servizi del cessato Ministero per le terre liberate, passati in parte al Ministero delle finanze	8,680,000 —
	Spese per i servizi delle liquidazioni di guerra	2,500,000 —
		1,910,972,924.26
	Spese generali di amministrazione.	
	Servizi diversi	236,033,270 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925.
	Spese per servizi speciali.	
	Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici	8,000,000 —
	Amministrazione del demanio e delle tasse	13,600 —
	Provveditorato generale dello Stato	2,204,400 —
	Amministrazione delle imposte dirette	400 —
	Corpo della Regia guardia di finanza	29,200,000 —
	Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette	3,000,000 —
	Amministrazione dei monopoli industriali	6,242,000 —
	Amministrazione delle pensioni di guerra	1,037,805,000 —
		1,086,465,400 —
	Totale della categoria I della parte straordinaria	3,233,471,594.26
	CATEGORIA III. — *Movimento di capitali.*	
	Estinzione di debiti	1,185,756,025.89
	Accensione di crediti	1,000,000 —
	Riscatti di ferrovie	7,876,294.89
	Anticipazioni all'azienda delle Ferrovie dello Stato	340,000,000 —
	Anticipazioni a Provincie, Comuni, Opere pie ed Enti morali	47,135,000 —
	Partite che si compensano coll'entrata	2,150,201.34

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925.
	Reintegrazioni alla Cassa in dipendenza di anticipazioni varie	*per memoria*
	Versamenti a costituzione di fondi speciali	*per memoria*
	Totale della categoria III della parte straordinaria	1,583,917,522.12
	Totale del titolo II. — Spesa straordinaria	4,817,389,116.38
	Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	11,948,116,368.70
	CATEGORIA IV. — *Partite di giro.*	
	Servizi diversi	49,536.50
	Dazio di consumo:	
	Comune di Napoli	5,113,650 —
	Comune di Roma	4,950,600 —
	Comune di Palermo	3,818,555 —
	Comune di Venezia	—
	Totale della categoria IV. — Partite di giro	13,932,341.50

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925.
Numero	Denominazione	
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	10,364,198,846.67
	Categoria III. — Movimento di capitali (Parte straordinaria)	1,583,917,522.12
	Totale spese reali	11,948,116,368.79
	Categoria IV. — Partite di giro	13,932,341.50
	Totale generale	11,962,048 710.29

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

Elenco N. 1.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926 ai termini dell'art. 40 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Cap. n. 1. Rendita consolidata 3, 3.50, 4.50 e 5 per cento.

Cap. n. 3. Debiti perpetui diversi — Interessi.

Cap. n. 4. Obbligazioni del prestito nazionale 4.50 per cènto netto (Regi decreti 19 dicembre 1914, n. 1371, e 15 giugno 1915, numero 859, in dipendenza delle leggi 16 dicembre 1914, n. 1354, e 22 maggio 1915, n. 671) — Interessi.

Cap. n. 5. Obbligazioni del prestito nazionale 5 per cento creato col R. decreto 22 dicembre 1915, n. 1800 — Interessi.

Cap. n. 6. Debiti redimibili diversi — Interessi e premi

Cap. n. 8. Interessi di buoni del tesoro ordinari e spese di negoziazione.

Cap. n. 9. Interessi di buoni del tesoro a lunga scadenza creati con la legge 7 luglio 1901, n. 323.

Cap. n. 10. Interessi o sconto dei buoni speciali del tesoro, di cui ai decreti legislativi 13 giugno e 19 settembre 1915, nn. 865 e 1394, ed al R. decreto 11 gennaio 1920, n. 5, nonchè interessi su aperture di credito concesse dal Governo degli Stati Uniti di America e spese di allestimento, di negoziazione ed altre accessorie

Cap. n. 11. Interessi di buoni del tesoro triennali e quinquennali di cui al R. decreto 5 maggio 1916 n. 505, interessi di buoni del tesoro settennali di cui ai Regi decreti 30 dicembre 1920, n. 1723: 8 settembre 1921, n. 1250, e 19 febbraio 1922, n. 560 interessi di buoni del tesoro novennali di cui alla legge 6 luglio 1922, n. 915; premi sorteggiati a spese per provvigione, collocamento e distribuzioni di buoni ed altre accessorie.

Cap. n. 12. Interessi sulle obbligazioni del debito pubblico 3.50 per cento, denominate « Obbligazioni delle Venezie » per il pagamento delle indennità di risarcimento dei danni di guerra (Regio decreto 10 maggio 1923, n. 968).

Cap. n. 13 Interessi di somme versate in conto corrente col tesoro dello Stato.

Cap. 14. — Interessi dell'1.50 per cento al netto sopra anticipazioni ordinarie degli Istituti di emissione ed interessi di L. 0.25 per cento al netto sopra anticipazioni straordinarie degli Istituti stessi.

Cap. n. 15. Certificati ferroviari di credito 3.50 e 3.65 per cento netto — Interessi.

Cap. n. 17. Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al tesoro dello Stato, giusta l'art. 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 — Interessi 3.75 per cento netto.

Cap. n. 19 Garanzie e sussidi a Società per concessioni strade ferrate anteriori alla legge 30 aprile 1899, n. 168.

Cap. n. 23. Annualità al comune di Napoli per l'assegno agli Istituti di beneficenza di detta città (legge 12 maggio 1901, n. 164).

Cap. n. 26 Annualità e prestazioni diverse.

Cap. n. 27. Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico.

Cap. n. 30. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, sulle pensioni civili, ed assegni congeneri legalmente dovuti.

Cap. n. 34 Pensioni e indennità agli operai delle manifatture dei tabacchi e dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri e complemento delle pensioni e indennità suddette per quelli inscritti alla Cassa nazionale di previdenza, giusta la legge 9 luglio 1905, n. 397.

Cap. n. 35. Pensioni e indennità agli operai delle saline e complemento delle pensioni e indennità suddette per quelli inscritti alla Cassa nazionale di previdenza giusta la legge 9 luglio 1905, n. 397.

Cap. n. 37. Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle anticipazioni da essa fatte a termini delle leggi 14 luglio 1907, numero 537, e 4 giugno 1911, n. 486, e del R. decreto 9 novembre 1921, n. 1591, riguardanti le pensioni ai veterani delle campagne di guerra per l'Indipendenza nazionale.

Cap. n. 44 Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed a società di ferrovie private e di navigazione dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento.

Cap. n. 45 Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (leggi 3 marzo 1901, n. 67, e 19 giugno 1913, n. 641).

Cap. n. 49. Somma da pagarsi all'Amministrazione della Real Casa per la estensione al personale dell'Amministrazione stessa dei miglioramenti economici concessi agli impiegati ed agenti governativi, e per stipendi, assegni e retribuzioni a favore del personale amministrativo, tecnico, d'ordine e subalterno addetto alla gestione dei beni retrocessi dalla Corona al demanio dello Stato (Regi decreti 3 ottobre e 31 dicembre 1919, nn. 1792 e 2578).

Cap. n. 88. Spese di liti nell'interesse delle Amministrazioni del tesoro e dell'azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia ed altre spese accessorie.

Cap. n. 90. Spese di commissione, di cambio ed altre relative ai pagamenti, al movimento di fondi e di effetti ed alla negoziazione di titoli all'estero.

Cap. n. 91. Spese di commissione ed altre inerenti alla riscossione ed al versamento dell'indennità dovuta dal Governo cinese.

Cap. n. 96. Restituzioni di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato.

Cap. n. 98. Rimborso di somme riscosse in eccedenza da Comuni, Provincie od Enti morali in confronto del contributo complessivo fissato per il mantenimento di scuole medie di Regia istituzione o convertite in Regie (art. 17 del regolamento approvato con R. decreto 15 settembre 1907, n. 652).

Cap. n. 99. Spese di bollo sui titoli del Debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato.

Cap. n. 107. Telegrammi di Stato e telegrammi da spedirsi all'estero.

Cap. n. 108. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Cap. n. 114. Contributo dello Stato per l'iscrizione alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali del personale subalterno e di servizio delle Amministrazioni centrali dello Stato e per la costituzione di un fondo di riversibilità a favore delle vedove e degli orfani degli agenti del personale stesso (art. 3 della legge 8 luglio 1912, n. 750, e regolamento 1° agosto 1913, n. 1543, articoli 17 e 18).

Cap. n. 128. Aggio di esazione e complemento di aggio per la gestione delle collettorie.

Cap. n. 130. Vincite al lotto.

Cap. n. 135. Contributo dello Stato alla Cassa di previdenza per il personale tecnico, d'ordine e di servizio, di ruolo straordinario e provvisorio del catasto e dei servizi tecnici e contributo dello Stato alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali per il personale soggetto all'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia.

Cap. n. 136. Indennità agli impiegati dei ruoli del già personale aggiunto, tecnico, d'ordine e di servizio in caso di cessazione dal servizio o in caso di morte alle loro vedove ed ai loro figli.

Cap. n. 144. Aggi ai distributori secondari dei valori di bollo, escluso quello per la tassa di bollo sugli scambi; quota parte ai funzionari delle cancellerie ed agli ufficiali giudiziari sulle somme ricuperate dall'erario sui crediti inscritti nei campioni civili e penali delle cancellerie; rimborso al Ministero delle poste e telegrafi della spesa per vaglia di servizio per il versamento dei proventi, indennità di cassa e per maneggio di valori; spese per visite medico-fiscali e spese di assicurazione.

Cap. n. 145. Concorso dello Stato per la iscrizione degli applicati degli uffici del registro e di quelli delle ipoteche alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali e per la costituzione di un fondo di invalidità e di vedovanza a favore del personale medesimo (legge 17 luglio 1910, n. 518, e 20 dicembre 1914, n. 1383).

Cap. n. 153. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori.

Cap. n. 154. Restituzioni e rimborsi.

Cap. n. 157. Diritto addizionale spettante all'ente autonomo del teatro alla Scala in Milano (Art. 18 del decreto-legge 24 maggio 1920, n. 567; decreto Ministeriale 29 dicembre 1920, n. 87888; legge 29 agosto 1922, n. 1254).

Cap. n. 158. Quote spettanti ai Comuni sul provento della tassa sugli automobili, sui motocicli e sugli autoscafi ed alle Provincie sul prodotto della tassa sulle autovetture ed autocarri. Quota spettante ai Comuni sul provento della tassa di bollo sui biglietti d'ingresso ai teatri, ai cinematografi, agli spettacoli di varietà, caffè concerti, ecc. (legge 29 agosto 1922, n. 1254).

Cap. n. 159. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento.

Cap. n. 160. Spese per l'accertamento, la riscossione, l'amministrazione ed il riscontro delle tasse di bollo sui biglietti d'ingresso ai cinematografi, sugli spettacoli e trattenimenti pubblici, sulle profumerie e specialità medicinali, sui conti di trattoria; per la formazione degli elenchi degli esercenti per la riscossione della tassa sui conti delle trattorie; per la bollatura delle carte da giuoco; premi per la scoperta delle contravvenzioni relative alle tasse anzidette e spese per la tassa sulla circolazione dei velocipedi.

Cap. n. 161. Spese per l'accertamento, la riscossione, l'amministrazione ed il riscontro della tassa di bollo sugli scambi, compreso l'aggio agli industriali, commercianti ed esercenti e premi per la scoperta delle contravvenzioni relative e spese per la vigilanza fiduciaria permanente.

Cap. n. 177. Restituzioni di somme indebitamente percette e rimborsi per risarcimenti di danni

Cap. n. 179. Canoni ed annualità passive.

Cap. n. 181. Spese per imposte e sovrimposte.

Cap. n. 182. Spese di coazioni e di liti.

Cap. n. 183. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate.

Cap. n. 186. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori.

Cap. n. 187. Restituzioni e rimborsi.

Cap. n. 188. Contribuzioni fondiarie sui beni dell'antico demanio — Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale — Imposte consorziali — Contributo per l'assicurazione contro gl'infortuni sul lavoro in agricoltura.

Cap. n. 193. Restituzione di indebiti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.

Cap. n. 194. Contribuzioni fondiarie — Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale.

Cap. n. 195. Spese di coazioni e di liti; risarcimento di danni ed altri accessori dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.

Cap. n. 202. Spese per l'amministrazione, stampa e pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale*.

Cap. n. 203. Provvigione ai depositari per la vendita di pubblicazioni ufficiali, e spese varie per posta, vetture e spedizione.

Cap. n. 213. Spese per la gestione e le verifiche delle esattorie comunali e della ricevitorie provinciali.

Cap. n. 214. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'art. 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281.

Cap. n. 215. Spese di coazioni e di liti.

Cap. n. 216. Spese pel funzionamento delle Commissioni di prima e seconda istanza e della Commissione centrale per la risoluzione dei reclami inerenti all'applicazione delle imposte dirette e delle Commissioni istituite dall'art. 27 della legge 15 luglio 1906, n. 383, per gli accertamenti di cui all'art. 2 della legge 9 luglio 1908, n. 434.

Cap. n. 218. Restituzione e rimborsi.

Cap. n. 232. Pagamento delle rette di ospedalità pei sottufficiali e militari di truppa ricoverati in luogo di cura (art. 25 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281).

Cap. n. 244. Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto dei generi e oggetti confiscati nonchè le altre processuali da anticiparsi dall'erario e le indennità a testimoni, a periti e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali.

Cap. n. 248. Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione, indennità ai ricevitori del registro per la vendita delle marche da applicarsi agli involucri delle polveri; e indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione per le imposte di fabbricazione.

Cap. n. 249. Restituzione di imposte di fabbricazione sullo spirito, sullo zucchero e sul glucosio impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori, dei vini liquorosi, dell'aceto, dell'alcool, delle profumerie e di altri prodotti alcoolici e zuccherini esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate, restituzione dell'imposta sull'acido acetico adoperato nelle industrie.

Cap. n. 250. Restituzione di imposte di fabbricazione indebitamente percepite.

Cap. n. 263. Tasse postali per versamenti, spese per il trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.

Cap. n. 270. Restituzione di diritti all'esportazione.

Cap. n. 271. Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette di temporanea importazione ed esportazione e per bollette a cauzione di merci in transito, e pagamento al comune di Savona delle somme riscosse per tassa supplementare d'ancoraggio per gli approdi nel porto di Savona.

Cap. n. 276. Restituzione di somme indebitamente percepite per imposta sul vino e rimborso di quote dell'imposta medesima per esportazione all'estero.

Cap. n. 283. Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto dei generi e oggetti confiscati come pure le altre processuali da anticiparsi dall'erario e le indennità a testimoni, a periti e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali.

Cap. n. 285. Paghe e soprassoldi per incarichi e servizi speciali agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi,

soprassoldi agli operai, per prolungamento dell'orario normale di lavoro nell'interesse degli stabilimenti suddetti. Gratificazioni alle vedove ed agli orfani di operai decessi in attività di servizio. Mercedi e sussidi di assistenza medica e farmaceutica agli operai ammalati, ai richiamati sotto le armi e per congedi indennizzati; indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera inscritto alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, alla Cassa di maternità e alla Cassa di assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

Cap. n. 286. Paghe e soprassoldi per incarichi e servizi speciali ai verificatori subalterni ed agli operai delle coltivazioni dei tabacchi; soprassoldi agli operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro nell'interesse delle coltivazioni suddette; compenso di definitivo licenziamento ai verificatori subalterni ed operai; indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera inscritto alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie; alla Cassa nazionale di maternità ed alla Cassa di assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

Cap. n. 288. Compra di tabacchi e relative spese accessorie; premi e concorsi di Stato per la coltivazione indigena del tabacco; lavori di bottaio e facchinaggi, indennità, spese per informazioni e missioni all'estero; spese di ricevimento per campionamento e perizia dei tabacchi e per il funzionamento delle agenzie governative e loro succursali all'estero incaricate del servizio d'informazioni sulla coltura e sul commercio del tabacco per gli eventuali acquisti da farsi a norma dell'art. 10 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Cap. n. 289. Trasporto di tabacchi e di materiali diversi; indennità di missione e spese nell'interesse per l'esecuzione di tali trasporti.

Cap. n. 296. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso a titolo di spesa di esercizio e di trasporto dei tabacchi, premi alle società per l'assicurazione globale dei generi di monopolio contro i danni dell'incendio e del furto, e spese per operazioni speciali inerenti alla vendita dei tabacchi stessi nei magazzini di deposito incaricati dello smercio diretto dei detti generi alle rivendite.

Cap. n. 297. Spese e premi di gestione e di controllo per l'esercizio diretto delle rivendite di Stato di tabacchi nazionali ed esteri.

Cap. n. 298. Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti.

Cap. n. 299. Paghe e soprassoldi per incarichi e servizi speciali agli operai delle saline, mano d'opera per adulterare i sali che si vendono a prezzo di eccezione, soprassoldi agli operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro nell'interesse degli stabilimenti suddetti. Mercedi agli operai ammalati od ai richiamati sotto le armi e indennizzi per infortuni sul lavoro, e contributo dello Stato per il personale a mercede giornaliera inscritto alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie, alla Cassa nazionale di maternità ed alla Cassa sociale di risparmio fra gli operai della Salina di Lungro e alla Cassa di assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

Cap. n. 300. Indennità ai rivenditori di generi di privativa pel trasporto dei sali.

Cap. n. 304. Compra dei sali.

Cap. n. 305. Trasporto di sali e di materiali diversi; acquisto, nolo e riparazione di materiale fisso e mobile, indennità di missione, e spese nell'interesse e per l'esecuzione di tali trasporti.

Cap. n. 306. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salazione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero. Art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445, e art 22 della legge 2 aprile 1886, n. 3754.

Cap. n. 307. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso a titolo di spesa d'esercizio e di trasporto dei sali, premio alle società per l'assicurazione globale dei generi di monopolio contro i danni dell'incendio e del furto, e spese per operazioni speciali inerenti alla vendita dei sali stessi nei magazzini di deposito incaricati dello smercio diretto dei detti generi alle rivendite.

Cap. n. 308 Spese per il servizio di somministrazione gratuita del sale ai pellagrosi; costo del sale così somministrato ed indennità proporzionali spettanti ai rivenditori di generi di privativa, che hanno eseguito la suddetta somministrazione.

Cap. n. 309. Aggio a titolo di stipendi ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e assegni speciali ai reggenti provvisori degli uffici di vendita.

Cap. n. 313 Paghe e soprassoldi per incarichi e servizi speciali agli operai in servizio dei magazzini di deposito dei prodotti dei monopolii industriali (tabacchi e sali); soprassoldi agli operai, per prolungamento dell'orario normale di lavoro nell'interesse dei magazzini suddetti. — Contributo dello Stato per il personale avventizio dei detti magazzini inscritto alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, per assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie e contro la disoccupazione involontaria. Indennizzi per infortuni sul lavoro.

Cap. n. 316. Acquisto, perizia, condizionatura e trasporto delle pietrine focaie; paghe agli operai per il condizionamento dei pacchi postali delle pietrine focaie e per il collaudo dei fiammiferi; spese per materiali e trasporti diversi; canone pei vaglia postali di servizio.

Cap. n. 318. Compra dei sali di chinino da lavorare o trasformare compresi i sali di chinino nelle cortecce di china e spese occorrenti per la lavorazione, trasformazione e condizionatura dei detti sali. Spese di costruzione e adattamento dei laboratorii e magazzini ad uso dell'azienda medesima.

Cap. n. 323. Aggio di rivendita dei preparati chinacei ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso delle privative e ai farmacisti, medici e rivenditori.

Cap. n. 329. Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per la parziale estinzione del prestito di 150 milioni di lire contratto dal comune di Roma per la esecuzione del piano regolatore, e assunta a carico dello Stato ai sensi dell'art. 2 della legge 15 luglio 1911, n. 755, e quote a carico dello Stato della annualità per mutui successivi e per spese accessorie ai detti mutui contratti dal comune di Roma con la Cassa depositi e prestiti a norma della stessa legge (14ª rata).

Cap. n. 336. Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti per differenze nel saggio d'interessi sui mutui concessi ai Comuni per contributo nel pagamento delle annualità.

Cap. n. 340. Rimborso alla provincia ed ai comuni della Basilicata delle rispettive sovrimposte sui fabbricati in corrispondenza alla esenzione d'imposta concessa con l'art. 69 della legge 31 marzo 1904, n. 140.

Cap. n. 341. Imposta sui terreni corrispondente alla riduzione non accordata ai proprietari in provincia di Potenza aventi un reddito imponibile superiore a L. 8000 e da versarsi alla Cassa provinciale del credito agrario della stessa Provincia (art. 66 della legge 31 marzo 1904, n. 140).

Cap. n. 353. Ammontare del 30 per cento del tributo fondiario erariale sui terreni, riscosso nelle provincie di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria sulle rendite imponibili superiori a L. 6000, destinato alla estinzione delle anticipazioni e al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni con interesse del 4 per cento da estinguersi in 25 anni, autorizzate con gli articoli 46 e 47 della legge 25 giugno 1906, n. 255

Cap. n. 354. Ammontare del 30 per cento del tributo fondiario erariale sui terreni, riscosso nei compartimenti catastali napoletano, siciliano e sardo, escluse le provincie di Napoli (legge 15 luglio 1906, n. 383, articoli 6 e 7) e di Potenza (legge 31 marzo 1904, n. 140, titolo 1) ed in quelli calabresi (legge 25 giugno 1906, n. 255, articoli 46 e 47) sulle rendite imponibili superiori a L. 6000, destinato alla estinzione delle anticipazioni e al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni con interesse del 4 per cento da estinguersi in 25 anni.

Cap. n. 355. Pensioni da pagarsi per conto della Monarchia austro-ungarica a termine dell'art. 8 della convenzione *A*, approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137.

Cap. n. 356. Spesa per indennita dovuta ai termini dell'art. 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente articolo n 148.

Cap. n. 357. Restituzione eventuale di rendite e capitali già appartenenti alle confraternite romane indemaniate, in conseguenza di dismissioni di beni ordinate o da ordinarsi in conformità dell'art. 1 della legge 30 luglio 1896, n. 343, e restituzione al Demanio di somme versate al Tesoro in più delle dovute in conseguenza dell'amministrazione dei beni già appartenenti a detto confraternite, tenuta dal Demanio prima dell'applicazione di detta legge.

Cap. n. 358. Spese di indemaniamento e di amministrazione dei beni delle confraternite romane, di cui all'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980, e spese per imposte e oneri sui beni indemaniati.

Cap. n. 359. Somme riscosse al netto dei pagamenti per la gestione dal 1° settembre 1896, dei beni appresi alle confraternite romane, da pagarsi dal Demanio alla Congregazione di carità di Roma, in esecuzione della legge 30 luglio 1896, n. 343.

Cap. n. 361. Interessi passivi nella misura dell'1,50 per cento da corrispondersi alla Banca d'Italia sul conto corrente pel servizio di tesoreria provinciale ai sensi dell'art. 12 della convenzione 30 ottobre 1894 approvata col R. decreto 10 dicembre 1894, n. 533, convertito nella legge 8 agosto 1895, n. 486.

Cap. n. 366-*bis*. Interessi da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti sulle somministrazioni di fondi per anticipazioni alle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e Sassari ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 28 dicembre 1922, n. 1824.

Cap. n. 372-*bis*. Quota assunta a carico dello Stato per conto del comune di Livorno e quota parte a carico dello Stato nelle opere

di sistemazione e di ampliamento del nuovo porto industriale di Livorno, e interessi 6 per cento sulle somme contabilizzate e non pagate durante ed al termine dell'esecuzione dei lavori (art. 4 del R. decreto 16 dicembre 1923, n. 3249).

Cap. n. 383. Metà a carico dello Stato delle annualità d'interessi e d'ammortamento relative ai mutui ammortizzabili in 50 anni concessi dalla Cassa depositi e prestiti a provincie e comuni, anche nell'interesse degli istituti di beneficenza o di altri enti morali, allo scopo esclusivo di procurar loro i mezzi per riparare i danni causati dal terremoto (art. 13, legge 25 giugno 1906, n. 255).

Cap. n. 384. Rimborso alle provincie ed ai comuni della Calabria delle sovrimposte comunali e provinciali sull'imponibile dei fabbricati sgravati in causa del terremoto e non compensato con imponibile nuovo comunque derivante. (Art. 3 della legge 14 luglio 1907, n. 538, e art. 2 della legge 25 giugno 1908, n. 355).

Cap. n. 385. Contributo dello Stato nel pagamento delle semestralità dei mutui contratti da privati e da Istituti di beneficenza, di istruzione e di educazione per nuove costruzioni, ricostruzioni e riparazioni di fabbricati nelle località danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908 (art. 265 testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 3 maggio 1919, n. 836, e R. decreto 3 maggio 1920, n. 545).

Cap. n. 386. Metà a carico dello Stato nelle spese di ammortizzazione di mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai Comuni di cui all'articolo 1° della legge 12 gennaio 1909, n. 12, portante provvedimenti in dipendenza del terremoto calabro-siculo del 28 dicembre 1908, per l'esecuzione di piani regolatori e di ampliamenti dei centri urbani e rispettive frazioni (art. 118 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399).

Cap. n. 387. Contributo diretto dello Stato a favore dei proprietari che abbiano costruito, ricostruito e riparato a proprie spese gli edifici distrutti o danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (articoli 331 e 335 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, e R. decreto 3 maggio 1920, n. 545).

Cap. n. 388. Contributo diretto dello Stato nella misura del 50 per cento a favore della Unione edilizia nazionale per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni degli edifici passati in sua proprietà ai sensi degli articoli 351, n. 2, 355 e seguenti del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, e R. decreto 3 maggio 1920, n. 545).

Cap. n. 389. Concorso dello Stato sui mutui ipotecari a favore dei danneggiati dall'eruzione dell'Etna del 1910 (art. 1 della legge 21 luglio 1911, n. 841, e 15 della legge 12 luglio 1912, n. 772).

Cap. n. 390. Contributo dello Stato nella spesa d'ammortamento dei mutui contratti dai danneggiati dai terremoti del 25 agosto 1909 nelle provincie di Siena e Grosseto, e 7 giugno 1910 nelle provincie di Avellino, Potenza e nei comuni di Baronissi, Calvanico e Laviano in Provincia di Salerno per la riparazione dei fabbricati danneggiati o distrutti (articoli 2 e 8, comma 2, della legge 13 luglio 1910, n. 467).

Cap. n. 391. Somma da versare alla Cassa depositi e prestiti e corrispondente alla metà degli interessi sui mutui contratti dai comuni danneggiati dai terremoti del 25 agosto 1909 nelle provincie di Siena e Grosseto, e 7 giugno 1910 nelle provincie di Avellino e Potenza e nei comuni di Baronissi, Calvanico e Laviano in provincia di Salerno, per riparare i danni cagionati dai terremoti medesimi (art. 6 della legge 13 luglio 1910, n. 467).

Cap. n. 392. Contributo dello Stato nelle spese per il pagamento degli interessi sui mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti dalle Amministrazioni provinciali e comunali danneggiate dalle alluvioni, dai nubifragi e dalle mareggiate dell'ultimo quadrimestre 1910 per le opere di cui all'articolo 4 della legge 13 aprile 1911, n. 311, e dalle alluvioni, piene e frane nelle provincie di Aquila, Avellino, Benevento, Campobasso, Chieti e Teramo, di cui al decreto Luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1679.

Cap. n. 393. Contributo dello Stato nelle spese di ammortamento dei mutui contratti dai privati e dagli istituti pubblici di beneficenza per la riparazione, ricostruzione e nuova costruzione dei fabbricati urbani e rustici, degli opifici e degli stabilimenti termali, nonchè pel ripristino della coltura nei fondi danneggiati o distrutti dai nubifragi e dalle mareggiate dell'ultimo quadrimestre 1910 nelle provincie di Napoli, Salerno e Porto Maurizio (art. 5 della legge 13 aprile 1911, n. 311).

Cap. n. 394. Contributo diretto dello Stato non superiore a lire 1000 per le opere eseguite o da eseguirsi, di cui all'art. 5 della legge 13 aprile 1911, n. 311, e all'art. 1 della legge 21 luglio 1911, n. 841 (art. 8 della legge 19 luglio 1914, n. 761).

Cap. n. 395. Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi e della quota d'ammortamento di un mutuo fino al massimo di L. 20,000 che il comune di Castiglione di Sicilia è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti (art. 9 della legge 12 luglio 1912, n. 772).

Cap. n. 396. Contributo dello Stato nelle spese di ammortamento dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti delle Amministrazioni provinciali e comunali per le opere di cui agli articoli 1 e 5 del R. decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, convertito nella legge 12 luglio 1912, n. 772.

Cap. n. 397. Contributo dello Stato nella spesa d'ammortamento di mutui contratti dai privati e da istituti pubblici di beneficenza per le riparazioni, ricostruzioni e nuova costruzione dei fabbricati urbani e rustici o degli opifici danneggiati o distrutti dalle alluvioni, dalle mareggiate, dal terremoto o dall'eruzione di cui all'art. 1, lettere *b*) e *d*) del R. decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, nonchè pel ripristino della coltura nei fondi danneggiati o per la ricostruzione in altre terre della proprietà distrutta (art. 6 del R. decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, e 12 della legge 12 luglio 1912, n. 772).

Cap. n. 398. Contributo dello Stato a favore dei privati e degli istituti pubblici di beneficenza per le opere eseguite e da eseguire, di cui all'art. 6 del R. decreto 21 dicembre 1911, n. 1471 (art. 12 della legge 12 luglio 1912, n. 772, e 8 della legge 19 luglio 1914, n. 761).

Cap. n. 399. Contributi e concorsi dello Stato in dipendenza del terremoto 8 maggio 1914 (articoli 5, 6, 7 e 8 della legge 19 luglio 1914, n. 761).

Cap. n. 401. Contributo dello Stato nel pagamento del 50 per cento delle semestralità comprensive degli interessi al 4.50 per cento e dell'ammortamento o contributo dello Stato nel pagamento della metà dell'ammontare complessivo degli interessi al 4.50 per cento sui mutui di favore concessi per lavori eseguiti o da eseguire dai danneggiati del terremoto del 13 gennaio 1915 a seconda che siano provvisti di un imponibile complessivo inferiore o superiore alle L. 5000 (art. 1, n. 1, lett. *a*, e n. 2, lett. *a*, del R. decreto 13 maggio 1915, n. 775)

Cap. n. 402. Contributo diretto dello Stato per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni eseguite o da eseguire dai danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915 — Corresponsione del decimo sui contributi stessi nel caso di cessioni a società anonime o cooperative di lavoro o all'Unione edilizia nazionale, che assumano i lavori suddetti (articoli 1, 31, 32, 33, 34 e 35 del R. decreto 13 maggio 1915, n. 775, e art. 1 del decreto Luogotenenziale 4 febbraio 1917, n. 151, R. decreto 3 maggio 1920, n. 545, e R. decreto 16 novembre 1921, n. 1705).

Cap. n. 403. Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti da Provincie e da Comuni (questi ultimi anche nell'interesse degli istituti di beneficenza o di altri enti morali) allo scopo di procurarsi i mezzi per le spese a loro carico occorrenti per le riparazioni o le ricostruzioni degli edifici pubblici o di uso pubblico danneggiati o distrutti dal terremoto del 13 gennaio 1915 (art. 2 del decreto-legge 21 gennaio 1915, n. 27).

Cap. n. 404. Metà a carico dello Stato nelle spese di ammortamento di mutui della Cassa depositi e prestiti ai Comuni danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915 per l'esecuzione dei piani regolatori e di ampliamento del loro centro urbano e rispettive frazioni (art. 6 del decreto Luogotenenziale 29 aprile 1915, n. 582).

Cap. n. 405. Assegnazione occorrente per corrispondere ai Comuni e alle Provincie danneggiate dal terremoto del 13 gennaio 1915 e compresi nell'elenco approvato con R. decreto 7 febbraio 1915, n. 72, la differenza fra l'ammontare della sovrimposta sui terreni e fabbricati riscossa nel 1914 e quella che sarà applicata per i successivi anni fino al 1923, ed ai Comuni di cui all'art. 1 del R. decreto 5 febbraio 1915, n. 62, la differenza di cui trattasi limitatamente alla sovrimposta sui fabbricati per il periodo predetto (articolo 6 del R. decreto 21 gennaio 1915, n. 27, e decreto Luogotenenziale 3 febbraio 1918, n. 347, e art. 3 del R decreto 16 novembre 1921, n. 1705)

Cap. n. 406. Contributo diretto dello Stato per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni eseguite o da eseguire dai danneggiati dai terremoti delle provincie di Pesaro e Forlì — Corresponsione del decimo sui contributi nel caso di cessione a Società anonime o cooperative di lavoro che assumano i lavori di cui sopra (articoli 1, 31, 32, 33, 34 e 35 del decreto Luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1518, e art. 4 del R. decreto 16 novembre 1921, n. 1705).

Cap. n. 407 Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti da Provincie e da Comuni (questi ultimi anche nell'interesse degli istituti di beneficenza e di altri Enti morali) allo scopo di procurarsi i mezzi per le spese a loro carico occorrenti per le riparazioni o le ricostruzioni degli edifici pubblici o di uso pubblico danneggiati dai terremoti nelle provincie di Pesaro e di Forlì (art. 1, lett. *d*, del decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1056).

Cap. n. 408. Contributo dello Stato nel pagamento del 50 per cento delle semestralità comprensive degli interessi al 4.50 per cento o dell'ammortamento o contributo diretto dello Stato nel pagamento della metà dell'ammontare complessivo degli interessi al 4.50 per cento sui mutui di favore concessi per lavori eseguiti o da eseguire dai danneggiati dal terremoto nelle provincie di Arezzo, Perugia, Firenze e Roma, a seconda che siano provvisti di un imponibile

inferiore o superiore alle L. 5000 (art. 1, n. 1, lett. *a*, e n. 2, lett. *a*, del decreto Luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1518, art. 2 del decreto Luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 697, decreto Luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2080, R. decreto 8 luglio 1919, n. 1384, e R. decreto 12 marzo 1920, n. 503).

Cap. n. 409. Contributo di retto dello Stato per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni, eseguite e da eseguire dai danneggati dai terremoti nelle provincie di Arezzo, Perugia e Firenze — Corresponsione del decimo sui contributi nel caso di cessione a società anonime o cooperative di lavoro che assumano i lavori di cui sopra (articoli 1, 31, 32, 33, 34 e 35 del decreto Luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1518, richiamato dall'art. 2 del decreto Luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 697; art. 1 del decreto Luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2080; art. 1 del R. decreto 8 luglio 1919, n. 1384, e Regio decreto 12 marzo 1920, n. 503, e R. decreto 16 novembre 1921, n. 1705).

Cap. n. 410. Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle anticipazioni da essa fatte agli enti danneggiati dal terremoto 6-7 settembre 1920 e corrispondenti alla sovrimposta, della quale rimane sospesa la riscossione (art. 14 del R. decreto 10 marzo 1921, n. 227).

Cap. n. 411. Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti da Provincie e Comuni (questi ultimi anche nell'interesse degli istituti di beneficenza e di altri Enti morali) allo scopo di procurarsi i mezzi a loro carico occorrenti per le riparazioni e le ricostruzioni degli edifici pubblici o di uso pubblico danneggiati dai terremoti nelle provincie di Arezzo e di Perugia (art. 1, lett. *d*, decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1056; art. 1 decreto Luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 697; art. 3 del decreto Luogotenenziale 7 ottobre 1917, n. 1807; decreto Luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2080; R. decreto 8 luglio 1919, n. 1384, e R. decreto 12 marzo 1920, n. 503).

Cap. n. 412. Contributo dello Stato per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni eseguite e da eseguire dai danneggiati dal terremoto del 6-7 settembre 1920 nella Lunigiana e nella Garfagnana — Corresponsione del decimo sui contributi nel caso di cessione a società anonime o cooperative di lavoro che assumano i lavori predetti (articoli 1, 31, 32, 33, 34 e 35 del decreto Luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1518; R. decreto 3 maggio 1920, n. 545, e R. decreto 23 settembre 1920, n. 1315).

Cap. n. 413. Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti da Provincie e Comuni (questi ultimi anche nell'interesse degli istituti di beneficenza ed altri Enti morali) allo scopo di procurarsi i mezzi occorrenti per le riparazioni e ricostruzioni degli edifici pubblici o di uso pubblico danneggiati dal terremoto del 6-7 settembre 1920 (articoli 2, 3 e 4 del decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1056, e 22 del R. decreto 23 settembre 1920, n. 1315).

Cap. n. 413-*bis*. Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, nella misura della metà, pei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti dalle Amministrazioni provinciali e comunali del Friuli e del Lazio per far fronte alle spese a proprio carico per lavori di consolidamento di opere stradali ed idrauliche danneggiate da alluvioni (art. 2 del R. decreto-legge 3 marzo 1924, n. 289).

Cap. n. 419. Contributo eventuale dello Stato a favore della Congregazione di carità di Roma, in esecuzione dell'art 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343, sulla beneficenza di Roma.

Cap. n. 442. Rimborsi di somme indebitamente riscosse per ricuper deliberati dalle Commissioni parlamentari d'inchiesta per le spese di guerra e per le terre liberate e dal Comitato liquidatore per le gestioni di guerra e restituzione di quote inesigibili

Cap. n. 453. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192.

Cap. n. 458. Spese di coazioni e di liti, risarcimenti di danni ed altri accessori, dipendenti dalla vendita dei beni. - Asse ecclesiastico.

Cap. n. 459. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico.

Cap. n. 460. Aggio sulle riscossioni delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni dei redditi soggetti alle imposte dirette e sulle riscossioni delle imposte del 1872 e retro; spese di stralcio e di liti pel servizio macinato.

Cap. n. 463. Quote di cambio sulle restituzioni di dazi d'importazione versati in biglietti di Stato e di banca.

Cap. n. 481. Spese di liti

Cap. n. 489. Debiti redimibili - Ammortamento.

Cap. n. 490. Rimborsi di capitali dovuti dal Tesoro dello Stato

Cap. n. 494. Certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 - Ammortamento 1° gennaio e 1° luglio 1924

Cap. n. 496. Certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto emessi ai termini delle leggi 25 giugno 1905, n. 261, e 23 dicembre 1906 n. 638, che approvano le spese straordinarie occorrenti per le ferrovie esercitate dallo Stato. (Ammortamento al 1° gennaio ed al 1° luglio 1924).

Cap. n. 499. Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al Tesoro dello Stato, giusta l'art. 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 - Ammortamento al 1° gennaio 1925.

Cap. n. 500. Quota d'ammortamento compresa nell'annualità da pagarsi dal Tesoro alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione della somma mutuata per la concessione ai Comuni di prestiti destinati all'opera di soccorso degli emigrati indigenti rimpatriati (R. decreto 30 agosto 1914, n. 999, e legge 17 marzo 1915, n. 237). Settima annualità scadibile il 31 ottobre 1924.

Cap. n. 504. Quota d'ammortamento compresa nell'annualità da pagarsi dal Tesoro alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione della somme mutuate per la concessione di prestiti ai Comuni più gravemente danneggiati da operazioni guerresche per parte di forze nemiche (decreto Luogotenenziale 18 maggio 1919, n. 483). Ammontare dell'annualità scadibile il 31 dicembre 1924.

Cap. n. 507. Affrancazioni di annualità e restituzione di capitali passivi - Asse ecclesiastico.

Cap. n. 508 Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti dalle finanze dello Stato.

Cap n. 527. Quote dovute ai funzionari delle Avvocature erariali sulle somme versate, dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle Avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime.

Cap. n. 530. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tassa, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.

Cap. n. 531. Prodotto netto dell'amministrazione provvisoria dei beni ex-ademprivili dell'isola di Sardegna, da corrispondersi alla Cassa ademprivile istituita con la legge 2 agosto 1897, n. 382.

Cap. n. 532. Spese proprie del fondo di previdenza dei ricevitori del lotto (legge 22 luglio 1906, n. 623).

Cap. n. 534. Somme da versarsi in tesoreria a reintegrazione dei prelevamenti eseguiti per provvedere al riscatto delle indennità riscattate ai sensi della legge 18 giugno 1911, n. 543.

Cap. n. 536. Rendita consolidata di proprietà dello Stato, libera da qualsiasi vincolo.

Cap. n. 545. Restituzione di diritti indebitamente esatti e rimborso al Comune di somme eventualmente introitate in eccedenza dell'ammontare delle spese effettuate (comune di Napoli).

Cap. n. 555. Restituzione di diritti indebitamente esatti e rimborso al Comune di somme eventualmente introitate in eccedenza dell'ammontare delle spese effettuate (comune di Roma).

Cap. n. 565. Restituzione di diritti indebitamente esatti e rimborso al Comune di somme eventualmente introitate in eccedenza dell'ammontare delle spese effettuate (comune di Palermo).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO.

Cap. n. 13. Spese di liti.

Cap. n. 14 Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori.

Cap. n. 16. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto 23 ottobre 1919, numero 1970, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, sulle pensioni civili ed assegni congeneri legalmente dovuti.

Cap. n. 26 Restituzione di depositi giudiziari.

Cap. n. 27. Spesa per assegni integrativi agli ufficiali giudiziari (legge 24 marzo 1921, n. 298).

Cap. n. 28. Concorso dello Stato nel versamento alla speciale Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari (legge 12 dicembre 1907, n. 754).

Cap. n. 29. Spese per indennità e trasferte a funzionari, giurati, testimoni, periti custodi, chiamati ai giudizi penali o in quelli civili con gratuito patrocinio.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

Cap. n. 7. Spese per la corrispondenza postale e telegrafica diretta all'estero.

Cap n. 9. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Cap n. 17. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificato dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n 2480 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti

Cap. n. 32. Rimborso al Tesoro della spesa di cambio dei pagamenti in oro disposti sulle tesorerie del Regno; aggio, sconto e commissioni inerenti alla rimessa di fondi all'estero (escluso il servizio delle scuole all'estero).

Cap. n. 43. Rimborso al Tesoro della spesa di cambio dei pagamenti in oro disposti sulle tesorerie del Regno; aggio, sconto e commissioni inerenti alla rimessa di fondi all'estero per il servizio delle scuole all'estero.

MINISTERO DELLE COLONIE.

Cap. n. 10. Spese di liti.
Cap. n. 14. Spese per telegrammi di Stato.
Cap. n. 15. Rimborso al Tesoro della spesa di cambio per l'acquisto di oro, aggio, sconto e commissioni su divise estere.
Cap. n. 17. Residui passivi eliminati a senso del'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori.
Cap. n. 27. Indennità per una sola volta, invece di pensione, a termini degli art. 3, 4 e 10 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
Cap. n. 28. Contributo dello Stato pel personale femminile iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai e quote di integrazione per le pensioni del personale proveniente dalle Ferrovie dello Stato, avente diritto al trattamento di riposo.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

Cap. n. 12. Assicurazione contro gl'infortuni sul lavoro e contro l'inabilità e la vecchiaia.
Cap. n. 13. Spese di liti.
Cap. n. 16. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
Cap. n. 19. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 nocembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri, legalmente dovuti.
Cap. n. 29-*bis*. Spese occorrenti per corrispondere all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi il valore facciale dei francobolli speciali usati dagli Enti ammessi al beneficio della esenzione dalle tasse postali.
Cap. n. 53. Rimborso di tasse d'iscrizione nei ginnasi ad alcuni Comuni delle antiche Provincie.

MINISTERO DELL'INTERNO.

Cap. n. 13. Telegrammi da spedirsi all'estero e all'interno - Comunicazioni telefoniche interurbane - Contributo da versarsi al Ministero delle poste e dei telegrafi in corrispettivo dell'esonero da canone concesso all' « Agenzia Stefani ».
Cap. n. 14. Residui passivi eliminati per perenzione biennale e reclamati dai creditori.
Cap. n. 17. Spese di liti.
Cap. n. 20-*bis*. Contributo alla Cassa di previdenza dei segretari e altri impiegati degli Enti locali, equivalente al valore capitale dell'aumento di pensione dipendente dal riconoscimento delle campagne di guerra (art. 8 del R. decreto 7 ottobre 1923, n 2349).
Cap. n. 21 Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del R. decreto 2 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
Cap. n. 30. Foglio degli annunzi nelle provincie - Spese di stampa, distribuzione e spedizione.
Cap. n. 31. Retribuzione agli amministratori del Foglio degli annunzi nelle provincie (decreto Ministeriale 30 dicembre 1886, numero 18647).
Cap. n. 35. Spese di cura e mantenimento di ammalati esteri miserabili negli ospedali e nei manicomi del Regno. Trasporto ed accompagnamento di mentecatti esteri miserabili sino alla frontiera. Spese di cura e di ricovero di italiani all'estero ed altre spedalità nei casi eccezionali in cui non sia possibile provvedere altrimenti e spese di trasporto ed accompagnamento, in caso di rimpatrio, dalla frontiera al luogo di destinazione.
Cap. n. 36. Fondo a calcolo per le anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (legge sulla sicurezza pubblica del 30 giugno 1889, n. 6144, serie 3ª, art. 81, e R. decreto del 19 novembre 1889, n. 6535, art. 24)
Cap. n. 48-*bis*. Aggio ai percettori dei proventi di cui all'art. 73 del regolamento approvato con R. decreto 13 luglio 1914, n. 829.
Cap. n. 101 Spese di liti e di arbitramenti.
Cap. n. 104. Indennità per una sola volta invece di pensioni ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto 23 ottobre 1919, numero 1970, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Cap. n. 119. Somme da erogare a favore delle Provincie e dei Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 e delle rispettive istituzioni pubbliche di beneficenza, e per la ricostruzione delle cattedrali, degli episcopi e dei seminari di Messina e Reggio Calabria, giusta il disposto del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399; dell'art. 7 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1922; del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1891; del R. decreto 3 maggio 1920, n. 545, e dell'art. 5 della legge 20 agosto 1921, n. 1178 e del R. decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2220
Cap. n. 125. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui all'interesse del 2 per cento concessi per provvedere alla costruzione o sistemazione di ospedali comunali e consorziali, giusta gli articoli 8 e 9 della legge 25 giugno 1911, n. 586 e l'art 2, comma 4, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3132.
Cap. n. 127. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai Comuni danneggiati da operazioni guerresche per provvedere alle spese di riparazioni ai beni comunali, per sopperire a deficienze di entrate e per integrare i soccorsi ai disoccupati bisognosi (decreti Luogotenenziali 27 giugno 1915, n. 988, e 18 maggio 1916, n. 743; 5 luglio 1917, n. 1162; 9 dicembre 1917, n. 1969; 14 luglio 1918, n. 954; 17 novembre 1918, n. 1740, 12 febbraio 1919, numero 218 e 18 maggio 1919, n 843)
Cap. n. 131. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui all'interesse del 2 e del 3 per cento concessi ai Comuni per provvedere alle spese riguardanti la pubblica igiene, giusta gli articoli 114, 115, 118, 120 e 122 del testo unico di legge approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453 e art. 3 del decreto Luogotenenziale 28 gennaio 1917, n. 190; sui mutui all'interesse dell'uno e uno e mezzo per cento concessi ai Comuni pugliesi per opere di fognatura, giusta la legge 23 settembre 1920, n. 1365, nonchè sui mutui all'interesse del 2 per cento concessi ai Comuni per la costruzione di opere igieniche in base al R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1704; nonchè in dipendenza degli articoli 1 e 2 (comma 4°) del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3132, e del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3134.
Cap. n. 133. Concorso dello Stato nel pagamento totale o parziale degli interessi sui mutui contratti dai Comuni e consorzi per l'esecuzione di opere e per le spese occorrenti per la provvista di acque potabili, giusta gli articoli 116, 119 e 120, nn. 2, 4, 138 e 139 del testo unico di legge 2 gennaio 1913, n. 453.
Cap. n. 134. Concorso dello Stato nel pagamento totale o parziale degli interessi sui mutui contratti dai Comuni o consorzi per l'esecuzione di opere, e per le spese occorrenti per la provvista di acque potabili giusta gli articoli 124, 126 e 129, numeri 1 e 3 del testo unico di legge 2 gennaio 1913, n. 453, e giusta il R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1704; nonchè in dipendenza degli articoli 1 e 2, comma 4, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3132, e del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3134.
Cap. n. 135. Concorso dello Stato nelle annualità dei mutui contratti per l'esecuzione delle opere e per le spese occorrenti per la provvista di acqua potabile, dai comuni della Basilicata, Calabria e Sardegna e dai comuni di Ottaiano, S. Giuseppe Vesuviano, Boscotrecase, Somma Vesuviana e San Gennaro di Palma, giusta gli articoli 132, 133, 136 e 137 del testo unico di legge 2 gennaio 1913, n. 453, e gli articoli 20 e seguenti della legge 16 luglio 1914, n. 665, e concorso nel pagamento della rata annua dovuta alla Cassa depositi e prestiti per interessi ed ammortamento dei mutui concessi ai comuni di Grosseto, Scansano, Comacchio, giusta gli articoli 131, 195 e 196 del testo unico suddetto, nonchè maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai Comuni pugliesi per costruzione di condutture interne che non siano a carico dello Stato, giusta la legge 23 settembre 1920, n 1365, e sui mutui ai comuni di Napoli e di Torino per la provvista di acqua potabile, giusta la legge 24 agosto 1921, n. 1290, e il R. decreto 24 agosto 1919, n. 2001, ed il R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1704, nonchè in dipendenza del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2528 (costruzione acquedotti ad uso promiscuo per le Ferrovie dello Stato e per i Comuni della Sicilia), dell'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3132, e del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3134.
Cap. n. 135-*quater*. Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui concessi al comune di Castellamare di Stabia per le spese occorrenti per la costruzione di una zona di protezione delle acque minerali site nello stabilimento di proprietà di detto comune denominato « Terme Stabiane » (R. decreto-legge 29 febbraio 1924, n. 358).
Cap. n 136 Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti da Comuni, Provincie, istituzioni di beneficenza ed altri Enti al fine di provvedere alle opere per la costruzione o l'adattamento di speciali luoghi di cura destinati al ricovero di infermi di tubercolosi polmonare, giusta gli articoli 1 e 2 del decreto Luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1231.
Cap. n. 137 Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi sui mutui contratti da Comuni, Provincie o loro consorzi, istituzioni di beneficenza o da altri Enti morali al fine di provvedere

alla costruzione, sistemazione ed arredamento di ambulatori anti-tracomatosi e di speciali luoghi di cura destinati al ricovero degli infermi di tracoma (articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 2292).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Cap. n. 21. Spese per l'acquisto delle marche di contributo per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia degli stipendiati e salariati dipendenti dall'Amministrazione dei lavori pubblici.

Cap. n. 22. Premi da corrispondersi alla Cassa nazionale di assicurazione contro gli infortuni, per gli operai che prestano l'opera propria alle dipendenze dell'Amministrazione dei lavori pubblici, in lavori soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (R. decreto 8 marzo 1923, n. 633).

Cap. n. 28. Spese di liti e per arbitraggi.

Cap. n. 31. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Cap. n. 33. Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970 sulle pensioni civili, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Cap. n. 36. Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzione alla polizia delle strade dell'Italia settentrionale.

Cap. n. 43. Spese eventuali in conseguenza di contravvenzione alle disposizioni di polizia idraulica nell'Italia settentrionale.

Cap. n. 47. Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzione alla polizia dei porti dell'Italia settentrionale.

Cap. n. 48. Contributo annuo dello Stato a favore del Consorzio autonomo per l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova.

Cap. n. 51. Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia delle strade dell'Italia centrale.

Cap. n. 57. Spese eventuali in conseguenza di contravvenzioni alle disposizioni di polizia idraulica nell'Italia centrale.

Cap. n. 61. Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia dei porti dell'Italia centrale.

Cap. n. 64. Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia delle strade dell'Italia meridionale ed insulare.

Cap. n. 68. Spese eventuali in conseguenza di contravvenzioni alle disposizioni di polizia idraulica dei porti dell'Italia meridionale ed insulare.

Cap n. 72. Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzione alla polizia dei porti dell'Italia meridionale ed insulare.

Cap. n. 75. Quota a carico dello Stato italiano nella spesa riguardante la Delegazione italo-svizzera per il Sempione (legge 21 gennaio 1904, n. 15).

Cap. n. 77. Sovvenzioni chilometriche per la costruzione e per l'esercizio di ferrovie concesse alla industria privata posteriormente alla legge 30 aprile 1899, n. 168 (articoli 7, 27, 32 e 220 del testo unico di legge approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447 e decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303).

Cap. n. 78. Sovvenzioni per concessione di sola costruzione di ferrovie (art. 235 del testo unico di legge approvato con R. decreto 9 maggio 1912, . 1447).

Cap. n. 79. Sovvenzioni per pubblici servizi di navigazione lacuale (leggi 5 marzo 1893, n. 125, 21 luglio 1911, n. 852, 23 giugno 1913, n. 631).

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

Cap. n. 6. Indennità per infortunio sul lavoro agli agenti operai ed avventizi cui non compete pensione a termini del R. decreto 6 giugno 1907, n. 716 — Indennizzi per infortuni e danni.

Cap. n. 12. Spesa per la corresponsione delle somme assicurate a favore delle telefoniste ausiliarie, in caso di morte, di abbandono del servizio e di compiuti periodi decennali e quinquennali e per risoluzione di contratto, a norma del decreto Luogotenenziale numero 720 del 27 aprile 1919.

Cap. n. 13. Spesa per il servizio di recapito dei telegrammi, degli espressi postali e degli avvisi telefonici.

Cap. n. 20. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970 sulle pensioni civili, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480 ed assegni congeneri legalmente dovuti.

Cap. n. 22. Spese di liti.

Cap n. 31. Spese di trasporto delle corrispondenze e dei pacchi ed a vuoto delle carrozze postali, sulle ferrovie e tramvie, sui laghi, sui fiumi, attraverso lo stretto di Messina, sui bastimenti mercantili che non fanno servizio per conto dello Stato Trasporto delle valigie australiana e indiana, nolo dei veicoli, scorta armata dei dispacci relativi al movimento dei fondi, spese per prestazioni ferroviarie diverse.

Cap. n. 33. Spese per la vigilanza alle casse ed agli uffici principali provinciali da parte della forza pubblica.

Cap. n. 36. Premio per la vendita di francobolli, di biglietti, di cartoline postali, di buoni-risposta e di bollettini per i pacchi.

Cap. n. 37. Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione per la perdita di corrispondenze e raccomandate e di lettere assicurate; per le perdite derivanti dal servizio dei pacchi, nonchè in dipendenza di frodi o danni subiti da privati o dalla stessa Amministrazione pei servizi dei vaglia, e delle riscossioni per conto di terzi.

Cap. n. 38. Spesa per il cambio della moneta aurea.

Cap. n. 39. Diritti dovuti alle dogane per la esportazione, piombatura, bollette a cauzione e lasciapassare dei pacchi postali e per il vincolo doganale dei carri della valigia indiana.

Cap. n. 41. Rimborsi dovuti per lo scambio con l'estero delle corrispondenze postali, dei pacchi e dei vaglia postali — Spese di cambio — Assicurazioni per trasporto gruppi — Perdite derivanti dal cambio della moneta sulle somme dovute da Amministrazioni estere.

Cap. n. 42. Abbuoni e rimborsi diversi.

Cap. n. 46. Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione in dipendenza di frodi, e di danni di altra natura inerenti al servizio delle Casse di risparmio postali e gestioni annesse.

Cap. n. 50. Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione in dipendenza di frodi, perdite o danni di altra natura subiti da privati o dalla stessa Amministrazione per il servizio dei conti correnti ed assegni postali.

Cap. n. 52. Spese di liti.

Cap. n. 56. Retribuzioni in genere ai titolari degli uffici di 2ª classe e dei posti telefonici pubblici ed ai concessionari di linee e di reti telefoniche incaricati del servizio interurbano per conto dello Stato — Retribuzioni pel servizio telefonico dei ricevitori degli uffici fono-telegrafici.

Cap. n. 57. Rimborso per lo scambio con l'estero della corrispondenza telegrafica, telefonica e radiotelegrafica — Rimborso ai concessionari di linee di reti telefoniche in dipendenza della liquidazione dei conti per lo scambio della corrispondenza telefonica e spese inerenti — Spese di cambio.

Cap. n. 58. Abbuoni e rimborsi diversi.

Cap. n. 68. Residui passivi eliminati a sensi dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Cap. n. 69. Spese per bollo straordinario di cambiali e per tasse di registro.

Cap. n. 74. Concorso dell'Amministrazione nella spesa degli uffici internazionali, postale e telegrafico a Berna — Acquisto di pubblicazioni degli uffici medesimi — Acquisto di buoni di risposta.

Cap. n. 76. Contributo a carico dell'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni quale datrice di lavoro per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria e per la invalidità e la vecchiaia dei prestatori d'opera postelegrafonici aventine diritto a' sensi del R. decreto 21 aprile 1919, n. 245.

Cap. n. 81-VIII. Spese di telegrammi.

Cap. n. 81-IX. Spese di liti, coazioni ed arbitraggi.

Cap. n. 81-XII. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2400 sulla contabilità generale, e reclamati dai creditori.

Cap. n. 81-XIV. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, a termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, numero 2480 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Cap. n. 81-XV. Spese per l'estrazione dei galleggianti sommersi.

Cap. n. 81-XIX. Spese eventuali per mantenimento, alloggio e rimpatrio di equipaggi naufragati nazionali e di marinai esteri indigenti (legge 24 maggio 1877, n. 3919 e accordo internazionale 8 giugno 1880).

Cap. n. 81-XX. Quota di concorso nella spesa di vigilanza dei ghiacci del Nord Atlantico. (Convenzione di Londra, 20 gennaio 1915).

Cap. n. 81-XLIV. Compensi a società di navigazioni per speciali trasporti con carattere postale e commerciale

Cap. n. 93. Lavori da eseguirsi a richiesta di Comuni e di altri Enti interessati per metà a carico dello Stato e per metà a carico dei richiedenti: 1° costruzione di linee telefoniche interurbane ed impianti di relativi uffici; 2° impianti di reti telefoniche urbane con non meno di 25 abbonati, da collegare subito; 3° estensione delle reti telefoniche urbane governative oltre i dieci chilometri, entro il raggio di 25 chilometri mediante il collegamento diretto di abbonati o l'apertura di posti pubblici —. Spese per la provvista di materiale ed apparecchi, per missioni e per indennità di viaggio-soggiorno (leggi 9 luglio 1908, n. 420 e 20 marzo 1913, n. 255).

Cap. n. 94. Collegamenti telefonici previsti dall'articolo 1 della legge 9 luglio 1908, n. 420, da eseguirsi a richiesta dei Comuni e di altri Enti, i quali per la sollecita esecuzione dei lavori anticipano per intero la spesa relativa (legge 20 marzo 1913, n. 255).

Cap. n. 97. Corresponsione alla Cassa depositi e prestiti degli interessi sulle somme somministrate nell'esercizio all'Amministrazione dei servizi elettrici, in applicazione delle leggi 20 marzo 1913, nn. 253 e 254 e 20 agosto 1921, n. 1132.

Cap. n. 103. Rimborso corrispondente agli utili netti derivanti dalla gestione di ciascuna linea o rete telefonica costruite con fondi anticipati (art. 29 del testo unico di legge sui telefoni, modificato con la legge 1° luglio 1906, n. 302).

Cap. n. 113. Rimborso del valore dei francobolli accettati come deposito di risparmio dagli uffici postali ed altri istituti (Regi decreti 18 febbraio 1883, n. 1216 e 25 novembre stesso anno, n. 1698) — Valore dei francobolli applicati dagli operai sui cartellini per contributo minimo per l'iscrizione alla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali e ad uso di concessionari di servizi postelegrafonici.

Cap. n. 114. Rimborso del valore dei francobolli adoperati per rappresentare le tasse di conversazioni telefoniche liquidate negli uffici telefonici collegati alla rete telegrafica e negli uffici telegrafici di collegamento.

MINISTERO DELLA GUERRA.

Cap. n. 7. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Cap. n. 12. Spese di liti e di arbitramenti.

Cap. n. 14. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti, tenuto conto delle modificazioni apportate coi Regi decreti n. 1970 del 23 ottobre 1919, n. 453 del 20 aprile 1920, e n. 2480 del 21 novembre 1923.

Cap. n. 44. Spese di giustizia penale militare.

Cap. n. 48. Spese per risarcimento di danni alle persone e alle proprietà mobiliari cagionati in servizio per circostanze di forza maggiore: di spese di giustizia agli agenti dell'Amministrazione per fatti di servizio: sussidi in luogo dei titoli anzidetti.

Cap. n. 49. Spese per risarcimento di danni a proprietà immobiliari causati in servizio per circostanze di forza maggiore e in dipendenza di esercitazioni militari.

MINISTERO DELLA MARINA.

Cap. n. 4. Spese di telegrammi.

Cap. n. 5. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Cap. n. 6. Spese di liti e di arbitramenti.

Cap. n. 7. Spese per indennità di infortuni e di risarcimento di danni.

Cap. n. 20. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Cap. n. 49. Spese di giustizia.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE.

Cap. n. 13. Spese per telegrammi.

Cap. n. 14. Spese di liti.

Cap. n. 15. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Cap. n. 18. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 10 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti.

Cap. n. 19. Contributo alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai e assicurazioni presso la Cassa nazionale degli infortuni, a favore dei personali vari.

Cap. n. 33. Entomologia e crittogamia. Spese per i trattamenti antigrittogamici e per gli insetticidi e loro applicazione. Spese per la distruzione dei parassiti e degli altri nemici delle piante. Concorso nelle spese di lotta contro i nemici delle piante, sostenute da appositi Consorzi di agricoltori (art. 7 della legge 26 giugno 1913, n. 888).

Cap. n. 37. Spese per l'applicazione di provvedimenti contro la fillossera (testo unico di legge 23 agosto 1917, n. 1474).

Cap. n. 85. Inchieste di cui agli articoli 79 e seguenti del regolamento approvato col R. decreto 13 marzo 1904, n. 141, sugli infortuni degli operai sul lavoro e 73 e seguenti del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889, sugli infortuni agricoli.

Cap. n. 88. Rimborso alla Cassa di maternità della quota a carico dello Stato pel sussidio di puerperio stabilito dalla legge 17 luglio 1910, n. 520, modificata dal decreto Luogotenenziale 17 febbraio 1917, n. 322.

Cap. n. 108. Indennità ai verificatori metrici per il giro di verificazione periodica stabilita dal regolamento per il servizio metrico, approvato con R. decreto 31 gennaio 1909 n. 242, modificato con R. decreto 10 dicembre 1914, n. 1385, e coi decreti Luogotenenziali 10 gennaio 1918, n. 80, e 24 aprile 1919, n. 733, e coi Regi decreti 9 ottobre 1921, n. 1473; 11 gennaio 1923, n. 221, e 30 dicembre 1923, n. 3119.

Cap. n. 112. Restituzione e rimborsi di diritti di verificazione.

Cap. n. 141. Interessi a carico dello Stato sui mutui concessi ai Consorzi antifillosserici in forza della legge 26 giugno 1913, n. 786.

Cap. n. 149 Interessi a carico dello Stato in misura non superiore al 2 per cento sui mutui concessi agli Enti agrari del Lazio, ai sensi dell'art. 6 del decreto Luogotenenziale 14 luglio 1918, numero 1142, e alle associazioni agrarie ed Enti di cui al R. decreto 2 settembre 1919, n. 1633.

Cap. n. 159. Rimborso alla Cassa dei depositi e prestiti delle anticipazioni fatte per le espropriazioni, di cui all'art. 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con R. decreto 10 novembre 1905, n. 647, e del decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, e spese per l'amministrazione temporanea dei fondi espropriati.

Cap. n. 160. Quota d'interessi a carico del Ministero di agricoltura, sui mutui concessi a proprietari e ad acquirenti di terreni nell'Agro romano (art. 31 del testo unico di legge approvato con R. decreto 10 novembre 1905, n. 647, e decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662).

Cap. n 161. Quota d'interesse a carico dello Stato sui mutui concessi ai proprietari e agli enfiteuti della Sardegna.

Cap. n. 176. Prezzo dei terreni espropriati in forza dell'art. 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con R. decreto 10 novembre 1905, n. 647, e degli articoli 3 e 4 della legge 17 luglio 1910, n. 491 e del decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662.

Cap. n. 183. Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti in conto dei mutui concessi ai Consorzi antifillosserici in base alla legge 26 giugno 1913, n. 86.

Cap. n. 185. Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza dei versamenti fatti dai proprietari dell'Agro romano in conto dei mutui loro concessi secondo le disposizioni del testo unico di legge sul bonificamento dell'Agro romano, approvato con R. decreto 10 novembre 1905, n. 647, e del decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662.

Cap n 186. Somma dovuta alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza dei versamenti fatti dai proprietari e dagli enfiteuti della Sardegna, in conto dei mutui loro concessi secondo le disposizioni della legge 16 luglio 1914, n. 665.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

Elenco N. 2.

Spese di riscossione delle entrate, per le quali possono essere autorizzate aperture di credito a favore di funzionari governativi, a termini dell'art. 56 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

MINISTERO DELLE FINANZE

Cap. n. 86. Spese pei servizi del tesoro.

Cap. n. 88. Spese di liti nell'interesse delle Amministrazioni del tesoro e dell'azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia e altre spese accessorie.

Cap. n. 96. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato.

Cap. n. 144. Aggio ai distributori secondari dei valori di bollo, escluso quello per la tassa di bollo sugli scambi; quota parte ai funzionari delle cancellerie ed agli ufficiali giudiziari sulle somme ricuperate dall'erario sui crediti inscritti nei campioni civili e penali delle cancellerie; rimborso al Ministero delle poste e telegrafi della spesa per vaglia di servizio per il versamento dei proventi; indennità di Cassa e per maneggio di valori; spese per visite medico-fiscali e spese di assicurazione.

Cap. n. 153. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori.

Cap. n. 154. Restituzione e rimborsi.

Cap. n. 159. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento.

Cap. n. 160 Spese per l'accertamento, la riscossione, l'amministrazione ed il riscontro delle tasse di bollo sui biglietti d'ingresso

ai cinematografi, sugli spettacoli e trattenimenti pubblici, sulle profumerie e specialità medicinali, sui conti di trattoria; per la formazione degli elenchi degli esercenti per la riscossione della tassa sui conti delle trattorie; per la bollatura delle carte da giuoco; premi per la scoperta delle contravvenzioni relative alle tasse anzidette e spese per la tassa sulla circolazione dei velocipedi.

Cap. n. 161. Spese per l'accertamento, la riscossione, l'amministrazione e il riscontro delle tasse da bollo sugli scambi, compreso l'aggio agli industriali, commercianti ed esercenti, e premi per la scoperta delle contravvenzioni relative e spese per la vigilanza fiduciaria permanente.

Cap. n. 172. Spese e passività relative ai beni provenienti da eredità vacanti devolute allo Stato ai sensi del decreto-legge Luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686.

Cap. n. 177. Restituzione di somme indebitamente percette e rimborsi per risarcimento di danni.

Cap. n. 182. Spese di coazioni e di liti (canali Cavour).

Cap. n. 183. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate.

Cap. n. 193. Restituzione di indebiti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.

Cap. n. 195. Spese di coazione e di liti; risarcimento di danni ed altri accessori dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.

Cap. n. 211. Spese e premi ad estranei pel servizio di accertamento e per la ricerca di materia imponibile, nell'applicazione delle diverse imposte ordinarie e straordinarie.

Cap. n. 213. Spese per la gestione, le verifiche delle esattorie comunali e dalle ricevitorie provinciali.

Cap. n. 213. Spese per la gestione, le verifiche delle esattorie comunali e dalle ricevitorie provinciali.

Cap. n. 214. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'art. 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281.

Cap. n. 215. Spese di coazione e di liti (Imposte dirette).

Cap. n. 218. Restituzione e rimborsi (Imposte dirette).

Cap. n. 244. Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto dei generi e oggetti confiscati, nonchè le altre processuali, da anticiparsi dall'Erario e le indennità a testimoni, a periti e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali.

Cap. n. 247. Indennità di viaggio e di soggiorno al personale in servizio per le imposte di fabbricazione e della guardia di finanza; indennità di viaggio e di soggiorno per missioni nell'interesse del servizio medesimo e competente ai membri delle Commissioni.

Cap. n. 248. Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione, indennità ai ricevitori del registro per la vendita delle marche da applicarsi agli involucri delle polveri; e indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione per le imposte di fabbricazione.

Cap. n. 249. Restituzione di imposte di fabbricazione sullo spirito, sullo zucchero e sul glugosio impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori, dei vini liquorosi, dell'aceto, dell'alcool, delle profumerie e di altri prodotti alcoolici e zuccherini esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate, restituzione della imposta sull'acido acetico adoperato nelle industrie.

Cap. n. 250. Restituzione di imposte di fabbricazione indebitamente percepite.

Cap. n. 263. Tasse postali per versamenti, spese per trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.

Cap. n. 270. Restituzione di diritti all'esportazione.

Cap. n. 271. Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi, per bollette di temporanea importazione ed esportazione e per bollette a cauzione di merci in transito, e pagamento al comune di Savona delle somme riscosse per tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Savona.

Cap. n. 274. Spese per l'applicazione dell'imposta sul vino (Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1510).

Cap. n. 276. Restituzione di somme indebitamente percepite per imposta sul vino e rimborso di quote dell'imposta medesima per esportazioni all'estero.

Cap. n. 282. Premi per i servizi inerenti alla scoperta e repressione del contrabbando ed alla esecuzione della polizia fiscale nell'interesse dei monopoli industriali; spese per otturamento delle sorgenti salse e di vigilanza sugli stabilimenti che producono sale o lo impiegano a prezzo di costo ed altre per impedire la produzione naturale o clandestina del sale.

Cap. n. 283. Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale comprese quella di trasporto dei generi ed altri oggetti confiscati, nonchè le altre processuali da anticiparsi dall'Erario e le indennità a testimoni, a periti e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali.

Cap. n. 285. Paghe e soprassoldi per incarichi e servizi speciali agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, soprassoldi agli operai, per prolungamento dell'orario di lavoro nell'interesse degli stabilimenti suddetti. Gratificazioni alle vedove ed agli orfani di operai decessi in attività di servizio. — Mercedi e sussidi di assistenza medica e farmaceutica agli operai ammalati, ai richiamati sotto le armi e per congedi indennizzati; indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera iscritto alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, alla Cassa di maternità, e alla Cassa di assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

Cap. n. 286 Paghe e soprassoldi per incarichi e servizi speciali ai verificatori subalterni ed agli operai delle coltivazioni dei tabacchi; soprassoldi agli operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro nell'interesse delle coltivazioni suddette, compenso di definitivo licenziamento ai verificatori subalterni ed operai, indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera, inscritto alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie ed alla Cassa nazionale di maternità e alla Cassa di assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

Cap. n. 288. Compra di tabacchi, e relative spese accessorie, premi e concorsi di Stato per la coltivazione indigena del tabacco; lavori di bottaio e facchinaggi indennità, spese per informazioni e missioni all'estero; spese di ricevimento per campionamento e perizia dei tabacchi e per il funzionamento delle agenzie governative e loro succursali all'estero incaricate del servizio d'informazioni sulla coltura e sul commercio del tabacco per gli eventuali acquisti diretti da farsi a norma dell'art. 10 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Cap. n. 290. Acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti e materiali diversi e recipienti; provvista di combustibili e di altri articoli; fornitura di acqua, di energia elettrica e di gas per le agenzie e gli uffici delle coltivazioni di tabacco. Spese di assistenza medica, di medicinali, di visite medico-collegiali e altre di varia indole occorrenti alle agenzie ed uffici suddetti comprese quelle per indennità d'ufficio al personale preposto a riparti e zone di vigilanza.

Cap. n. 292 Acquisto, nolo e riparazioni di macchine, strumenti, materiali diversi e recipienti, provvista di ingredienti, combustibili, articoli per la fabbricazione e condizionatura dei prodotti per usi vari; fornitura di acqua, di energia elettrica e di gas per i magazzini dei tabacchi greggi e le manifatture — Spese di assistenza medica, di medicinali, di visite medico-collegiali ed altre di varia indole occorrenti ai magazzini ed opifici suddetti, comprese quelle pel mantenimento delle sale di allattamento e custodia dei bambini delle operaie e per gli asili infantili.

Cap. n. 296. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso a titolo di spesa di esercizio e di trasporto dei tabacchi, premi alle Società per l'assicurazione globale dei generi di monopolio contro i danni dell'incendio e del furto e spese per operazioni speciali inerenti alla vendita dei tabacchi stessi nei magazzini di deposito incaricati dello smercio diretto dei detti generi alle rivendite.

Cap. n. 298. Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti.

Cap. n. 300. Indennità ai rivenditori di generi di privativa per il trasporto dei sali.

Cap. n. 305. — Trasporto di sali e di materiali diversi, acquisto, nolo e riparazione di materiale fisso e mobile, indennità di missione e spese nell'interesse e per l'esecuzione di tali trasporti.

Cap. n. 306. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero (art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445, e art. 22 della legge 2 aprile 1886, n. 3754).

Cap. n. 307. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso a titolo di spesa di esercizio e di trasporto dei sali, premio alle società per l'assicurazione globale dei generi di monopolio contro i danni dell'incendio e del furto e spese per operazioni speciali inerenti alla vendita dei sali stessi nei magazzini di deposito incaricati dello smercio diretto dei detti generi alle rivendite.

Cap. n. 309 Aggio a titolo di stipendi ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e assegni speciali ai reggenti provvisori degli uffici di vendita.

Cap. n. 316. Acquisto, perizia, condizionatura e trasporto delle pietrine focaie; paghe agli operai per il condizionamento dei pacchi postali delle pietrine focaie e per il collaudo dei fiammiferi; spese per materiali e trasporti diversi; canone pei vaglia postali di servizio.

Cap. n. 317. Indennità di vigilanza alle fabbriche di apparecchi di accensione, pietrine focaie e di fiammiferi; indennità di missione,

Cap. n. 323. Aggio di rivendita dei preparati chinacei ai magazzini di vendita e spacciatori all'ingrosso delle privative e ai farmacisti, medici e rivenditori.
Cap. n. 450. Restituzione di quote presuntivamente indebite o inesigibili riscosse per conto del ramo dei danneggiati dalle truppe borboniche nel 1860.
Cap. n. 453. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti al demanio in forza dell'art. 45 della legge 20 aprile 1871, n. 192.
Cap. n. 458. Spese di coazioni e di liti, risarcimenti di danni ed altri accessori, dipendenti dalla vendita dei beni — Asse ecclesiastico.
Cap. n. 459. — Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni — Asse ecclesiastico.
Cap. n. 460. Aggio sulle riscossioni delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni di redditi soggetti alle imposte dirette e sulle riscossioni delle imposte del 1872 e retrò; spese di stralcio e di liti pel servizio del macinato.
Cap. n. 530. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.
Cap. n. 540. Assegni ed indennità al personale civile per maneggio di denaro, di giro, di disagiata residenza, di servizio notturno e per prolungamento d'orario — Spese d'ufficio, fornitura e manutenzione di mobili e suppellettili.
Cap. n. 545. Restituzione di diritti indebitamente esatti e rimborso al Comune di somme eventualmente introitate in eccedenza dell'ammontare delle spese effettuate.
Cap. n. 550. Assegni ed indennità al personale civile per maneggio di denaro di giro, di disagiata residenza, di servizio notturno e per prolungamento di orario — Spese d'ufficio, fornitura e manutenzione di mobili e suppellettili.
Cap. n. 555. Restituzione di diritti indebitamente esatti e rimborso al Comune di somme eventualmente introitate in eccedenza dell'ammontare delle spese effettuate.
Cap. n. 560. Assegni ed indennità al personale civile per maneggio di denaro, di giro, di disagiata località, di servizio notturno e per prolungamento di orario — Spese d'ufficio, fornitura e manutenzione di mobili e suppellettili.
Cap. n. 565. Restituzione di diritti indebitamente esatti e rimborso al Comune di somme eventualmente introitate in eccedenza dell'ammontare delle spese effettuate.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

Elenco N. 3.

Elenco dei capitoli pei quali è concessa al Governo la facoltà di cui all'art. 41, primo comma, del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Cap. n. 28. Pensioni ordinarie (Spese fisse).
Cap. n. 29. Pensioni ordinarie al personale del cessato regime.
Cap. n. 30. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, numero 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).
Cap. n. 31. Pensioni e indennità per una sola volta in luogo di pensione agli operai di ambo i sessi della Officina governativa carte-valori.
Cap. n. 32. Assegni vitalizi in dipendenza della cessata liquidazione della gestione dell'antico Monte di pietà di Roma.
Cap. n. 33. Assegni di medaglie al valore a favore dei pensionati, degli impiegati civili in attività di servizio, degli ex-militari provvisti di pensione dipendente da fatti anteriori alle guerre italo-turca e europea, e dei loro aventi diritto.
Cap. n. 34. Pensioni e indennità agli operai delle manifatture dei tabacchi e dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri e complemento delle pensioni e indennità suddette per quelli inscritti alla Cassa nazionale di previdenza giusta la legge 16 giugno 1904, n. 259 (Spesa obbligatoria).
Cap. n. 35. Pensioni e indennità agli operai delle saline e complemento delle pensioni e indennità suddette per quelli inscritti alla Cassa nazionale di previdenza, giusta le legge 9 luglio 1905, numero 397 (Spesa obbligatoria).
Cap. n. 36. Pensioni ed assegni ai Mille di Marsala e loro vedove ed orfani, ai veterani delle campagne di guerra per l'indipendenza nazionale e pensioni diverse.
Cap. n. 52. Personale di ruolo dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei Ministri (Spese fisse).
Cap. n. 57. Personale della Consulta araldica.
Cap. n. 63. Personale di ruolo (Spese fisse) (Corte dei conti).
Cap. n. 68. Personale di ruolo del Ministero e delle Intendenze (Spese fisse).
Cap. n. 69. Personale di ruolo del cessato regime.
Cap. n. 71. Personale di ragioneria e d'ordine delle ragionerie delle Amministrazioni centrali (Spese fisse).
Cap. n. 76. Personale di ruolo (Spese fisse) (Avvocature erariali).
Cap. n. 77. Personale di ruolo del cessato regime in servizio delle avvocature erariali delle nuove Provincie.
Cap. n. 82. Personale delle Delegazioni del tesoro e degli uffici di gestione e di controllo (Spese fisse).
Cap. n. 96. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato (Spese d'ordine).
Cap. n. 115. Personale di ruolo della Regia zecca e della Scuola dell'arte della medaglia (Spese fisse).
Cap. n. 121. Personale di ruolo (Spese fisse) (Officina per la fabbricazione delle carte valori).
Cap. n. 130. Vincite al lotto (Spesa obbligatoria).
Cap. n. 132. Personale tecnico, d'ordine e di servizio di ruolo dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici (Spese fisse).
Cap. n. 143. Personale di ruolo (ispettori e conservatori delle ipoteche, ricevitori del registro, applicati delle ipoteche ed aiuti conservatori, applicati del registro ed aiuti ricevitori, bollatori ed indicatori del registro).
Cap. n. 154. Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine) (Tasse).
Cap. n. 159. Restituzione di tasse sul pubblico insegnamento (Spesa d'ordine).
Cap. n. 162. Personale di ruolo dei canali demaniali d'irrigazione (canali Cavour e dei canali patrimoniali dell'antico demanio) (Spese fisse).
Cap. n. 163. Spese di personale per speciali gestioni patrimoniali (Spese fisse).
Cap. n. 164. Personale di custodia dei Regi tratturi del Tavoliere di Puglia (Spese fisse).
Cap. n. 177. Restituzioni di somme indebitamente percette e rimborsi per risarcimenti di danni (Spesa d'ordine).
Cap. n. 184. Stipendi ed assegni al personale addetto alle proprietà immobiliari del demanio (Spese fisse).
Cap. n. 187. Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine) (Demanio).
Cap. n. 191. Stipendi ed assegni al personale assunto per la sorveglianza dei beni (Spese fisse) (Asse ecclesiastico).
Cap. n. 205. Personale di ruolo degli ispettori e delle agenzie delle imposte dirette e del catasto (Spese fisse).
Cap. n. 218. Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine) (Imposte dirette).
Cap. n. 220. Stipendi paghe, indennità fisse ed eventuali, assegni di primo corredo, contributo alla spesa vestiario e premi speciali (corpo della Regia guardia di finanza).
Cap. n. 238. Personale degli ispettori superiori delle dogane e delle imposte indirette e direttore dell'ufficio tecnico delle dogane (Spese fisse).
Cap. n. 239. Personale di ruolo dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette (Spese fisse).
Cap. n. 246. Personale tecnico di ruolo delle imposte di fabbricazione (Spese fisse).
Cap. n. 249. Restituzione di imposte di fabbricazione sullo spirito, sullo zucchero e sul glucosio impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori, dei vini liquorosi, dell'aceto, dell'alcool, delle profumerie e di altri prodotti alcoolici e zuccherini esportati; sulla birra, sulle acque gassose esportate, restituzione dell'imposta sull'acido acetico adoperato nelle industrie (Spesa obbligatoria).
Cap. n. 250. Restituzione di imposte di fabbricazione indebitamente percepite (Spesa d'ordine).
Cap. n. 256. Personale di ruolo delle dogane (Spese fisse).
Cap. n. 270. Restituzione di diritti all'esportazione (Spesa obbligatoria) (Dogane).
Cap. n. 271. Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette di temporanea importazione ed esportazione e per bollette a cauzione di merci in transito, e pagamento al comune di Savona delle somme riscosse per tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Savona (Spesa d'ordine). (Dogane).
Cap n. 276. Restituzione di somme indebitamente percepite per imposta sul vino e rimborso di quote dell'imposta medesima per esportazioni all'estero (Spesa d'ordine).
Cap. n. 277. Personale del ruolo tecnico e di servizi speciali per i monopoli industriali (tabacchi e sali); stipendi e indennità di carica e di residenza in Roma.

Cap. n. 306. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero (art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445, e art. 22 della legge 2 aprile 1886, n. 3754) (Spesa d'ordine).

Cap. n. 443. Indennità temporanea mensile ai funzionari civili di ruolo, dipendenti dall'Amministrazione centrale e provinciale del tesoro e delle finanze, escluso quello delle Ragionerie centrali, della Corte dei conti e delle Avvocature erariali (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti-legge 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853).

Cap. n. 444. Indennità temporanea mensile ai funzionari civili di ruolo del cessato regime dipendenti dall'Amministrazione finanziaria.

Cap. n. 445. Indennità temporanea mensile al personale di ruolo delle Ragionerie centrali (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853).

Cap. n. 446. Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato escluso quello delle Ragionerie centrali (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, Regio decreto 20 luglio 1919, n. 1232, e Regi decreti-legge 3 giugno 1920, numero 737, e 5 aprile 1923, n. 853).

Cap. n. 447. Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio e assimilato delle Ragionerie centrali.

Cap. n. 448. Indennità temporanea al personale operaio dell'azienda dei monopoli industriali.

Cap. n. 449. Assegno temporaneo mensile ai funzionari, militari, agenti ed operai già appartenenti all'Amministrazione dello Stato ed alle loro vedove, orfani e genitori, provvisti di pensione ordinaria sia o no privilegiata (decreto Reale 31 luglio 1919, n. 1304, legge 26 dicembre 1920, n. 1827, e decreto Reale 29 dicembre 1921, n. 1964).

Cap. n. 463. Quote di cambio sulle restituzioni di dazi d'importazione versati in biglietti di Stato e di Banca (Spesa obbligatoria).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E AFFARI DI CULTO.

Cap. n. 1. Ministero — Personale di ruolo — Stipendi e supplemento di servizio attivo (Spese fisse).

Cap. n. 15. Pensioni ordinarie (Spese fisse).

Cap. n. 16. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, sulle pensioni civili, assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).

Cap. n. 17. Magistrature giudiziarie — Personale — Stipendi, supplementi di servizio attivo e assegni per spese di rappresentanza (Spese fisse).

Cap. n. 18. Cancellerie e segreterie giudiziarie — Personale — Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse).

Cap. n. 19. Uscieri giudiziari — Stipendi, supplementi di servizio attivo e spese per l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza (Spese fisse).

Cap. n. 31. Ufficio di pubblicazioni leggi — Personale — Stipendi e supplemento di servizio attivo (Spese fisse).

Cap. n. 32. Assegni fissi per i magistrati addetti all'Ufficio di pubblica clientela in Alessandria (Spese fisse).

Cap. n. 36. Spese per l'impianto dei libri fondiari della Venezia Tridentina — Stipendi e assegni temporanei (Spese fisse).

Cap. n. 38. Personale di direzione, di amministrazione e tecnico delle carceri e di sorveglianza dei riformatori governativi — Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse).

Cap. n. 39. Stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe, premi d'ingaggio e rafferma al personale di custodia degli stabilimenti carcerari.

Cap. n. 40. Armamento ed indennità cavalli agli agenti carcerari.

Cap. n. 42. Retribuzione e indennità agli inservienti, indennità agli agenti di custodia addetti ai manicomi giudiziari, indennità per incarichi eventuali di direzione di carceri giudiziarie, di insegnamento e per qualsiasi altra temporanea prestazione.

Cap. n. 52. Assegni ai già bassi agenti dell'Amministrazione della giustizia (Spese fisse).

Cap. n. 53. Assegno personale a titolo di differenza fra pensione e stipendio ed annuale indennità di carica stabilita dalla legge 7 aprile 1921, n. 355, ai magistrati collocati a riposo prima di aver compiuto il 75° anno di età (articoli 17 e 136 del R. decreto 14 dicembre 1921, n. 1978 (Spese fisse).

Cap. n. 55. Indennità temporanea al personale di ruolo (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e R. decreto 7 giugno 1920, n. 737.

Cap. n. 56. Indennità temporanea mensile al personale avventizio addetto al Ministero.

Cap. n. 57. Indennità temporanea mensile al personale avventizio addetto alla manutenzione del Palazzo di Giustizia di Roma.

Cap. n. 58. Personale di ruolo del cessato regime nelle nuove Provincie addetto ai servizi giudiziari — Stipendi, indennità e assegni diversi (Spese fisse).

Cap. n. 59. Indennità temporanea mensile al personale di ruolo del cessato regime nelle nuove Provincie addetto ai servizi giudiziari e all'impianto dei libri fondiari della Venezia Tridentina.

Cap. n. 61. Indennità temporanea mensile al personale avventizio, straordinario ed assimilato del cessato regime nelle nuove Provincie addetto ai servizi giudiziari.

Cap. n. 65. Personale di direzione, amministrativo e tecnico delle carceri e dei riformatori del cessato regime nelle nuove Provincie — Stipendi e assegni (Spese fisse)

Cap. n. 66. Paghe, assegni fissi, premi di rafferma al personale di custodia degli stabilimenti carcerari del cessato regime nelle nuove Provincie.

Cap. n. 69. Soprassoldo mensile e indennità caro-viveri agli agenti di custodia delle vecchie Provincie del Regno (decreto Luogotenenziale 6 ottobre 1918, n. 1593, e Regi decreti 3 giugno e 23 dicembre 1920, nn. 737 e 1894).

Cap. n. 70. Soprassoldo mensile e indennità caro-viveri agli agenti di custodia delle nuove Provincie.

Cap. n. 71. Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio e assimilato addetto ai servizi delle carceri e dei riformatori ai termini del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e dei Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, e 3 giugno 1920, n. 737.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

Cap. n. 1. Ministero - Personale di ruolo - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse).

Cap. n. 2. Indennità a funzionari diplomatici e consolari preposti alla direzione di uffici al Ministero.

Cap. n. 16. Pensioni ordinarie (Spese fisse).

Cap. n. 17. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).

Cap. n. 18. Stipendi e supplementi di servizio attivo al personale delle legazioni, dei consolati e degli interpreti (Spese fisse).

Cap. n. 19. Stipendi ed indennità varie a funzionari civili e militari, ed assimilati, a disposizione del Ministero degli affari esteri per i servizi diplomatico e consolare.

Cap. n. 20. Assegni ed indennità straordinarie di rappresentanza al personale di ruolo all'estero, agli addetti militari, navali ed aeronautici (Spese fisse).

Cap. n. 30. Indennità agli ufficiali consolari di seconda categoria per concorso alle spese di cancelleria.

Cap. n. 34. Competenze al personale delle scuole all'estero.

Cap. n. 45. Indennità temporanea mensile ai funzionari civili di ruolo (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n 853).

Cap. n. 47. Indennità temporanea mensile al personale avventizio, straordinario od assimilato (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, e 3 giugno 1920, n. 737 e 5 aprile 1923, n. 853.

Cap. n. 58. Indennità temporanea mensile al personale di ruolo ed ai supplenti ed incaricati, del personale salariato (capi d'arte), e subalterno delle Regie scuole all'estero (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853).

MINISTERO DELLE COLONIE.

Cap. n. 1. Personale di ruolo dell'Amministrazione coloniale in servizio presso l'Amministrazione centrale - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse).

Cap. n. 2. Personale civile e militare appartenente o già appartenente ad altre Amministrazioni dello Stato temporaneamente assunto presso l'Amministraione centrale - Stipendi, indennità e supplemento di servizio attivo (Spese fisse).

Cap n. 26. Pensioni ordinarie.

Cap. n. 27 Indennità per una sola volta invece di pensione, a termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto 23 ottobre 1919, n 1970, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923. n 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria.

Cap. n. 35. Indennità di caro-viveri al personale in servizio presso l'Amministrazione centrale (R. decreto 5 aprile 1923, n. 853, e articolo 188 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395).

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

Cap. n. 1. Ministero - Personale di ruolo - Stipendi e supplemento di servizio attivo (Spese fisse).

Cap. n. 18. Pensioni ordinarie (Spese fisse).

Cap. n. 19. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 della legge 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).

Cap. n. 20. Amministrazione regionale scolastica - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse).

Cap. n. 24. Primi ispettori e ispettori scolastici - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse).

Cap. n. 25. Direttori didattici governativi - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse).

Cap. n. 28. Concorsi e rimborsi dello Stato nelle spese che le Amministrazioni regionali scolastiche e i Comuni sostengono per gli stipendi ed assegni dei maestri delle scuole elementari e per le scuole reggimentali.

Cap. n. 48. Ispettorato delel scuole medie - Personale di ruolo Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse).

Cap. n. 49. Scuole medie governative - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche al personale di ruolo - Retribuzioni per classi aggiunte (Spese fisse).

Cap. n. 61. Convitti nazionali « Principe di Napoli » in Assisi, e Collegio-convitto « Regina Margherita » in Anagni - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse).

Cap. n. 65. Educatori femminili - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse).

Cap. n. 69. Istituti dei sordo-muti - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse).

Cap. n. 72. Regie università ed altri istituti superiori - Stabilimenti scientifici universitari - Segreterie universitarie - Personale di ruolo - Assegni, indennità, retribuzioni e compensi contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse).

Cap. n. 73. Regio istituto di studi superiori, pratici e di perfezionamento in Firenze - Regio politecnico di Torino - Scuola navale superiore di Genova - Personale - Aumenti di stipendio a carico dello Stato, dipendenti dalle disposizioni della legge 19 luglio 1909, n. 496, ed aumenti quinquennali e sessennali ai personale dell'Istituto di Firenze secondo le convezioni approvate con le leggi 30 giugno 1872, n. 885, serie 2ª, e 9 luglio 1905, n. 366 - Spesa a carico dello Stato per l'applicazione dell'art. 2 del R. decreto 17 agosto 1919, numero 1707, e del R. decreto 13 maggio 1920, n. 929.

Cap. n. 81. Istituti di magistero superiore di Firenze, Messina e Roma - Personale di ruolo - Stipendi ed assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse).

Cap. n. 83. Biblioteche governative e Sopraintendenze bibliografiche - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse).

Cap. n. 86. Istituti e corpi scientifici e letterari - Personale di ruolo - Stipendi, pensioni accademiche ed altri assegni contemplati dalle leggi orga [illegible]he (Spese fisse).

Cap. n. 88. Accademie di belle arti e licei artistici - Conservatori musicali - Scuole di recitazione - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche Retribuzioni per le classi aggiunte e compensi ed indennità a liberi docenti ed a maestri straordinari di insegnamenti speciali (Spese fisse).

Cap. n. 96. Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - Uffici delle licenze per l'esportazione degli oggetti di antichità e d'arte - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse).

Cap. n. 105. Regio opificio delle pietre dure in Firenze - Regia calcografia in Roma - Personale di ruolo - Stipendi ed assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse).

Cap. n. 121. Assegni di disponibilità (Spese fisse).

Cap. n. 126. Indennità mensile dovuta ai funzionari civili di ruolo e al personale straordinario, avventizio od assimilato, giusta le disposizioni del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e dei decreti Reali 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, e del R. decreto 11 novembre 1923, n 2395 (Spese fisse).

Cap. n. 127. Indennità mensile a favore dei salariati dello Stato (decreti Reali 4 settembre 1919, n. 1738. 27 novembre 1919, n. 2335; 28 dicembre 1919, n. 2485, 3 giugno 1920, n 737, e 5 aprile 1923, numero 853)

Cap. n. 133. Indennità mensile dovuta agl'insegnanti elementari iscritti nei ruoli provinciali di cui all'art. 43 della legge 4 giugno 1911, n. 487, giusta le disposizioni del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e dei Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737; 5 aprile 1923, n. 853, e 31 dicembre 1923, n. 2996.

Cap. n. 152. Spesa per il pagamento degli stipendi e delle retribuzioni dovute al personale delle Amministrazioni della Real Casa, passato in servizio dello Stato e collocato nei ruoli transitori speciali, istituiti nell'Amministrazione della istruzione pubblica con lo art. 3 del R. decreto 16 maggio 1920, n. 641 (Spese fisse).

MINISTERO DELL'INTERNO.

Cap. n. 1. Personale dell'Amministrazione civile dell'interno - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse).

Cap. n. 5. Consiglio di Stato - Personale - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse).

Cap. n. 20. Pensioni ordinarie (Spese fisse).

Cap. n. 21. Indennità per una sola volta invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)

Cap. n. 22. Archivio di Stato - Personale - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse).

Cap. n. 27. Assegni per spese di rappresentanza ai Prefetti e al capo della polizia.

Cap. n. 38. Personale dell'Amministrazione della sanità pubblica e personale tecnico sanitario - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse).

Cap. n. 63. Funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza ed uscieri di questura - Stipendi - Supplementi di servizio attivo e indennità di servizio speciale (Spese fisse).

Cap. n. 95. Stipendi ed assegni fissi al personale militare e civile (Spese fisse).

Cap. n. 103. Pensioni ordinarie (Spese fisse).

Cap. n. 104. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto 23 ottobre 1919, numero 1970, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria.

Cap. n. 111. Maggiori assegnamenti dovuti sotto qualsiasi denominazione e assegni di disponibilità (Spese fisse).

Cap. n. 112. Stipendi, paghe ed altri assegni a funzionari ed agenti dipendenti dal Ministero dell'interno chiamati in soprannumero nei rispettivi ruoli in seguito alla reiscrizione ne ruoli stessi del personale già destinato in Libia e richiamato a prestare servizio nell'Amministrazione cui apparteneva (Spese fisse).

Cap. n. 122. Indennità temporanea mensile ai funzionari civili di ruolo, ed agli uscieri di questura in base al decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, ed ai Regi decreti 3 giugno 1920, numero 737; 5 aprile 1923, n. 853, e 11 novembre 1923, n. 2395.

Cap. n. 123. Indennità temporanea mensile al personale straordinario avventizio e assimilato ai termini del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e dei Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, e 3 giugno 1920, n. 737.

Cap. n. 138. Indennità caro-viveri al personale di ruolo ed avventizio.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

Cap. n. 1. Amministrazione centrale - Personale di ruolo - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse).

Cap. n. 4. Genio civile - Personale di ruolo - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse).

Cap. n. 9. Salario ai capi cantonieri delle strade nazionali - Indennità di percorrenza, di malaria e di alloggio (articoli 2 e 3 del R. decreto 21 dicembre 1919, n. 2662, e R. decreto 28 maggio 1922, n. 1189) (Spese fisse).

Cap. n. 12. Assegni al personale idraulico subalterno addetto al servizio delle vie navigabili e delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria (Spese fisse).

Cap. n. 14. Personale addetto alla custodia, alla sorveglianza dei lavori di manutenzione delle bonifiche - Stipendi, indennità di alloggio di custodia dei magazzini, di foraggio e di malaria (Spese fisse).

Cap. n. 16. Personale subalterno ordinario pel servizio dei porti - Stipendi ed indennità fisse - Assegni, competenze e indennità pei servizi di manutenzione, escavazione ed illuminazione.

Cap. n. 32. Pensioni ordinarie (Spese fisse).

Cap. n. 33. Indennità per una sola volta invece di pensioni ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).

Cap. 84. Indennità temporanea mensile ai funzionari civili di ruolo (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e R. decreto 3 giugno 1920, n. 737).

Cap. n. 87. Indennità temporanea al personale salariato delle Amministrazioni dello Stato, indicato nella tabella annessa al decreto Luogotenenziale 7 aprile 1918, n. 444 (Regi decreti 4 settembre 1919, n. 1738, 27 novembre 1919, n. 2335; 28 dicembre 1919, n 2485, e 3 giugno 1920, n. 737).

Cap. n. 88. Stipendi ed altri assegni fissi al personale di ruolo in servizio nelle nuove Provincie e proveniente dal cessato regime.

Cap. n. 89. Indennità temporanea mensile al personale in servizio delle nuove Provincie e proveniente dal cessato regime.

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI.

Cap. n. 1. Personale di ruolo - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse).

Cap. n. 19. Pensioni ordinarie (Spese fisse).

Cap. n. 20. Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).

Cap. n. 25. Retribuzioni ordinarie agli agenti rurali (Spese fisse).

Cap. n. 29. Retribuzioni agli accollatari dei servizi di trasporto delle corrispondenze e dei pacchi - Retribuzioni per servizi di trasporto provvisori o complementari a incaricati provvisori oltre le retribuzioni normali - Retribuzioni straordinarie (Spese fisse).

Cap. n. 71. Retribuzioni al personale delle ricevitorie, degli uffici secondari e delle agenzie (Spese fisse).

Cap. n. 86. Indennità temporanea mensile al personale di ruolo (Spese fisse).

Cap. n. 87 Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato, compresi i supplenti e gli avventizi dei conti correnti ed assegni postali - Indennità temporanea ai fattorini telegrafici, in sostituzione di agenti subalterni effettivi.

Cap. n. 91. Indennità straordinaria agli agenti portalettere rurali (Spese fisse).

Cap. n. 92. Indennità temporanea mensile ai fattorini telegrafici effettivi, non contemplati dalla lettera c) dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1673, ai fattorini telegrafici avventizi e ai guardapprodi.

MINISTERO DELLA GUERRA

Cap. n. 1. Ministero - Personale civile di ruolo - Stipendi ed assegni fissi.

Cap. n. 2. Ministero e Stato maggiore centrale - Personale militare - Stipendi ed assegni fissi.

Cap. n. 13. Pensioni ordinarie (Spese fisse).

Cap. n. 14. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti, tenuto conto delle modificazioni apportate coi Regi decreti n. 1970 del 23 ottobre 1919, n. 453 del 20 aprile 1920 e n 248 del 21 novembre 1923 (Spesa obbligatoria).

Cap. n. 16. Ufficiali del Regio esercito - Stipendi ed assegni fissi.

Cap. n. 17. Sottufficiali, caporali e soldati - Stipendi ed asegni fissi ai marescialli, assegni fissi ai sergenti maggiori, sergenti, caporali e soldati; indennità straordinaria ai caporali e soldati, indennità di ferma e di rafferma e di rassoldamento, razioni pane e viveri in contanti.

Cap. n. 18. Indennità militare agli ufficiali ed ai sottufficiali del Regio esercito.

Cap. n. 20. Ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio - Assegni fissi - Indennità agli ufficiali in posizione di servizio ausiliario.

Cap. n. 48. Pensione dell'Ordine militare di Savoia - Soprassoldi di medaglia al valor militare, ad Enti che non fanno parte dello Esercito - Spese d'ufficio del Consiglio dell'Ordine - Acquisto di decorazioni (Spese fisse).

Cap. n. 54 Carabinieri Reali - Ufficiali - Stipendi ed assegni fissi.

Cap. n. 55 Impiegati civili addetti alle Legioni dei Reali carabinieri - Stipendi ed assegni fissi.

Cap. n. 56. Carabinieri Reali - Sottufficiali, appuntati, carabinieri ed allievi carabinieri - Assegni fissi, premi di arruolamento, indennità di rafferma.

Cap. n. 57. Indennità militare agli ufficiali ed ai sottufficiali dei Reali carabinieri.

Cap. n. 64. Indennità temporanea al personale civile di ruolo, agli ufficiali ed ai sottufficiali (decreti Luogotenenziali 14 settembre 1918, n. 1314; 6 ottobre 1918, n. 1593; 5 gennaio 1919, n. 18, e Regi decreti n. 737 del 3 giugno 1920, n. 853, del 5 aprile 1923, e n. 2395 dell'11 novembre 1923), esclusi gli ufficiali e militari dei carabinieri Reali ed i personali in servizio presso le legioni dei carabinieri Reali.

Cap. n. 65. Indennità temporanea agli ufficiali, sottufficiali e militari dell'arma dei carabinieri Reali ed ai personali in servizio presso le legioni dei carabinieri Reali (decreti Luogotenenziali 14 settembre 1918, n. 1314, 6 ottobre 1918, n. 1593, e 5 gennaio 1919, n. 18, e Regi decreti n. 737 del 3 giugno 1920, n. 853 del 5 aprile 1923, e numero 2395 dell'11 novembre 1923).

MINISTERO DELLA MARINA.

Cap. n. 1. Ministero - Personale - Stipendi, supplementi di servizio attivo ed assegni (Spese fisse).

Cap. n. 18. Pensioni ordinarie (Personali militari e civili) (Spese fisse).

Cap. n. 19. Pensioni ordinarie (Personale lavorante) (Spese fisse).

Cap. n. 20. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 della legge 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).

Cap. n. 21. Personale di ruolo, supplente ed incaricato degli istituti di istruzione nautica Stipendi, supplementi di servizio attivo, ed assegni fissi (Spese fisse).

Cap. n. 25. Personale subalterno ordinario e salariato pel servizio dei fari e del segnalamento marittimo - Stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe ed altri assegni fissi (Spese fisse).

Cap. n. 30. Ufficiali della Regia marina — Stipendi, supplementi di servizio attivo ed assegni fissi.

Cap. n. 31. Ufficiali in posizione ausiliaria — Assegni (Spese fisse).

Cap. n. 33. Corpo Reale equipaggi — Stipendi, supplemento di servizio attivo, paghe e rafferme.

Cap. n. 34. Indenità militare ad ufficiali della Regia marina e del Regio esercito a disposizione della Regia marina ed ai sottufficiali del corpo Reale equipaggi ai sensi del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1462.

Cap. n. 40. Carabinieri Reali in servizio nei Regi arsenali — Stipendi — Supplementi di servizio attivo — Paghe, indennità e soprassoldi.

Cap. n. 48. Istituti di marina — Stipendi e supplementi di servizio attivo ai professori civili (Spese fisse).

Cap. n. 50. Servizio idrografico — Stipendi e supplementi di servizio ai professori civili (Spese fisse).

Cap. n. 55. Personale pel servizio dei fabbricati e delle fortificazioni della Regia marina (Spese fisse).

Cap. n. 59. Personali civili dipartimentali (di ragioneria, di gestione, d'ordine, ingegneri chimici ed elettricisti, tecnici, disegnatori e assistenti dei Regi arsenali militari marittimi) stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse).

Cap. n. 76. Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale — Stipendi, supplementi di servizio attivo e assegni (Spese fisse).

Cap. n. 88. Pensioni ordinarie (Spese fisse).

Cap. n. 89. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 della legge 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Cap. n 102. Ufficiali delle Capitanerie di porto — Stipendi, supplementi di servizio attivo ed assegni fissi.

Cap. n. 103. Sottufficiali delle capitanerie di porto — Stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe e assegni.

Cap. n. 104. Indennità militare agli ufficiali e sottufficiali delle Capitanerie di porto ai sensi del R decreto 27 ottobre 1922, n. 1462.

Cap. n. 105. Personale d'ordine delle Capitanerie di porto — Stipendi, supplementi di servizio attivo (R decreto 18 agosto 1920, numero 1258) (Spese fisse).

Cap. n. 112. Ufficiali delle Capitanerie di porto in posizione ausiliaria — Assegni (Spese fisse).

Cap. n. 114. Personale di ruolo già in servizio delle nuove Provincie (Trieste, Pola e Zara) — Stipendi, supplementi di servizio attivo ed assegni (Spese fisse).

Cap. n. 120. Personale transitorio ed in via di eliminazione (Spese fisse).

Cap. n. 121 Assegni di aspettativa, di disponibilità e di congedo provvisorio (Spese fisse).

Cap. n. 122. Indennità temporanea mensile ai personali civili e militari di ruolo della Regia marina.

Cap. n. 123. Contributo straordinario al Regio comitato talassografico per corrispondere al personale civile di ruolo, assistente, la indennità temporanea mensile di cui al R. decreto 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 20 luglio 1919, n 1232, e 3 giugno 1920, n. 737.

Cap. n. 124. Indennità temporanea mensile ai sottufficiali del corpo Reale equipaggi.

Cap. n. 125. Indennità di caro viveri al personale salariato dipendente dall'Amministrazione militare marittima.

Cap. n. 127. Ufficiali della Regia marina in posizione ausiliaria speciale — Pensione provvisoria (R. decreto-legge 3 giugno 1920, n. 710).

Cap. n. 128. Ufficiali della Regia marina in posizione ausiliaria speciale — Indennità speciale (lettera *c*) dell'art. 4 del R. decreto 3 giugno 1920, n. 710).

Cap. n. 130. Indennità temporanea mensile al personale di ruolo.

Cap. n. 131. Assegni di aspettativa, di disponibilità e di congedo provvisorio agli ufficiali delle Capitanerie di porto (Spesa fissa).

Cap. n. 132. Retribuzione al personale iscritto nel ruolo transitorio degli scrivani in dipendenza del R. decreto 25 agosto 1920, n. 1184.

Cap. n. 133. Indennità temporanea mensile al personale salariato (inservienti locali di porto) ed al personale degli incaricati e delegati di porto.

Cap. n. 135. Indennità temporanea mensile al personale avventizio già in servizio delle nuove Provincie (Trieste, Pola e Zara).

Cap. n. 136. Ufficiali delle Capitanerie di porto in posizione ausiliaria speciale — Pensione provvisoria (R. decreto 3 giugno 1920, n. 710, e Regi decreti 9 luglio 1923, n. 1561, e 15 luglio 1923, n. 1769).

Cap. n. 137. Ufficiali del corpo delle Capitanerie di porto in posizione ausiliaria speciale — Indennità speciale (lettera *c*) del Regio decreto 9 luglio 1923, n. 1561, e R. decreto 15 luglio 1923, n. 1769).

Cap. n. 138. Stipendi, assegni ed indennità militare ad ufficiali della Regia marina (esclusi quelli delle Capitanerie di porto) addetti all'Amministrazione centrale della marina mercantile.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE.

Cap. n. 1. Stipendi ed assegni al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale (Spese fisse).

Cap. n. 17 Pensioni ordinarie (Spese fisse).

Cap. n. 18. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni, modificati dall'art. 11 del R. decreto 20 novembre 1923, n. 2480 ed assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).

Cap. n. 24. Stipendi agli ispettori delle malattie delle piante (Spese fisse).

Cap. n. 35. Stipendi a direttori ed assistenti di vivai di viti americane, a enotecnici all'interno ed all'estero, a direttori ed assistenti delle cantine sperimentali e a direttori degli oleifici sperimentali (Spese fisse).

Cap. n. 36. Stipendi ai delegati tecnici addetti ai Consorzi antifillosserici (decreto Luogotenenziale 20 giugno 1918, n. 879) (Spese fisse).

Cap. n. 42. Stipendi ed assegni al personale dirigente, insegnante, assistente e di segreteria delle scuole superiori di agricoltura, di agraria e di medicina veterinaria delle stazioni agrarie e delle scuole pratiche e speciali di agricoltura (Spese fisse).

Cap. n. 43. Stipendi e supplementi di servizio attivo al personale di ruolo amministrativo e tecnico delle scuole superiori di agricoltura, di agraria e di medicina veterinaria delle stazioni agrarie e delle scuole pratiche e speciali di agricoltura; stipendi e supplemento di servizio attivo al personale inferiore di ruolo delle scuole superiori di agricoltura e delle stazioni agrarie; assegni al personale inferiore non di ruolo delle scuole pratiche e speciali di agricoltura (Spese fisse).

Cap. n. 57. Stipendi ed assegni al personale addetto al servizio geodinamico e meteorologico (Spese fisse).

Cap. n. 65. Stipendi ed assegni al personale dei Regi stabilimenti ittiogenici e del Laboratorio centrale di idrobiologia applicati alla pesca — Stipendi ai capi guarda pesca e agli agenti investigativi (Spese fisse).

Cap. n. 72. Stipendi ed assegni al personale forestale (Regi decreti 7 giugno 1920, nn. 777 e 922, e 11 novembre 1923, n. 2395) (Spese fisse).

Cap. n. 76. Stipendi ed assegni al personale addetto all'istruzione forestale (Spese fisse).

Cap. n. 78. Personale dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, stipendi e assegni (Spese fisse).

Cap. n. 105. Personale metrico — Stipendi ed assegni (Spese fisse).

Cap. n. 120. Assegni ed indennità agli aiutanti tecnici addetti alla sorveglianza del bonificamento dell'Agro romano (R. decreto 13 giugno 1912, n. 607).

Cap. n. 124. Stipendi ed assegni al personale del Regio corpo delle miniere (Spese fisse).

Cap. n. 126. Stipendi ed assegni al personale dirigente ed insegnante della Scuola mineraria di Caltanissetta, spese per il Gabinetto di elettrotecnica ed assegno alla Giunta di vigilanza per le spese di ufficio (Spese fisse).

Cap. n. 131. Stipendi ed assegni al personale addetto all'ufficio geologico (Spese fisse).

Cap. n. 134. Stipendi ed altri assegni al personale delle sezioni industriali degli istituti tecnici.

Cap. n. 138. Indennità temporanea mensile al personale di ruolo (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 583).

Cap. n. 139. Indennità temporanea mensile al personale delle scuole industriali e commerciali (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e R. decreto 3 giugno 1920, n. 737).

Cap. n. 140. Indennità temporanea mensile al personale straordinario avventizio ed assimilato, compreso il personale amministrativo, tecnico ed inferiore non di ruolo dell'insegnamento agrario, ai sensi del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e dei Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737 e 5 aprile 1923, n. 853.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

Elenco N. 4.

Elenco dei capitoli pei quali è concessa al Ministro per le finanze la facoltà di cui all'art. 41, secondo comma, del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Cap. n. 44. Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (leggi 3 marzo 1904, n. 67, e 19 giugno 1913, n. 641) (Spesa d'ordine).

Cap. n. 47. Prodotto della tassa supplementare di bollo applicata agli stipendi degli insegnanti elementari a termini dell'art. 14 della legge 5 luglio 1908, n. 391, e da versarsi a fondo unico per l'educazione ed istruzione degli orfani degli insegnanti elementari presso la Cassa depositi e prestiti giusta il disposto degli articoli 27 e 31 del regolamento approvato con R. decreto 10 giugno 1909, n. 612.

Cap. n. 156. Diritto addizionale spettante all'ente autonomo per il treatro « alla Scala » di Milano (art. 18 del decreto-legge 4 maggio 1920, n. 567; decreto Ministeriale 29 dicembre 1920, n. 87888; legge 29 agosto 1922, n. 1254) (Spesa d'ordine).

Cap. n. 157. Quote spettanti ai Comuni sul provento della tassa sugli automobili, sui motocicli e sui autoscafi ed alle Provincie sul prodotto della tassa sulle autovetture ed autocarri — Quota spettante ai Comuni sul provento della tassa di bollo sui biglietti d'ingresso ai teatri, ai cinematografi, agli spettacoli di varietà, caffè concerti, ecc. (legge 29 agosto 1922, n. 1254) (Spesa d'ordine).

Cap. n. 208. Diritto di scritturazione e diritto fisso stabiliti in aggiunta ai diritti catastali dell'art. 2 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 18, ed un terzo dei diritti catastali sui certificati, copie ed estratti richiesti con urgenza di cui all'art. 3 del decreto medesimo, devoluti al personale delle agenzie delle imposte.

Cap. n. 444. Restituzione di quote presuntivamente indebite o inesigibili riscosse per conto del ramo dei danneggiati dalle truppe borboniche nel 1860.

Cap. n. 522. Quote dovute ai funzionari delle Avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle Avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime (Spesa d'ordine).

Cap. n. 525. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali (Spesa d'ordine).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

TABELLA B.

Stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione del fondo di massa del corpo della Regia guardia di finanza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925.

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Massa del Corpo.	
	Redditi patrimoniali.	
1	Interessi sulla rendita intestata al fondo di massa, esclusa quella rappresentante rinvestimento dei premi di rafferma	554,627.50
2	Interessi dovuti dallo Stato sulle parziali anticipazioni fatte dalla massa per la costruzione di una caserma per la Regia guardia di finanza in Roma (art. 4 della legge 22 giugno 1913, n. 644, e decreto Luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848)	*per memoria*
3	Parte dell'annualità fissa dovuta dallo Stato per la costruzione di una caserma per la Regia guardia di finanza in Roma corrispondente all'interesse sul capitale anticipato dalla massa (art. 4 della legge 22 giugno 1913, n. 644, e decreto Luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848)	*per memoria*
		554,627.50
	Entrate diverse.	
4	Quote di multe dovute alla massa sul prodotto delle contravvenzioni e quote differenziali attribuite alla massa sulle indennità per operazioni compiute fuori del circuito doganale o dell'orario d'ufficio, giusta l'art. 8 delle istruzioni approvate col decreto Ministeriale 10 marzo 1917	1,000,000 —
5	Rette di ospedalità versate dallo Stato alla massa per il ricovero e la cura degli agenti nelle infermerie presidiarie del corpo	400,000 —
6	Quota d'interessi sui premi di rafferma investiti in rendita, devoluta a favore della massa	18,540 —
7	Importo di effetti di vestiario e di equipaggiamenti somministrati agli agenti del corpo	7,000,000 —
8	Somma corrispondente all'aumento delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario	*per memoria*
9	Importo degli effetti di vestiario e campioni pagati dai consegnatari a trasportatori o altrimenti venduti	5,000 —
10	Versamenti e ritenute per militari in congedo della Regia guardia di finanza richiamati alle armi	*per memoria*
11	Vendita di mobili, libretti e scontrini ferroviari	6,000 —
12	Ricupero di somme indebitamente pagate e versamenti per avanzi di anticipazioni e titoli diversi	25,000 —
		8,454,540 —
	TITOLO II. — ENTRATE STRAORDINARIE.	
	CATEGORIA III. — *Movimento dei capitali.*	
	Massa del Corpo.	
13	Somma corrispondente alla diminuzione delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario	*per memoria*
14	Parte capitale dell'annualità fissa dovuta dallo Stato in rimborso dell'anticipazione fatta dalla massa per la costruzione di una caserma per la Regia guardia di finanza in Roma (art. 3 della legge 23 giugno 1913, n. 644, e decreto Luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848)	*per memoria*
	Massa individuale.	
15	Assegni di primo corredo e contributi mensili per concorso alla spesa vestiario, depositi volontari e versamenti in conto o a saldo debiti di massa degli agenti usciti dal corpo	13,000.000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925.
	Premi di rafferma.	
16	Premi di rafferma versati alla massa e da accreditare agli agenti e quote d'interessi sui premi investiti in rendita dello Stato da accreditarsi agli agenti	2,950,000 —
	Partite che si compensano nella spesa.	
17	Ricupero di somme pagate dalla massa per conto di ufficiali	5,000 —
18	Ricupero di assegni di corredo per gli agenti incorporati nella compagnia di disciplina e di assegni per acquisto viveri per reparti del corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari	300,000 —
19	Quote di contravvenzione non riscosse dagli scopritori e depositate interinalmente alla massa	5,000 —
20	Quote contravvenzionali spettanti al fondo per la repressione del contrabbando (art. 27 della legge 2 aprile 1886, n. 3754)	100,000 —
21	Quote sul prodotto delle spese pecuniarie per contravvenzioni di qualsiasi specie, dovute per disposizioni di leggi e decreti al personale della Regia guardia di finanza, versate al Fondo di massa per essere erogate in premi (R. decreto 11 marzo 1923, n. 758)	1,500,000 —
22	Quote sul prodotto delle pene pecuniarie per contravvenzioni accertate dagli impiegati e funzionari dall'Amministrazione finanziaria, escluse quelle accertate nell'interno dei rispettivi uffici, versate al Fondo di massa, per essere erogate in premi (R. decreto 11 marzo 1923, n. 758)	300,000 —
		2,210,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925.
	RIASSUNTO PER TITOLI.	
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Massa del Corpo:	
	Redditi patrimoniali	554,627.50
	Entrate diverse	8,454,540 —
	Totale della categoria I . . .	9,009,167.50
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA III. — *Movimento di capitali.*	
	Massa del corpo	*per memoria*
	Massa individuale	13,000,000 —
	Premi di rafferma	2,950,000 —
	Partite che si compensano nella spesa	2,210,000 —
	Totale della categoria III . . .	18,160,000 —
	Totale della entrata straordinaria . . .	18,160,000 —
	Totale generale . . .	27,169,167.50

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

TABELLA C.

Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del fondo di massa del corpo della Regia guardia di finanza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925.

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925.
	TITOLO I. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Massa del Corpo.	
	Spese d'amministrazione diverse.	
1	Rimborso al Tesoro dello stipendio assegnato al personale addetto ai lavori della massa nelle ragionerie delle Intendenze di finanza e concorso della massa alla spesa per il personale addetto all'ufficio amministrativo del Comando generale (Spese fisse)	68,700 —
2	Stipendi al personale del magazzino centrale del vestiario - Indennità al direttore del magazzino, al magazziniere centrale, al controllore, ai comandanti di circolo, ecc., per la gestione dei magazzini vestiario; indennità di caro-viveri agli scrivani straordinari ed agli inservienti del magazzino centrale del vestiario; compensi al personale del magazzino centrale, da versarsi al fondo di previdenza	87,600 —
3	Spese d'ufficio e diverse pel Consiglio d'amministrazione e pel magazzino centrale del vestiario; medaglie di presenza e indennità di missione ai componenti il Consiglio d'amministrazione ed alla Commissione di collaudo e medaglie di presenza ai componenti delle Commissioni incaricate di presiedere le aste	40,000 —
4	Acquisto di effetti di vestiario e di equipaggiamento pel personale di truppa; spese d'imballaggio e trasporti di effetti di proprietà della massa (Spesa obbligatoria)	6,950,000 —
5	Somma corrispondente alla diminuzione delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario	*per memoria*
6	Acquisto e riparazioni di mobili ed attrezzi; spese per carta, stampe, registri, legatura e materiale tipografico per la tipografia del Comando; acquisto di pubblicazioni educative per il personale di truppa	70,000 —
7	Manutenzione di locali pel magazzino centrale del vestiario	20,000 —
8	Spese pel mantenimento delle infermerie presidiarie del corpo ed altre per manutenzione e rinnovazione del materiale (Spesa obbligatoria)	450,000 —
9	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti per lavori nell'interesse dell'Amministrazione della massa	15,000 —
10	Restituzione di quote contravvenzionali e di altre somme indebitamente versate alla massa generale (Spesa d'ordine)	15,000 —
11	Residui passivi eliminati a' sensi dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
12	Spese casuali	15,000 —
13	Spese varie per misure profilattiche ed igieniche a carico della massa del corpo; rimborso delle spese di cura per lesioni e ferite riportate dagli agenti in causa diretta del servizio; provvista di arti artificiali, cinti, erniari, ed altri oggetti di cura, acquisto di chinino: spese funebri a termini dell'art. 88 del regolamento di amministrazione; indennità e compensi nei casi d'infortuni o di danni per cause di servizio: indennizzi agli ufficiali ed agenti per deterioramento straordinario di effetti di divisa derivante dalla esecuzione di speciali servizi (Spesa obbligatoria)	200,000 —
		7,931,300 —
	Spese d'istituto.	
	(Erogazione della rendita intestata al Fondo di massa)	
14	Concessioni ad agenti del corpo ed alle loro vedove ed orfani, a termini dell'articolo 29 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del corpo ed assegni annessi alle croci al merito di servizio	554,627.50

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925.
	Fondi di riserva.	
15	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine . .	508,240 —
16	Fondo di riserva per le spese impreviste	15,000 —
		523,240 —
	TITOLO III. — Spesa straordinaria.	
	Categoria III. — *Movimento di capitali.*	
	Massa del corpo.	
17	Somma corrispondente all'aumento delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario	*per memoria*
18	Importo degli interessi dovuti dallo Stato sulle parziali anticipazioni fatte dalla massa per la costruzione di una caserma per la Regia guardia di finanza in Roma, da aggiungersi alla somma capitale agli effetti dell'ammortamento (art. 4 della legge 22 giugno 1913, n. 644 e decreto Luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848) . . .	*per memoria*
19	Versamento al conto corrente col Tesoro pel successivo rinvestimento della somma corrispondente alla parte di capitale compresa nell'annualità fissa dovuta dallo Stato in rimborso dell'anticipazione fatta dalla massa per la costruzione di una caserma per la guardia di finanza in Roma (legge 22 giugno 1913, n. 644 e decreto Luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848)	*per memoria*
	Massa individuale.	
20	Pagamento di acconti di massa, e spese di riparazioni delle armi a carico dei sottufficiali e delle guardie; pagamento dei crediti di massa	5,000,000 —
21	Importo degli effetti di vestiario e di equipaggiamento somministrati agli agenti	7,000,000 —
		12,000,000 —
	Premi di rafferma.	
22	Pagamenti dei premi di rafferma e relativi interessi (Spesa obbligatoria)	2,950,000 —
	Partite che si compensano nell'entrata.	
23	Pagamenti per conto di ufficiali (Spesa obbligatoria) . .	5,000 —
24	Pagamenti al Ministero della guerra per assegni di corredo per gli incorporati nella compagnia di disciplina, ed assegni per acquisto viveri per reparti del corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari (Spesa obbligatoria)	300,000 —
25	Restituzione di quote contravvenzionali versate interinalmente alla massa (Spesa d'ordine)	5,000 —
26	Spesa a carico del fondo per la scoperta e repressione del contrabbando (Spesa d'ordine)	100,000 —
27	Premi da corrispondersi sulle somme versate al Fondo di massa per quote del prodotto delle contravvenzioni accertate con l'intervento del personale della Regia guardia di finanza (R. decreto 11 marzo 1923, n. 758) (Spesa d'ordine	1,500,000 —
28	Premi da corrispondersi sulle somme versate al Fondo di massa per quote del prodotto delle contravvenzioni accertate con l'intervento di impiegati e funzionari dell'Amministrazione finanziaria (R. decreto 11 marzo 1923, n. 758) (Spese d'ordine)	300,000 —
		2,210,000 —

TABELLA *B* E *C*.

Riassunto degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del fondo di massa del corpo della Regia guardia di finanza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925.

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925.
	TITOLO I.	
	CATEGORIA I. — *Entrate e spese effettive.*	
	Parte ordinaria.	
	Entrata	9,009,167.50
	Spesa	9,009,167.50
	Differenza	—
	TITOLO II.	
	CATEGORIA I. — *Entrate e spese effettive.*	
	Parte straordinaria.	
	Entrata	—
	Spesa	—
	Differenza	—
	RIEPILOGO DELLA CATEGORIA I.	
	(Parte ordinaria e straordinaria).	
	Entrata	9,009,167.50
	Spesa	9,009,167.50
	Differenza	—

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925.
	RIASSUNTO PER TITOLI.	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Massa del corpo:	
	Spese d'amministrazione e diverse	7,931,300 —
	Spese d'istituto	554,627.50
	Fondi di riserva	523,240 —
	Totale della categoria I	9,009,167.50
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA III. — *Movimento di capitali.*	
	Massa del corpo	*per memoria*
	Massa individuale	12,000,000 —
	Premi di rafferma	2,950,000 —
	Partite che si compensano nell'entrata	2,210,000 —
	Totale della categoria III	17,160,000 —
	Totale della spesa straordinaria	17,160,000 —
	Totale generale	26,169,167.50

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925.
Numero	Denominazione	
	CATEGORIA III. — *Movimenti di capitali.*	
	Parte straordinaria.	
	Entrata	18,160,000 —
	Spesa	17,160,000 —
	Differenza . . .	+ 1,000,000 —
	RIASSUNTO GENERALE DELLE DIFFERENZE.	
	Differenza della categoria I	—
	Differenza della categoria III	+ 1,000,000 —
	Differenze totali . . .	+ 1,000,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

Elenco n. 1.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925 ai termini dell'art. 40 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Cap. n. 4. Acquisto di effetti di vestiario e di equipaggiamento pel personale di truppa; spese d'imballaggio e trasporti di effetti di proprietà della massa.

Cap. n. 8. Spese pel mantenimento delle infermerie presidiarie del corpo ed altre per manutenzione e rinnovazione del materiale.

Cap. n. 10. Restituzione di quote contravvenzionali e di altre somme indebitamente versate alla massa generale.

Cap. n. 11. Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori.

Cap. n. 13. Spese varie per misure profilattiche ed igieniche, a carico della massa del corpo; rimborso delle spese di cura per lesioni e ferite riportate dagli agenti in causa diretta del servizio; provvista di arti articiali, cinti erniari ed altri oggetti di cura; acquisto di chinino; spese funebri a' termini dell'art 88 del regolamento di amministrazione, indennità e compensi straordinari agli ufficiali, ai sottufficiali ed alle guardie che prestano servizio in località disagiate, malsane o infette da epidemie; indennità e compensi nei casi di infortuni o di danni per cause di servizio, compensi agli ufficiali od agenti per deterioramento straordinario di effetti di divisa derivante dall'esecuzione di speciali servizi.

Cap. n. 22. Pagamenti dei premi di rafferma e relativi interessi.

Cap. n. 23. Pagamenti per conto di ufficiali.

Cap. n. 24. Pagamenti al Ministero della guerra per assegni di corredo per gli incorporati nella compagnia di disciplina ed assegni per acquisto viveri per reparti del corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari.

Cap. n. 25. Restituzione di quote contravvenzionali versate internamente alla massa.

Cap n. 26. Spesa a carico del fondo per la scoperta e repressione del contrabbando.

Cap. n. 27. Premi da corrispondersi sulle somme versate al Fondo di massa per quote del prodotto delle contravvenzioni accertate con l'intervento del personale della Regia guardia di finanza (R. decreto 11 marzo 1923, n. 758).

Cap. n. 28. Premi da corrispondersi sulle somme versate al Fondo di massa per quote del prodotto delle contravvenzioni accertate con l'intervento di impiegati e funzionari dell'Amministrazione finanziaria (R. decreto 11 marzo 1923, n. 758).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

Elenco n. 2.

Spese per indennità ed altre, per le quali possono essere autorizzate aperture di credito, ai termini dell'art. 56 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Cap. n. 4. Acquisto di effetti di vestiario e di equipaggiamento per il personale di truppa. Spese d'imballaggio e trasporti di effetti di proprietà della massa.

Cap. n. 6. Acquisto e riparazioni di mobili ed attrezzi, spese per carta, stampe, registri, legatura e materiale tipografico per la tipografia del Comando, acquisto di pubblicazioni educative per il personale di truppa

Cap. n. 8. Spese pel mantenimento delle infermerie presidiarie del corpo ed altre per manutenzione e rinnovazione del materiale.

Cap. n. 10. Restituzione di quote contravvenzionali e di altre somme indebitamente versate alla massa generale.

Cap. n. 13. Spese varie per misure profilattiche ed igieniche, a carico della massa del corpo: rimborso delle spese di cura per lesioni e ferite riportate dagli agenti in causa diretta del servizio; provvista di arti artificiali, cinti erniari ed altri oggetti di cura; acquisto di chinino; spese funebri ai termini dell'art 88 del regolamento di amministrazione. Indennità e compensi straordinari agli ufficiali, ai sottufficiali ed alle guardie che prestano servizio in località disagiate, malsane od infette da epidemie; indennità e com-

pensi nei casi d'infortuni o di danni per cause di servizio. — Compensi agli ufficiali ed agenti per deterioramento straordinario di effetti di divisa derivante dalla esecuzione di speciali servizi.

Cap. n. 14. Concessioni ad agenti del corpo ed alle loro vedove ed orfani a' termini dell'art. 29 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del corpo ed assegni annessi alla croci al merito di servizio.

Cap. n. 20. Pagamento di acconti di massa, e spese di riparazioni delle armi a carico dei sottufficiali e delle guardie. Pagamento dei crediti di massa.

Cap. n. 24. Pagamenti al Ministero della guerra per assegni di corredo per gli incorporati nella compagnia di disciplina ed assegni per acquisto viveri per reparti del corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari.

Cap. n. 25. Restituzione di quote contravvenzionali versate interinalmente alla massa.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

Numero di pubblicazione 756.

REGIO DECRETO 2 aprile 1925, n. 483.

Approvazione del regolamento per l'applicazione del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1990, relativo al reclutamento e avanzamento degli ufficiali del corpo di Stato Maggiore generale della Regia aeronautica durante il periodo di sua costituzione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 24 gennaio 1923, n. 62;

Visto il R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1990;

Ritenuta necessaria la emanazione delle norme occorrenti per l'applicazione del predetto Regio decreto-legge;

Udito il Consiglio di Stato ed il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Commissario per l'aeronautica, di concerto coi Ministri per le finanze, per la guerra e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato l'unito regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1990, visto, d'ordine Nostro, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Commissario per l'aeronautica.

Art. 2.

Il regolamento stesso entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — DI GIORGIO — REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1925.
Atti del Governo, registro 236, foglio 155. — GRANATA.

Regolamento per l'applicazione del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1990, relativo al reclutamento e avanzamento degli ufficiali del corpo di Stato Maggiore generale della Regia aeronautica durante il periodo di sua costituzione.

Art. 1.

La costituzione del ruolo degli ufficiali del corpo di Stato Maggiore generale della Regia aeronautica si effettua al 15 ottobre 1923, data dei primi decreti Commissariali di trasferimento nel ruolo stesso di ufficiali del Regio esercito e della Regia marina.

Art. 2.

Sotto la stessa data del 15 ottobre 1923, si effettuano le promozioni necessarie per coprire, in ogni grado, tutti i posti che alla data stessa risultavano realmente coperti e cioè:

Comandanti di stormo	1
Vice comandanti di stormo	3
Comandanti di gruppo	21
Comandanti di squadriglia	103

Art. 3.

I posti risultanti scoperti dopo l'attuazione del precedente art. 2, saranno conferiti agli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina passati a far parte del ruolo dello Stato Maggiore generale della Regia aeronautica con la decorrenza corrispondente alla data dei singoli decreti di passaggio.

Saranno altresì effettuate le normali promozioni in ogni grado, e, ove ragioni di servizio lo consiglino, potranno alla data del 15 dicembre 1924, essere promossi ufficiali in più del numero stabilito per ciascun grado, purchè si lascino altrettanti posti vacanti nei gradi superiori.

Art. 4.

Per la determinazione dell'anzianità degli ufficiali di ogni grado, si osservano le seguenti norme:

a) per gli ufficiali incorsi nella perdita di anzianità nei casi stabiliti dalla legge 2 luglio 1896, n. 254, la data dei decreti di nomina ad ufficiale sarà posticipata di tanti anni, mesi e giorni, quanti sono quelli dei periodi di tempo da computarsi in deduzione;

b) per gli ufficiali di complemento che abbiano riportato ferite, l'anzianità assoluta loro spettante sarà anticipata di sei mesi per ogni ferita riportata in combattimento, non in servizio di volo. Tale vantaggio verrà accordato solo nel caso di ferita che abbia provocato un'assenza dal servizio per almeno due mesi, computando in questi, oltre alla degenza in luoghi di cura anche la licenza di convalescenza concessa e comprovata da regolare documento.

Nel caso di pari anzianità fra ufficiali di armi e corpi diversi e di uguale grado, l'ordine di successione sarà determinato alternando un ufficiale per ogni arma e corpo giusta l'ordine regolamentare delle precedenze, cioè per il Regio esercito: carabinieri Reali, fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, sanità, commissariato, sussistenza, amministrazione; per la Regia marina: ufficiali di vascello, ufficiali per la direzione delle macchine, genio, sanità, commissariato, capitanerie di porto, Reali equipaggi.

Nel caso di pari grado e pari anzianità tra ufficiali del Regio esercito e della Regia marina, l'ordine di successione verrà stabilito dando la preferenza all'ufficiale di maggiore età.

Art. 5.

L'anzianità degli ufficiali di ogni grado stabilita fino al 15 dicembre 1924 esclusivamente in base all'anzianità di servizio da ufficiale in servizio attivo permanente, viene modificata sotto la data stessa applicando a ciascun ufficiale i posti di vantaggio derivanti dal servizio di volo.

Art. 6.

Per il servizio di volo viene computato soltanto il periodo di tempo complessivamente trascorso dai brevettati: piloti militari di aeroplano, osservatori dall'aeroplano, ufficiali di bordo di dirigibile presso regolari reparti militari di volo e rispettivi Comandi, in effettivo servizio di navigazione, tra la data della determinazione Ministeriale di brevetto ed il 12 ottobre 1923. Tale periodo sarà desunto dai « fogli caratteristici di volo » e dai « libretti personali » di ciascun ufficiale. In mancanza di tali documenti di carattere ufficiale il computo relativo sarà fatto, sulla scorta di tutti quegli altri documenti dai quali sia possibile accertare il reale servizio di volo compiuto, da una apposita Commissione da nominarsi dal Commissariato dell'aeronautica.

Il predetto periodo di volo sarà diminuito di tutti i periodi non volativi uguali o superiori a 15 giorni, fatta eccezione per le interruzioni dovute alle licenze invernali concesse nei 1915-1918 ai militari mobilitati.

Per gli ufficiali osservatori, o piloti provenienti dagli osservatori, la determinazione Ministeriale di brevetto di osservatore verrà ritardata di mesi tre.

Art. 7.

Tenuto conto della massima durata di volo raggiunta dagli ufficiali del corpo di Stato Maggiore generale della Regia aeronautica, il posto di graduatoria al 15 dicembre 1924, fissato in base alla sola anzianità di servizio, sarà spostato di:

1/2,3 di posto per ogni mese di volo per i subalterni;

1/11 di posto per ogni mese di volo per i comandanti di squadriglia;

1/21 di posto per ogni mese di volo per i comandanti di gruppo;

1/56 di posto per ogni mese di volo per i comandanti e vice comandanti di stormo.

Art. 8.

A parità di posti, di grado e di anzianità, l'ordine di successione deriverà dalla maggiore anzianità di servizio in servizio attivo permanente computata secondo le norme enunciate precedentemente; verificandosi inoltre pari anzianità di servizio, la precedenza sarà determinata dalla maggiore età

Qualora, per effetto dei vantaggi dovuti al servizio di volo, un ufficiale venisse ad essere classificato avanti ad altro ufficiale più anziano, assumerà la stessa anzianità di questi e la stessa anzianità verrà assunta da tutti i pari grado di maggiore e pari anzianità che, nell'applicazione dei predetti vantaggi, non venissero superati da ufficiali pari grado meno anziani.

Art. 9.

Sul ruolo costituito al 15 dicembre 1924, in base all'anzianità di spalline in servizio attivo permanente ed al servizio di volo, saranno effettuate le promozioni a scelta di cui all'art. 12 del Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1990.

Art. 10.

Le domande di trasferimento nella Regia aeronautica di ufficiali del Regio esercito e della Regia marina che venissero inoltrate per effetto dell'art. 14 del Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1990, verranno esaminate da una Commissione mista presieduta dal Vice commissario e formata degli ufficiali generali in servizio attivo permanente della Regia aeronautica, da un ufficiale ammiraglio e da un ufficiale generale del Regio esercito.

Art. 11.

Gli ufficiali che verranno trasferiti nel corpo di Stato Maggiore generale della Regia aeronautica dopo la costituzione del ruolo, si intenderanno comandati nella Regia aeronautica fino al conseguimento del brevetto di pilota militare e prenderanno il grado aeronautico corrispondente a quello rivestito nell'arma di provenienza ed il posto di graduatoria dipendente dalla loro anzianità di servizio in servizio attivo permanente (seguendo però l'ultimo ufficiale pari grado del corpo di Stato Maggiore generale della Regia aeronautica avente nel ruolo pari anzianità), non appena ottenuto con determinazione Ministeriale, il brevetto di pilota militare di aeroplano.

Art. 12.

Gli esami per gli ufficiali sprovvisti di titoli di studio e di cui all'art. 11 del Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1990, riguarderanno le seguenti materie: letteratura italiana, matematica, fisica, storia, geografia, francese. Le prove d'esame verranno svolte secondo i programmi indicati nell'allegato annesso firmato, d'ordine Nostro, dal Commissario per l'aeronautica e con le modalità che verranno pubblicate almeno un anno avanti lo svolgimento degli esami stessi.

Art. 13.

Gli esperimenti per l'avanzamento a scelta di cui all'art. 12 del Regio decreto-legge n. 1990, verranno effettuati secondo i programmi di massima di cui all'allegato annesso firmato, d'ordine Nostro, dal Commissario per l'aeronautica e con modalità che verranno stabilite a suo tempo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Commissario per l'aeronautica:
MUSSOLINI.

ALLEGATO N. 1.

Programmi per gli esami indicati nell'art. 12 del R. decreto 13 novembre 1924, n. 1990.

ITALIANO.

Prova scritta:

Relazione sopra un argomento del programma degli esami orali (durata della prova, 5 ore).

Prove orali:

Esposizione di un'opera letta. Il candidato deve aver letto almeno sei tra le seguenti opere:

OMERO: *Iliade* *Odissea* (almeno 4 libri);
ESIODO: *Opere e giorni* (passi scelti);
PLUTARCO: *Due vite parallele;*
VIRGILIO: *Eneide* (4 libri), *Georgiche;*
DANTE: *Divina Commedia* (episodi scelti);
BOCCACCIO: *Novelle scelte;*
ARIOSTO: *Orlando* (6 canti);
TASSO: *Gerusalemme* (6 canti);
GOLDONI: una commedia; oppure ALFIERI: una tragedia;
MANZONI: *I promessi sposi;*
SHAKESPEARE: una tragedia;
MOLIERE: una commedia;
CERVANTES: *Don Chisciotte* (un episodio);
GOETHE: *Arminio e Dorotea.*

Lettura e spiegazione di una prosa o poesia d'autore contemporaneo a scelta dell'esaminatore (durata minima della prova, 20 minuti).

MATEMATICA.

La prova di esame consisterà in una conversazione della durata di non meno di 20 minuti sui seguenti argomenti:

Algebra:

I numeri razionali relativi. Le quattro operazioni fondamentali su di essi e le loro proprietà formali. Potenze con esponenti interi relativi; regole di calcolo che le riguardano.

Polinomi (razionali interi) con una o più indeterminate; le operazioni su di essi di addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione.

Quadrato, cubo di un polinomio.

Frazioni algebriche; calcolo con esse.

Sistemi di equazioni di 1° grado; calcolo dei radicali; potenze con esponenti frazionari.

Equazioni di 2° grado o riconducibili a quelle di 2° grado.

Progressioni aritmetiche e geometriche.

Logaritmi. Uso delle tavole logaritmiche ed applicazioni al calcolo di espressioni numeriche.

Le funzioni trigonometriche seno, coseno e tangente.

Geometria:

Rette, semirette, segmenti. Piani, semipiani, angoli. Triangoli e poligoni piani. Uguaglianza fra triangoli e poligoni.

Disuguaglianza fra elementi di un triangolo.

Circonferenza e cerchio. Mutuo comportamento di rette e circonferenze o di circonferenze complanari.

Problemi grafici fondamentali.

Rette parallele. Somma degli angoli interni o esterni di un poligono.

Parallelogrammi, loro proprietà, loro casi particolari.

Angoli nel cerchio (al centro o alla circonferenza). Poligoni regolari.

Teorie dell'equivalenza tra figure piane poligonali.

FISICA.

L'esame consisterà in una conversazione della durata di non meno di 15 minuti sui seguenti argomenti:

Meccanica:

I corpi in movimento con speciale riguardo a quello uniformemente vario ed a quello oscillatorio semplice. Composizione dei movimenti.

Inerzia. Concetto statico di forza ed unità statica di questa.

Composizione e decomposizione di forze. Coppia. Caso particolare dei gravi liberi.

Proporzionalità fra le variazioni del moto e la forza. Massa. Unità dinamica di forza. Uguaglianza fra azione e reazione.

Caduta dei gravi libera o lungo un piano inclinato; oscillazione del pendolo. Moto circolare uniforme.

Lavoro ed energia. Unità di lavoro e di potenza. Energia di moto e di posizione. Attrito e resistenza del mezzo. Equilibrio dinamico nelle macchine. Conservazione della energia.
Pressioni interne ed alla superficie dei liquidi. Liquidi soggetti alla gravità e corpi solidi immersi in essi.
Pressione degli aeriformi con speciale riguardo all'atmosfera.
Relazione fra pressione e volume specifico.
Moto dei fluidi e disposizioni per ottenerlo (pompe, ecc.). Moto di un solido immerso in un fluido (cenno sui dirigibili e sui velivoli).
Azioni molecolari e in particolare, elasticità, capillarità, pressione osmotica.

Termologia:

Concetto soggettivo di temperatura con riferimento alle varie proprietà dei corpi. Misura della temperatura.
Calore. Il primo principio della termodinamica. Rapporto fra le unità di misura del calore e del lavoro.
Le macchine termiche ed il secondo principio della termodinamica.
Trasformazione delle varie forme di energie in calore e reciprocamente.
Propagazione del calore.
Dilatazione termica dei solidi e liquidi.
Il calore degli aeriformi. Relazione fra pressione, volume specifico e temperatura. Temperatura assoluta.
Cambiamento di stato.

Acustica:

Moto vibratorio del mezzo e percezione del suono. Frequenza, lunghezza d'onda ed intensità di un suono semplice. Coesistenza di più suoni semplici. Timbro di un suono.
Intervalli musicali. Corde e tubi sonori. L'orecchio.
Interferenze e battimenti.

Ottica:

Le radiazioni e la percezione della luce. Frequenza, lunghezza d'onda ed intensità di una radiazione semplice. I colori e le radiazioni non visibili. Effetti caloriferi Effetti chimici (fotografia).
Riflessione e rifrazione semplice con applicazione agli specchi piani e sferici ai prismi ed alle lenti sottili. Occhio e strumenti ottici più usati.
Dispersione della luce. Interferenza di frazione e polarizzazione.

Elettrologia e magnetismo:

Fenomeni principali di elettrostatica e grandezze che vi intervengono. La macchina elettrica e la pila in circuito aperto Condensatori. Corrente elettrica. La macchina elettrica e la pila in circuito chiuso. Corrente elettrica costante nei conduttori di prima specie e grandezze da cui dipende; circuiti semplici ed a rete.
Principali fenomeni di magnetostatica. Azione magnetica terrestre. Permeabilità magnetica. Isterezi.
Campo magnetico prodotto da una corrente. Applicazione alla misura della corrente. (Galvanometro, ecc.) alla trasmissione di segnali (telegrafo, ecc.), ecc.
Calore prodotto dalla corrente considerata come energia perduta e come energia utile. Applicazioni in quest'ultimo caso al riscaldamento ed alla illuminazione. Correnti termoelettriche.
La corrente elettrica nei conduttori di 2ª specie. Dissociazione elettrolitica. Accumulatori.
La corrente nei gaz; ionizzazione. Raggi catodici e raggi X. Radioattività.
Induzione elettromagnetica. Corrente elettrica variabile e grandezze da cui dipende. Rocchetto d'induzione. Telefono. Dinamo e motori.
Corrente elettrica alternata. Alternatori e motori. Trasformatori statici. Campo magnetico rotante. Trasporto della energia.
Onde elettromagnetiche: loro produzione e mezzi per rilevarle. Cenno di radiotelegrafia.
Sistemi di misure elettriche assolute e pratiche.

Cosmografia e meteorologia:

La sfera celeste ed il sistema solare. Leggi di Keplero sul moto dei pianeti. Legge di Newton. La terra in particolare e la misura del tempo. La luna e le maree.
L'atmosfera terrestre ed i suoi movimenti. Vapor d'acqua nell'aria e sua misura. Meteore acquee, luminose, elettriche.

STORIA.

Rivoluzione francese.
Il movimento napoleonico e suo influsso su tutta l'Europa in specie sull'Italia.
La restaurazione. L'internazionale della Santa Alleanza e l'internazionale del Liberismo (sette a contenuto ideale europeo e sètte particolari italiane).
Mazzini e Gioberti.
Movimenti e rivoluzioni. Guerre dal '48 al '49.
Repubblicanesimo, Federalismo, Unitarismo monarchico dal '49 al '59.
La formazione dell'Unità italiana 1859-60. L'assetto politico di Europa nel 1860.
Il problema Romano e la legge delle guarentigie.
L'Italia dal 1870 al 1914 Economia. Demografia. Emigrazione e politica interna e coloniale.
L'Europa dal 1870 al 1914. Forze politiche economiche e morali. Politica interna ed estera degli Stati principali con speciale riguardo al problema coloniale.
La guerra mondiale 1914-18. Forze economiche e morali. Ideologia. Nuovo assestamento del mondo civile.
(Durata minima della prova, 25 minuti).

GEOGRAFIA.

L'esame consisterà in una conversazione della durata minima di 15 minuti sui seguenti argomenti:
L'Italia in particolare (coste, geografia, idrografia, clima, popolazione, coltivazione, industrie, commerci, città principali, vie di comunicazione).
L'Europa in generale, varie regioni di Europa, caratteri fisici politici. Grandi catene di monti e grandi fiumi. Parti principali e caratteristiche delle coste. Coltivazioni, industrie, commerci. Città principali, vie di comunicazione.
Le altre parti del mondo limitatamente alle principali caratteristiche fisiche e politiche.
Lettura e costruzione di carte geografiche e topografiche elementari.
Nozioni di geografia astronomica: la terra nell'universo e nel sistema solare. Forma, dimensioni, movimenti. Coordinate geografiche, carte geografiche, loro costruzione ed uso.
Geografia fisica. Forme del suolo. Acque oceaniche e continentali. Chimica e fisica del mare, suoi movimenti: correnti, onde, maree. Circolazione dell'acqua. Costituzione delle rocce: processi costruttivi e distruttivi. Vulcani e loro distribuzione, fenomeni vulcanici. Climi, loro fattori. Distribuzione geografica delle piante e degli animali e fattori che la determinano.

FRANCESE.

Prova scritta: traduzione di un brano d'autore contemporaneo dal francese in italiano con l'uso di un solo vocabolario (durata della prova 4 ore).
Prova orali: lettura e spiegazione di un testo scelto dalla Commissione esaminatrice (durata minima della prova, 15 minuti).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Commissario per l'aeronautica:
MUSSOLINI.

ALLEGATO N. 2.

Programma per gli esperimenti per l'avanzamento a scelta.

A) Esperimento teorico. Consiste nelle seguenti prove:
1. Prova di cultura generale, nella quale il candidato dovrà svolgere un tema scritto da lui, scelto fra vari propostigli e relativi ai seguenti argomenti:
Storia generale e militare (evo moderno e contemporaneo sino ai giorni nostri), geografia. Questioni generali di arte militare terrestre, navale ed aerea.
2. Prova di cultura professionale, nella quale il candidato dovrà svolgere un tema scritto scelto fra vari propostigli e relativo ai seguenti argomenti:
Ordinamento dell'aeronautica, materiale aeronautico, armamento aeronautico, navigazione aerea, impiego tattico e strategico di unità aeree.
I temi scritti di cui ai comma 1 e 2 saranno di sviluppo e di difficoltà adeguata al grado al quale il candidato aspira. In essi il candidato dovrà dare prova dell'estensione e profondità della sua cultura e di saper esporre con ordine e chiarezza le proprie idee.
3. Discussione dei temi scritti di cui ai comma 1 e 2.

4. Esame facoltativo di lingue estere. Il candidato può chiedere di essere esaminato in una o più delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco, serbo, croato, arabo e russo.

Il candidato deve dimostrare di essere buon traduttore ed interprete. Non si tiene conto dell'esame se il candidato non ottiene una classifica superiore ai 14/20.

B) Esperimento pratico. Consisterà in manovre effettive ed in manovre con i quadri possibilmente in occasione di manovre con il Regio esercito e con la Regia marina, in cui il candidato assumerà le funzioni del grado superiore.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Commissario per l'aeronautica:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 757.

REGIO DECRETO 23 aprile 1925, n. 505.
Approvazione della Convenzione con la Società telefonica piemontese per la concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella zona prima.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440; 22 maggio 1924, n. 786, ed il regolamento approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, relativi all'amministrazione del patrimonio e alla contabilità generale dello Stato;

Visti il testo unico di leggi sui telefoni approvato col R. decreto 3 maggio 1903, n. 196, ed il regolamento approvato con R. decreto 21 maggio 1903, n. 253, e rispettive modificazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 9 febbraio 1919, numero 243;

Visti i Regi decreti 8 febbraio 1923, n. 399, e 10 settembre 1923, n. 1988, ed i Regi decreti-legge 4 maggio 1924, n. 837; 25 settembre 1924, n. 1460, e 5 aprile 1925, n. 431, che danno facoltà al Governo di concedere ad Enti pubblici, a società o privati l'esercizio di impianti telefonici di Stato;

Riconosciuta la opportunità di cedere all'industria privata in proprietà ed esercizio gli impianti telefonici urbani dello Stato e determinati impianti interurbani ad uso pubblico e di ripartire gli impianti stessi in cinque zone così determinate:

Zona 1ª. — Piemonte e Lombardia;
Zona 2ª. — Tre Venezie, Fiume e Zara;
Zona 3ª. — Emilia, Marche, Umbria (meno il circondario di Orvieto), Abruzzi e Molise;
Zona 4ª. — Liguria, Toscana, Lazio, circondario di Orvieto, Sardegna;
Zona 5ª. — Italia Meridionale e Sicilia.

Ritenuto che per la speciale natura del servizio telefonico potevano essere invitate alla gara per ciascuna zona soltanto ditte le quali dessero sicuro affidamento di esercitare regolarmente la concessione ed adempiere ai relativi oneri;

Vista la deliberazione 15 gennaio 1925 con la quale il Comitato presieduto dal Presidente del Consiglio e composto dai Ministri per le comunicazioni, per le finanze, per i lavori pubblici e per l'economia nazionale ha aggiudicato la concessione per la zona prima alla Società telefonica piemontese la cui offerta è stata riconosciuta preferibile;

Vista la dichiarazione in data 28 marzo 1925 e la deliberazione di assemblea in data 31 marzo 1925 con le quali l'ing. Vittorio Zangelmi e la Società per imprese elettriche e telefoniche Ing. T. Bormida rinunciano alle concessioni loro accordate con i decreti:

N. 127892-7121 del 19 ottobre 1924, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1914, reg. 708 bil. entr., f. 15; n. 152425-7115 del 21 dicembre 1917, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1918, reg. 7 P. T. T., f. 307; numero 146375-7473 del 10 aprile 1915 registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1915, reg. 731 bil. entr., f. 130; numero 142786-7115 del 27 novembre 1919, registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 1920, reg. 1 P. T. T., f. 144; n. 152171-7115 del 27 novembre 1919, registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 1920, reg. 1 P. T. T., f. 145; n. 142327-7115 del 4 febbraio 1916, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1916 bil. entr., reg. 769, f. 304; n. 553367-7115 del 20 gennaio 1922, registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 1922, reg. 17 P. T. T., f. 416; n. 461815-7052 del 19 aprile 1920, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1920, reg. 12 P. T. T., f. 218; n. 5227333-5278 del 29 aprile 1907, registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1907, reg. 309 bil. entr., f. 393; n. 70223-7340 del 14 gennaio 1911, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1911, reg. 499 bil. entr., f. 376; n. 523858-5378 del 17 luglio 1907, registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1907, reg. 320 bil. entr., f. 61; n. 12453-7455 del 21 luglio 1914, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1914, reg. 694 bil. entr., f. 96; numero 75549-7281 del 14 maggio 1910, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1910, reg. 460 bil. entr., f. 388; numero 101879-7345 del 26 novembre 1910, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1911, reg. 499 bil. entr., f. 374; numero 70753-7222 del 13 gennaio 1911, registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1911, reg. 501 bil. entr., f. 226; numero 143155-7368 dell'11 marzo 1918, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1918, reg. 8 P. T. T., f. 137; n. 145595-7304 del 23 maggio 1916, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1916, reg. 13, f. 124; n. 152152-7340 del 16 agosto 1919, registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 1919, reg. 51 P. T. T., f. 258; n. 120311-7064 del 28 maggio 1913, registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1913, reg. 632 bil. entr., f. 168; n. 576703-7052 del 12 luglio 1923, registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1923, reg. 26 P. T. T., f. 387; n. 579215-7052 del 15 settembre 1923, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1924, reg. 1 P. T. T., f. 457; n. 579211-7052 del 21 gennaio 1924, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1924, reg. 3 P. T. T., f. 290; numero 579209-7052 del 15 settembre 1923, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1924, reg. 1 P. T. T., f. 456; n. 467555-7052 del 25 ottobre 1920, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1921, reg. 2 P. T. T., f. 377; n. 545497-7052 del 23 aprile 1921, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1921, reg. 18 P. T. T., f. 259; n. 460517-7052 del 25 marzo 1920, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1920, reg. 11 P. T. T., f. 17; n. 460518-7052 del 25 marzo 1920, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1920, registro 11 P. T. T., f. 16; n. 463385-7052 del 9 giugno 1920, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1920, reg. 21 P. T. T., f. 348; n. 146189-7052 del 7 giugno 1919, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1919, reg. 44 P. T. T., f. 399; n. 148771-7052 del 16 agosto 1919, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1919, reg. 53 P. T. T., f. 112; n. 546397-7052 del 18 marzo 1921, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1921, reg. 12, f. 262; n. 550591-7052 del 29 settembre 1921, registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1921, reg. 26 P. T. T., f. 354; n. 533985-7052 del 20 febbraio 1921, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1921, reg. 23 P. T. T., f. 270; n. 553937-7052 del 28 dicembre 1921, registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 1922, reg. 3 P. T. T., f. 429; n. 554285-7052 del 20 gennaio 1922, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1923, reg. 12 P. T. T., f. 400; n. 582063-7052 del 26 ottobre 1922, regi-

strato alla Corte dei conti il 23 novembre 1922, reg. 27 P. T. T., f. 199;

Viste le dichiarazioni provvisorie di deposito cauzionale nn. 1558 e 1559 rilasciate dalla Regia tesoreria provinciale di Torino in data 30 e 31 marzo 1925 rispettivamente di L. 9,000,000 e di L. 500,000 capitale nominale;

Visti i pareri in data 11 settembre 1924, 18 e 24 marzo 1925 del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1924, n. 837, la Zona 1ª comprende le provincie di: Alessandria, Cuneo, Novara, Torino, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Pavia, Sondrio, Milano.

Art. 2.

Sono accettate le rinuncie dell'ing. Vittorio Zangelmi e della Società imprese elettriche e telefoniche Ing. T. Bormida alle proprie concessioni per le linee esistenti nella suindicata zona e conseguentemente cessano di avere effetto i decreti nelle premesse specificati.

Art. 3.

E' approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata in data 1° aprile 1925 fra i Ministri per le comunicazioni e per le finanze, la Società telefonica piemontese con l'intervento dell'ing. Vittorio Zangelmi e della Società imprese elettriche e telefoniche Ing. T. Bormida per la concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella zona prima.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1925.
Atti del Governo, registro 235, foglio 176. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 758.

REGIO DECRETO 23 aprile 1925, n. 506.

Approvazione della Convenzione con la Società telefonica delle Venezie per la concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella zona seconda.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440; 22 maggio 1924, n. 786, ed il regolamento approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, relativi all'amministrazione del patrimonio e alla contabilità generale dello Stato;

Visti il testo unico di leggi sui telefoni approvato col R. decreto 3 maggio 1903, n. 196, ed il regolamento approvato con R. decreto 21 maggio 1903, n. 253, e rispettive modificazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 9 febbraio 1919, numero 243;

Visti i Regi decreti 8 febbraio 1923, n. 399, e 10 settembre 1923, n. 1988, ed i Regi decreti-legge 4 maggio 1924, n. 837; 25 settembre 1924, n. 1460, e 5 aprile 1925, n. 431, che danno facoltà al Governo di concedere ad Enti pubblici, a società o privati l'esercizio di impianti telefonici di Stato;

Riconosciuta la opportunità di cedere all'industria privata in proprietà ed esercizio gli impianti telefonici urbani dello Stato e determinati impianti interurbani ad uso pubblico e di ripartire gli impianti stessi in cinque zone così determinate:

Zona 1ª. — Piemonte e Lombardia;
Zona 2ª. — Tre Venezie, Fiume e Zara;
Zona 3ª. — Emilia, Marche, Umbria (meno il circondario di Orvieto), Abruzzi e Molise;
Zona 4ª. — Liguria, Toscana, Lazio, circondario di Orvieto, Sardegna;
Zona 5ª. — Italia Meridionale e Sicilia.

Ritenuto che per la speciale natura del servizio telefonico potevano essere invitate alla gara per ciascuna zona soltanto ditte le quali dessero sicuro affidamento di esercitare regolarmente la concessione ed adempiere ai relativi oneri;

Vista la deliberazione 15 gennaio 1925 con la quale il Comitato presieduto dal Presidente del Consiglio e composto dai Ministri per le comunicazioni, per le finanze, per i lavori pubblici e per l'economia nazionale ha aggiudicato la concessione per la zona seconda alla Società telefonica delle Venezie la cui offerta è stata riconosciuta preferibile;

Visti gli atti in data 12 novembre 1922 e 24 marzo 1925, nonchè le deliberazioni di assemblea in data 13 e 20 marzo 1925 in virtù dei quali la Ditta A. e C. Calandri di Treviso, la Società padovana per il telefono, la Società telefonica Alto Veneto e la Società telefoni Carnici rinunciano alle concessioni loro accordate con i decreti:

N. 577213-7063 del 18 luglio 1922, registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 1922, reg. 26 P. T. T., f. 136; numero 576285-7063 del 10 settembre 1923, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1924, reg. 3 P. T. T., f. 48; n. 553047-7063 del 24 novembre 1921, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1922, reg. 4 P. T. T., f. 384; n. 571975-7063 del 9 marzo 1922, registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1922, reg. 12 P. T. T., f. 421; n. 546253-7063 del 30 aprile 1921, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1921, reg. 16 P. T. T., f. 152; n. 545085-7063 del 30 aprile 1921, registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1921, reg. 26 P. T. T., f. 337; n. 549611-7063 del 9 agosto 1921, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1921, reg. 25 P. T. T., f. 27; n. 545085-7063 del 30 aprile 1921, registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1921, reg. 26 P. T. T., f. 337; n. 544181-7063 del 25 luglio 1921, registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1921, reg. 23 P. T. T., f. 171; n. 553047-7063 del 24 novembre 1921, reg. alla Corte dei conti il 20 febbraio 1922, reg. 4 P. T. T., f. 384; n. 17525-7193 del 31 dicembre 1917, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 1918, reg. 8 P. T. T., f. 152; n. 151079-7063 del 10 ottobre 1919, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1919, reg. 56 P. T. T., f. 288; n. 549602-7116 dell'8 agosto 1921, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1922, reg. 1 P. T. T., f. 346; n. 85393-7364 del 5 aprile 1912, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1912, reg. 566 bil. entr., f. 243; n. 549605-7363 del 9 agosto 1921, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio

1922, reg. 1 P. T. T., f. 347; n. 572341-7063 del 17 marzo 1922, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1922, reg. 16 P. T. T., f. 2; n. 149807-7053 del 20 agosto 1919, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1919, reg. 52 P. T. T., f. 291; n. 153579-7053 del 18 dicembre 1919, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1920, reg. 2 P. T. T., f. 112; n. 462973-7079 del 9 giugno 1920, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1921, reg. 6 P. T. T., f. 410; n. 462975-7457 del 9 giugno 1920, registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 1920, reg. 19 P. T. T., f. 389; n. 466723-7053 del 19 settembre 1920, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1921, reg. 4 P. T. T., f. 136; n. 554709-7053 del 12 gennaio 1922, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1922, reg. 6 P. T. T., f. 369; n. 554975-7053 del 26 gennaio 1922, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1922, reg. 9 P. T. T., f. 109; n. 576021-7053 del 18 giugno 1922, registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 1922, reg. 26 P. T. T., f. 130; n. 576033-7053 del 21 giugno 1922, registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 1922, reg. 26 P. T. T., f. 131; n. 87863-7062 dell'8 maggio 1912, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1912, reg. 573 bil. entr., f. 393; n. 2330-5277 del 18 settembre 1905, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1905, reg. 218 bil. entr., f. 290; n. 78756-7300 dell'8 giugno 1909, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1909, reg. 416 bil. entr., f. 165; n. 64475-7188 del 29 marzo 1908, registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1908, reg. 353 bil. entr., f. 398; n. 3579-5145 del 18 settembre 1905, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1905, reg. 229 bil. entr., f. 63; n. 3577-5102 del 18 settembre 1905, registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1906, reg. 231 bil. entr., f. 247; n. 2565-5307 del 25 giugno 1903, registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1903, reg. 109 bil. entr., f. 154; n. 514043-5069 del 12 luglio 1907, registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1907, reg. 318 bil. entr., f. 47; n. 4676-7062 del 1° ottobre 1907, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1907, reg. 329 bil. entr., f. 11; n. 15804-7062 del 10 gennaio 1908, registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1908, reg. 345 bil. entr., f. 75; n. 70544-7062 del 16 marzo 1909, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1909, reg. 400 bil. entr., f. 83; n. 90789-7062 del 27 ottobre 1911, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1911, reg. 543 bil. entr., f. 394; n. 87863-7062 dell'8 maggio 1912, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1912, reg. 573 bil. entr., f. 393; n. 132597-7062 del 3 febbraio 1914, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1914, reg. 667 bil. entr., f. 399; n. 533091-7062 del 18 gennaio 1921, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1921, reg. 5 P. T. T., f. 356; n. 572343-7060 del 27 marzo 1922, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1922, reg. 26 P. T. T., f. 392; n. 575931-7060 del 10 luglio 1922, registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1922, reg. 26 P. T. T., f. 154; n. 582497-7060 del 20 ottobre 1922, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1923, reg. 7 P. T. T., f. 288; n. 580113-7060 del 16 agosto 1922, registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1922, reg. 26 P. T. T., f. 152; n. 578493-7060 del 31 agosto 1923, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1924, reg. 1 P. T. T., f. 454;

Ritenuto che si rende così possibile conseguire maggiore uniformità di servizio comprendendo nella zona seconda gli impianti cui le rinuncie si riferiscono;

Vista la dichiarazione provvisoria di ricevuta n. 91 rilasciata in data 11 aprile 1925 dalla Regia tesoreria provinciale di Brescia e comprovante la costituzione del deposito cauzionale di L. 2,750,000 capitale nominale;

Visti i pareri in data 11 settembre 1924, 18 e 24 marzo 1925 del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1924, n. 837, la zona seconda comprende le provincie di: Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza, Pola, Trento, Trieste, Fiume Zara.

Art. 2.

Sono accettate le rinuncie della Ditta A. e C. Calandri di Treviso e della Società padovana per il telefono, Società telefonica Alto Veneto e Società telefoni Carnici alle proprie concessioni per le linee esistenti nella suindicata zona e conseguentemente cessano di avere effetto i decreti nelle premesse specificati.

Art. 3.

E' approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata in data 30 marzo 1925 fra i Ministri per le comunicazioni e per le finanze e la Società telefonica delle Venezie con l'intervento della Ditta A. e C. Calandri di Treviso, e della Società padovana per il telefono, Società telefonica Alto Veneto e Società telefoni Carnici, per la concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella zona seconda.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1925.
Atti del Governo, registro 235, foglio 177. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 759.

REGIO DECRETO 23 aprile 1925, n. 507.
Approvazione della Convenzione con la Società telefoni Italia Media Orientale per la concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella zona terza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440; 22 maggio 1924, n. 786, ed il regolamento approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, relativi all'amministrazione del patrimonio e alla contabilità generale dello Stato;

Visti il testo unico di leggi sui telefoni approvato col R. decreto 3 maggio 1903, n. 196, ed il regolamento approvato con R. decreto 21 maggio 1903, n. 253, e rispettive modificazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 9 febbraio 1919, numero 243;

Visti i Regi decreti 8 febbraio 1923, n. 399, e 10 settembre 1923, n. 1988, ed i Regi decreti-legge 4 maggio 1924,

n. 837; 25 settembre 1924, n. 1460, e 5 aprile 1925, n. 431, che danno facoltà al Governo di concedere ad Enti pubblici, a società o privati l'esercizio di impianti telefonici di Stato;

Riconosciuta la opportunità di cedere all'industria privata in proprietà ed esercizio gli impianti telefonici urbani dello Stato e determinati impianti interurbani ad uso pubblico e di ripartire gli impianti stessi in cinque zone così determinate:

Zona 1ª. — Piemonte e Lombardia;

Zona 2ª. — Tre Venezie, Fiume e Zara;

Zona 3ª. — Emilia, Marche, Umbria (meno il circondario di Orvieto), Abruzzi e Molise;

Zona 4ª. — Liguria, Toscana, Lazio, circondario di Orvieto, Sardegna;

Zona 5ª. — Italia Meridionale e Sicilia.

Ritenuto che per la speciale natura del servizio telefonico potevano essere invitate alla gara per ciascuna zona soltanto ditte le quali dessero sicuro affidamento di esercitare regolarmente la concessione ed adempiere ai relativi oneri;

Vista la deliberazione 15 gennaio 1925 con la quale il Comitato presieduto dal Presidente del Consiglio e composto dei Ministri per le comunicazioni, per le finanze, per i lavori pubblici e per l'economia nazionale ha aggiudicato la concessione per la zona terza alla Società telefoni Italia Media Orientale la cui offerta è stata riconosciuta preferibile;

Viste le deliberazioni in data 2 marzo 1925 e 21 marzo 1925, con le quali le Società « Adriatica telefoni » e « Telefoni dell'Umbria » rinunciano alle concessioni loro accordate con i decreti:

N. 150239-7237 dell'11 ottobre 1918, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1918, reg. 24 P. T. T., f. 91; n. 145345-7066 del 22 maggio 1917, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1917, reg. 14 P. T. T., f. 96; n. 146131-7066 del 3 giugno 1918, registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1918, reg. 17 P. T. T., f. 94; n. 145829-7066 del 23 luglio 1917, registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 1917, reg. 21 P. T. T., f. 1; n. 579663-7066 del 12 marzo 1924, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1924, reg. 7 P. T. T., f. 135; n. 579771-7066 del 3 febbraio 1924, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1924, reg. 9 P. T. T., f. 4; numero 1530623-7110 del 2 luglio 1924, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1924, reg. 15 P. T. T., f. 284; n. 577663-7091 del 22 agosto 1923, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1923, reg. 23 P. T. T., f. 472; n. 546265-7066 del 13 giugno 1921, registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 1921, reg. 20 P. T. T., f. 122; n. 466531-7066 del 5 settembre 1920, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1920, reg. 30 P. T. T., f. 232; n. 466517-7066 del 5 settembre 1920, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1920, reg. 30 P. T. T., f. 230; n. 453877-7066 del 5 settembre 1920, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1920, reg. 30 P. T. T., f. 231; n. 577191-7066 del 18 luglio 1923, registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 1923, reg. 28 P. T. T., f. 1; n. 524017-5375 del 13 giugno 1907, registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1907, reg. 316 bil. entr., f. 347; n. 524018-5439 del 13 giugno 1907, registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1907, reg. 316 bil. entr., f. 348; n. 84391-7231 del 2 marzo 1923, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1912, reg. 579 bil. entr., f. 380; n. 114077-7058 del 19 febbraio 1914, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1914, reg. 669 bil. entr., f. 104; n. 73243-7326 del 6 marzo 1910, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1910, reg. 451 bil. entr., f. 340; numero 142731-7058 del 30 ottobre 1915, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1915, bil. entr. 758, f. 215; n. 125741-7058 del 18 luglio 1916, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1916, reg. 22 bil. entr., f. 217; n. 7906-5294 del 19 luglio 1906, reg. alla Corte dei conti l'11 agosto 1906, reg. 265 bil. entr., f. 30; n. 72665 7333 del 16 marzo 1910, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1910, reg. 451 bil. entr., f. 344; n. 78718-7058 del 22 settembre 1908, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1909, reg. 691 bil. entr., f. 23; n. 74432-7058 del 16 marzo 1909, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1909, reg. 400 bil. entr., f. 11; n. 84322-7058 del 24 agosto 1909, registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1909, reg. 423 bil. entr., f. 15; n. 514319-5560 del 13 giugno 1907, registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1907, reg. 316 bil. entr., f. 349; n. 155221-7058 del 30 ottobre 1915, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1915, bil. entr., reg. 758, f. 216; n. 147863-7058 del 18 luglio 1916, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1916, reg. 22 bil. entr., f. 162; n. 144915-7058 del 26 luglio 1918, registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1918, reg. 19 P. T. T., f. 217; numero 137011-7058 del 31 dicembre 1917, registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1918, reg. 8 P. T. T., f. 199; n. 146673-7058 del 19 giugno 1919, registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1919, reg. 46 P. T. T., f. 79; n. 575337-7058 del 1° giugno 1923, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1923, reg. 17 P. T. T., f. 288; n. 104103-7058 del 23 dicembre 1910, registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1911, n. 491 bil. entr., f. 222; n. 581925-7058 del 24 ottobre 1922, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1922, reg. 27 P. T. T., f. 35;

Ritenuto che si rende così possibile conseguire maggiore uniformità di servizio comprendendo nella zona terza gli impianti cui le rinuncie si riferiscono;

Vista la dichiarazione provvisoria di ricevuta n. 495 rilasciata in data 24 marzo 1925 dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e comprovante la costituzione del deposito cauzionale di L. 1,070,000 capitale nominale 5 % nonchè la dichiarazione provvisoria suppletiva n. 489 per L. 10,000 in data 8 aprile;

Visti i pareri in data 11 settembre 1924, 18 e 24 marzo 1925 del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1924, n. 837, la zona terza comprende le provincie di: Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì, Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro e Urbino, Perugia (meno il circondario di Orvieto), Aquila, Chieti, Teramo, Campobasso.

Art. 2.

Sono accettate le rinuncie delle Società adriatica telefoni e Società telefoni dell'Umbria alle proprie concessioni per le linee esistenti nella suindicata zona e conseguentemente cessano di avere effetto i decreti nelle premesse specificati.

Art. 3.

E' approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata in data 24 marzo 1925 fra i Ministri per le comunicazioni e per le finanze e la Società telefoni Italia Media Orientale con l'intervento della Società adriatica telefoni e Società telefoni dell'Umbria per la concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella zona terza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1925.
Atti del Governo, registro 235, foglio 178. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 760.

REGIO DECRETO 23 aprile 1925, n. 508.

Approvazione della Convenzione con la Società telefonica tirrena per la concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella zona quarta.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440; 22 maggio 1924, n. 786, ed il regolamento approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, relativi all'amministrazione del patrimonio e alla contabilità generale dello Stato;

Visti il testo unico di leggi sui telefoni approvato col R. decreto 3 maggio 1903, n. 196, ed il regolamento approvato con R. decreto 21 maggio 1903, n. 253, e rispettive modificazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 9 febbraio 1919, numero 243;

Visti i Regi decreti 8 febbraio 1923, n. 399, e 10 settembre 1923, n. 1988, ed i Regi decreti-legge 4 maggio 1924, n. 837; 25 settembre 1924, n. 1460, e 5 aprile 1925, n. 431, che danno facoltà al Governo di concedere ad Enti pubblici, a società o privati l'esercizio di impianti telefonici di Stato;

Riconosciuta la opportunità di cedere all'industria privata in proprietà ed esercizio gli impianti telefonici urbani dello Stato e determinati impianti interurbani ad uso pubblico e di ripartire gli impianti stessi in cinque zone così determinate:

Zona 1ª. — Piemonte e Lombardia;
Zona 2ª. — Tre Venezie, Fiume e Zara;
Zona 3ª. — Emilia, Marche, Umbria (meno il circondario di Orvieto), Abruzzi e Molise;
Zona 4ª. — Liguria, Toscana, Lazio, circondario di Orvieto, Sardegna;
Zona 5ª. — Italia Meridionale e Sicilia.

Ritenuto che per la speciale natura del servizio telefonico potevano essere invitate alla gara per ciascuna zona soltanto ditte le quali dessero sicuro affidamento di esercitare regolarmente la concessione ed adempiere ai relativi oneri;

Vista la deliberazione 15 gennaio 1925 con la quale il Comitato presieduto dal Presidente del Consiglio e composto dai Ministri per le comunicazioni, per le finanze, per i lavori pubblici e per l'economia nazionale ha aggiudicato la concessione per la zona quarta alla Società telefonica tirrena la cui offerta è stata riconosciuta preferibile;

Vista la deliberazione in data 14 aprile 1925 con la quale la Società Unione telefonica italiana rinuncia alle concessioni accordatele con i decreti:

N. 144781-7081 del 6 settembre 1917, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1917, reg. 27 P. T. T., f. 219; n. 134895-7081 del 31 dicembre 1917, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 1918, reg. 8 P. T. T., f. 200; n. 544245-7081 del 28 marzo 1921, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1921, reg 17, f. 252; n. 544247-7081 del 28 marzo 1921, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1921, reg. 17, f. 253; n. 580531-7224 del 7 settembre 1922, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1922, reg. 26, f. 291; n. 576003-7265 del 1° giugno 1922, registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 1922, reg. 26, f. 129; n. 143435-7224 del 30 maggio 1919, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1919, reg. 43, f. 123; n. 151724-7081 dell'11 ottobre 1924, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1924, reg. 26, f. 136; n. 575717-7081 del 18 luglio 1923, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1923, reg. 27, f. 429; n. 146899-7081 del 18 giugno 1918, registrato alla Corte dei conti il 29 giugno 1918, reg. 14, f. 324;

Ritenuto che si rende così possibile conseguire maggiore uniformità di servizio, comprendendo nella zona quarta gli impianti cui le rinuncie si riferiscono;

Vista la dichiarazione provvisoria di ricevuta n. 80 rilasciata in data 16 aprile 1925 dalla sezione di Regia tesoreria provinciale di Livorno e comprovante la costituzione del deposito cauzionale di L. 5,240,000 capitale nominale consolidato 5 %;

Visti i pareri in data 11 settembre 1924, 18 e 24 marzo 1925 del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 2 del R. decreto-legge 4 maggio 1924, n. 837, la zona quarta comprende le provincie di Imperia, Genova, Spezia, Massa, Lucca, Livorno, Pisa, Firenze, Arezzo, Siena, Grosseto, Roma, Cagliari, Sassari, ed il circondario di Orvieto (provincia di Perugia).

Art. 2.

E' accettata la rinuncia della Società Unione telefonica italiana alle proprie concessioni per le linee esistenti nella suindicata zona e conseguentemente cessano di avere effetto i decreti nelle premese specificati.

Art. 3.

E' approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata in data 17 aprile 1925 fra i Ministri per le comunicazioni e per le finanze e la Società telefonica tirrena con l'intervento della Società Unione telefonica italiana per la concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella zona quarta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1925.
Atti del Governo, registro 235, foglio 185. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 761.

REGIO DECRETO 23 aprile 1925, n. 509.

Approvazione della Convenzione con la Società esercizi telefonici per la concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella zona quinta.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440; 22 maggio 1924, n. 786, ed il regolamento approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, relativi all'amministrazione del patrimonio e alla contabilità generale dello Stato;

Visti il testo unico di leggi sui telefoni approvato col R. decreto 3 maggio 1903, n. 196, ed il regolamento approvato con R. decreto 21 maggio 1903, n. 253, e rispettive modificazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 9 febbraio 1919, n. 243;

Visti i Regi decreti 8 febbraio 1923, n. 399, e 10 settembre 1923, n. 1988, ed i Regi decreti-legge 4 maggio 1924, n. 837; 25 settembre 1924, n. 1460, e 5 aprile 1925, n. 431, che danno facoltà al Governo di concedere ad Enti pubblici, a società o privati l'esercizio di impianti telefonici di Stato;

Riconosciuta la opportunità di cedere all'industria privata in proprietà ed esercizio gli impianti telefonici urbani dello Stato e determinati impianti interurbani ad uso pubblico e di ripartire gli impianti stessi in cinque zone così determinate:

Zona 1ª. — Piemonte e Lombardia;
Zona 2ª. — Tre Venezie, Fiume e Zara;
Zona 3ª. — Emilia, Marche, Umbria (meno il circondario di Orvieto), Abruzzi e Molise;
Zona 4ª. — Liguria, Toscana, Lazio, circondario di Orvieto, Sardegna;
Zona 5ª. — Italia Meridionale e Sicilia.

Ritenuto che per la speciale natura del servizio telefonico potevano essere invitate alla gara per ciascuna zona soltanto ditte le quali dessero sicuro affidamento di esercitare regolarmente la concessione ed adempiere ai relativi oneri;

Vista la deliberazione 25 gennaio 1925 con la quale il Comitato presieduto dal Presidente del Consiglio e composto dai Ministri per le comunicazioni, per le finanze, per i lavori pubblici e per l'economia nazionale, ha aggiudicato la concessione per la quinta zona alla Società esercizi telefonici la cui offerta è stata riconosciuta preferibile;

Vista la dichiarazione provvisoria di ricevuta n. 474 rilasciata in data 4 aprile 1925 dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e comprovante la costituzione del deposito cauzionale di L. 2,710,000 capitale nominale in consolidato 5 % ed in buoni del tesoro;

Visti i pareri in data 11 settembre 1924, 18 e 24 marzo 1925 del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1924, n. 837, la zona quinta comprende le provincie di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno, Bari, Foggia, Lecce, Potenza, Taranto, Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, Caltanissetta, Catania, Girgenti, Messina, Palermo, Siracusa, Trapani.

Art. 2.

E' approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata in data 30 marzo 1925 fra i Ministri per le comunicazioni e per le finanze e la Società esercizi telefonici per la concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella zona quinta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1925.
Atti del Governo, registro 235, foglio 179. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 762.

REGIO DECRETO 2 aprile 1925, n. 476.

Soprastampa in «centesimi 70» degli attuali francobolli espresso per l'interno del Regno da centesimi 60.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del nuovo testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visti gli articoli 137 e 139 del regolamento generale intorno al servizio postale approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Visto il R. decreto 13 gennaio 1924, n. 301, che autorizza la emissione di un nuovo francobollo espresso da centesimi 60 e la soprastampa di quello da cent. 50, già in corso, col valore di centesimi 60;

Visto il R. decreto-legge 19 febbraio 1925, n. 196, che eleva da centesimi 60 a 70 il diritto fisso di espresso per l'interno del Regno;

Riconosciuta la necessità di soprastampare in centesimi 70 gli attuali francobolli espresso da centesimi 60, in attesa che possa provvedersi alla emissione del nuovo francobollo espresso per l'interno del Regno da centesimi 70;

Riconosciuto opportuno stabilire i termini di validità degli attuali francobolli espresso da centesimi 60 e da centesimi 50 soprastampati in centesimi 60;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata la soprastampa in centesimi 70 degli attuali francobolli espresso per l'interno del Regno da centesimi 60.

Art. 2.

I francobolli espresso ora in uso, sia da centesimi 60 che da centesimi 50 soprastampati in centesimi 60 saranno va-

lidi fino al 31 maggio 1925, se applicati sulle corrispondenze con aggiunta dei necessari francobolli ordinari e saranno ammessi al cambio fino a tutto il 31 maggio 1926, dopo di che verranno definitivamente tolti di corso e venduti per collezione ai sensi dell'art. 139 del vigente regolamento generale intorno al servizio postale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1925.
Atti del Governo, registro 235, foglio 148. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 763.

REGIO DECRETO 2 aprile 1925, n. 477.

Agevolazioni postali al carteggio della tombola nazionale « Istituto Paolo Colosimo pro ciechi » di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2971;

Vista la domanda con la quale, in data 20 gennaio 1925, l'Istituto Paolo Colosimo pro ciechi di Napoli chiede che vengano accordate le agevolazioni di cui all'art. 2 del precitato decreto alla tombola nazionale che è stata indetta in suo favore;

Considerato lo scopo umanitario cui tende la tombola suddetta;

Inteso il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le agevolazioni di cui all'art. 2 del R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2971, con le restrizioni e le modalità di cui agli articoli 3 e seguenti del decreto stesso, sono interamente accordate alla tombola nazionale « Istituto Paolo Colosimo pro ciechi » di Napoli.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1925.
Atti del Governo, registro 235, foglio 149. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 764.

REGIO DECRETO 2 aprile 1925, n. 478.

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale delle Ferrovie elettriche biellesi.

N. 478. R. decreto 2 aprile 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio delle Ferrovie elettriche biellesi.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1925.

Numero di pubblicazione 765.

REGIO DECRETO 5 aprile 1925, n. 479.

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale delle Tramvie intercomunali di Napoli.

N. 479. R. decreto 5 aprile 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio delle Tramvie intercomunali di Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1925.

DECRETO COMMISSARIALE 3 gennaio 1925.

Approvazione delle « Condizioni particolari per la confezione e riparazione a tariffa degli oggetti di corredo e di equipaggiamento dei militari della Regia aeronautica ».

IL VICE COMMISSARIO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento sull'Amministrazione e contabilità generale dello Stato;

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511, sull'Amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Visto il decreto Commissariale in data 13 luglio 1924, che approva il Capitolato Generale per l'appalto delle provviste, lavorazioni e per le vendite del vestiario e delle sussistenze nonchè per l'appalto delle forniture e per le vendite di materiali di caserma per i servizi del Commissariato di Aeronautica;

Decreta:

Sono approvate e rese esecutorie le annesse « Condizioni particolari per la confezione e riparazione a tariffa degli oggetti di corredo e di equipaggiamento dei militari della Regia Aeronautica ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, addì 3 gennaio 1925.

Il Vice Commissario: A. BONZANI.

Condizioni particolari per la confezione e riparazione a tariffa degli oggetti di corredo e di equipaggiamento dei militari della Regia aeronautica.

Art. 1.

Il servizio della confezione e riparazione degli oggetti di corredo e di equipaggiamento dei militari della R. Aeronautica, (sottufficiali e truppa) da eseguirsi a prezzo di tariffa,

è regolato dalle presenti condizioni particolari, le quali fanno parte integrante del contratto e debbono perciò essere firmate dalle parti contraenti e da ogni altra persona intervenuta alla stipulazione del contratto medesimo.

Art. 2.

Il servizio della confezione e riparazione degli oggetti di corredo e di equipaggiamento dei militari della R. Aeronautica, alle condizioni predette, viene assunto da un capo-sarto; quello relativo alla calzatura ed agli oggetti di corredo e di equipaggiamento, di cuoio o aventi parti di cuoio, da un capo-calzolaio. Ciascuno di essi è tenuto ad adempiere a quelli fra i sottospecificati obblighi che sono inerenti al servizio affidatogli.

Art. 3.

All'appalto del servizio di cui sopra si procede normalmente a licitazione privata, a norma di legge, ed il prezzo di base è stabilito dai conti di costruzione e dalle tariffe di riparazione in vigore, visibili presso l'ufficio appaltante, dei quali il deliberatario dichiara di aver presa conoscenza.

Su tale prezzo i concorrenti all'appalto presenteranno la loro offerta di ribasso, ragguagliata ad un tanto per ogni cento lire.

Qualora venissero adottati dal Commissariato di Aeronautica nuovi tipi di oggetti, o modificati quelli attuali, potranno variarsi le voci ed i prezzi dei conti e delle tariffe, senza che l'assuntore del servizio possa sollevare eccezioni di sorta.

Le varianti di cui trattasi andranno soggette allo stesso sconto convenuto.

Art. 4.

L'Amministrazione della R. Aeronautica avrà facoltà di affidare all'assuntore della sartoria, a prezzi da convenirsi, il confezionamento di altri capi di corredo, non compresi fra quelli costituenti il corredo e l'equipaggiamento dei militari della R. Aeronautica, il cui importo di lavorazione verrà portato a sconto dell'ammontare netto dell'Impresa.

Nessun impegno assume l'Amministrazione della R. Aeronautica per il confezionamento di capi del corredo dei sottufficiali, essendo questi liberi di servirsi, oppure no, della sartoria dipendente dall'Amministrazione stessa per provvedersi del vestiario di cui avessero bisogno.

Similmente l'Amministrazione non assume alcun obbligo verso l'assuntore per quanto si riferisce alla lavorazione di alcuni capi di corredo piuttosto che di altri, essendo questa subordinata all'esistenza delle stoffe nei magazzini ed alle necessità del servizio. Potrà inoltre l'Amministrazione abbandonare o limitare la lavorazione di alcuni oggetti costituenti il corredo e l'equipaggiamento dell'aviere.

Art. 5.

Gli accessori tutti, costituenti le così dette piccole forniture occorrenti per completare la costruzione dei capi di corredo (ad eccezione dei bottoni portanti impresso lo stemma della R. Aeronautica), saranno a carico totale dell'assuntore dell'impresa, intendendosi i loro prezzi compresi in quelli unitari contrattuali.

Art. 6.

L'assuntore dovrà condurre personalmente il servizio della sartoria ed essere sarto o calzolaio professionista.

Egli dovrà eleggere il proprio domicilio nella sede e designare, per il caso di assenza (che dovrà essere autorizzata dal Capo Reparto Amministrativo del Centro) e di altro legittimo impedimento, un proprio rappresentante legale in persona di un sarto o calzolaio professionista, riconosciuto dall'Amministrazione della R. Aeronautica, in grado di condurre con piena capacità la sartoria o la calzoleria in sostituzione del titolare.

Nel caso che l'impresa fosse assunta da una Ditta, uno dei soci proprietari di essa dovrà essere sarto o calzolaio professionista, di sperimentata capacità e dovrà personalmente condurre il servizio della sartoria o della calzoleria.

Le assenze ingiustificate dell'assuntore, o del suo rappresentante legale, nei giorni in cui questo assumesse servizio invece del primo, potranno determinare l'applicazione di una penalità di L. 20 per ogni giorno di assenza, estensibile a L. 50 in caso di recidiva.

Art. 7.

Se nel corso del contratto l'appaltatore venisse a morire, o non potesse per qualsiasi motivo prestar l'opera propria nell'esecuzione del servizio, sarà in facoltà del Commissariato per l'Aeronautica di rescindere il contratto, o di continuarlo anche fino alla regolare scadenza con gli eredi o con i congiunti, i quali dovranno designare una persona di loro fiducia che, oltre ad avere i requisiti voluti per disimpegnare il servizio, sia bene accetta all'Amministrazione.

Art. 8.

In caso di fallimento dell'assuntore, dichiarato dall'autorità giudiziaria, l'Amministrazione provvede al servizio in via d'urgenza e senza obbligo di costituzione in mora o di altre formalità, per conto e rischio di lui e nel modo che reputi più conveniente. Il Commissariato lo può anche dichiarare senz'altro sciolto dal contratto, assoggettandolo alla perdita della cauzione.

Tutte le spese fatte dall'Amministrazione per cautelare il servizio ed i propri diritti sono trattenute sugli averi dell'assuntore.

Art. 9.

L'assuntore dovrà prestare l'operá sua ogni qualvolta ne sia richiesto per le operazioni di perizia e di estimo, sia quando si tratti di contestazioni fra l'Amministrazione ed i terzi, sia quando si tratti di restituzione degli effetti di corredo per parte dei congedandi, di classificazione delle robe del magazzino o di altra consimile operazione.

Per tali prestazioni non gli è dovuto alcun speciale compenso.

Art. 10.

L'assuntore dovrà altresì recarsi fuori dell'ordinaria residenza, qualora gli venga ordinato nell'interesse dell'Amministrazione, come ad esempio, per perizie ed altro servizio di sartoria o calzoleria per conto dell'Amministrazione.

In questo caso gli saranno corrisposte, oltre le spese pel trasporto sulle ferrovie e sui piroscafi nei posti assegnati per gli avieri, e secondo la tariffa militare, le indennità di missione a questi devolute a norma delle disposizioni in vigore all'atto dell'esecuzione del viaggio.

Art. 11.

E' anche obbligo dell'assuntore, qualora gli venga ordinato dall'Amministrazione, di istruire ed impiegare gli avieri nei lavori di laboratorio (confezione e riparazione) e di corrispondere all'amministrazione per tale concessione

un compenso giornaliero di lire 0,80 se sarto, e di lire 1 se calzolaio, per ogni otto ore di lavoro eseguito da ciascun militare.

Art. 12.

Per il confezionamento dei capi di corredo, l'assuntore sarà coadiuvato dal personale operaio che crederà ammettere al lavoro nei locali dell'Amministrazione della R. Aeronautica.

Tale personale, però, dovrà essere preventivamente accettato dal Capo reparto amministrativo locale, che provvederà per il necessario permesso di entrata e di transito degli operai nei locali suddetti.

Art. 13.

In principio dell'appalto, l'assuntore riceverà in consegna dal Reparto amministrativo i locali destinati ad uso di laboratorio, nonchè i mobili, le suppellettili, gli apparecchi di illuminazione, e quant'altro forma l'arredamento di essi.

La consegna formerà oggetto di apposito verbale, firmato da uno o più delegati del Reparto amministrativo e dall'assuntore.

Questi, alla fine dell'appalto, sarà tenuto a riconsegnare i locali, gli oggetti tutti di arredamento, e gli apparecchi d'illuminazione, nello stato in cui li ricevette; e però sarà chiamato responsabile dei danni e delle mancanze che si dovessero constatare all'atto della consegna.

La porta del laboratorio sarà munita di due serrature con chiavi differenti. Una di queste sarà tenuta dall'ufficiale preposto alla sartoria e l'altra dall'assuntore e dal suo legale rappresentante.

Art. 14.

L'assuntore sarà tenuto a provvedersi, per proprio conto, degli utensili e delle macchine necessarie per il taglio, il confezionamento, la stiratura degli articoli di corredo, nonchè degli altri strumenti ed accessori che si reputassero necessari per la migliore esecuzione dei lavori.

Art. 15.

All'illuminazione dei laboratori ed all'energia elettrica per i mezzi meccanici di taglio, stiratura, ecc., provvederà l'Amministrazione della R. Aeronautica.

L'assuntore dovrà invece provvedere con i propri mezzi alla pulizia ed alla buona tenuta dei laboratori stessi.

Art. 16.

All'ordine interno del laboratorio ed al regolare andamento del servizio sovrintende il Capo del Reparto amministrativo, al quale spetta pure la vigilanza, in genere, sulla trasformazione dei tessuti.

L'assuntore dovrà osservare e far osservare al personale dipendente le norme che in proposito saranno stabilite dal Reparto amministrativo nonchè l'orario di lavoro da esso fissato.

Art. 17.

Il taglio dei tessuti sarà eseguito, possibilmente sotto la sorveglianza di un Ufficiale Commissario perito, destinato dal Reparto amministrativo.

Nell'assenza del suddetto ufficiale, il Capo del Reparto amministrativo provvederà nel modo che riterrà più opportuno.

Art. 18.

La lavorazione degli effetti di vestiario sarà eseguita, per massima, nei laboratori dell'Amministrazione della R. Aeronautica.

Sarà poi in facoltà del Reparto amministrativo, per ragioni locali di opportunità, d'autorizzare, con idonee cautele, l'asportazione dei tessuti, dopo tagliati, dai laboratori suddetti, concedendo che il confezionamento dei capi del corredo abbia luogo a domicilio degli operai.

La riparazione degli effetti di corredo e di equipaggiamento sarà sempre eseguita nei laboratori dell'Amministrazione della R. Aeronautica.

Fra le cautele che il Reparto amministrativo sarà in diritto di adottare, per consentire l'asportazione dai locali dell'Amministrazione dei tessuti tagliati, per il confezionamento dei capi del corredo a domicilio degli operai, sarà sempre quella di esigere che il valore ai prezzi di tariffa, dei tessuti stessi considerati in pezza, non superi il quadruplo dell'ammontare della cauzione versata dall'assuntore.

Il Reparto amministrativo, però, qualora consentisse l'asportazione dei tessuti tagliati, per un valore superiore a quello suindicato, dovrà prima esigere dall'assuntore, per la differenza in più, il versamento in cassa di una somma pari al quarto del valore, a prezzo di tariffa, dei tessuti stessi in pezza.

Art. 19.

Non è permessa l'asportazione dai laboratori di tessuti non tagliati.

Qualunque movimento di tessuti fra la sartoria ed i magazzini dovrà essere a preventiva conoscenza del Capo del Reparto Amministrativo, e, per sua delegazione, dell'ufficiale addetto alla sartoria.

Art. 20.

Per il confezionamento degli oggetti di corredo per avieri, avieri scelti e primi avieri, serviranno di norma i conti di costruzione stabiliti dal Comissariato per l'Aeronautica.

Questi fissano per ciascun capo di corredo:

la taglia;

le dimensioni per ogni taglia, sulle quali è ammessa una tolleranza in più di 1/2 cm., meno per quelle espresse in millimetri, che dovranno essere conformi alle dimensioni prescritte dai conti di costruzione;

le quantità di tessuti ed il numero di bottoni d'uniforme occorrenti per ogni taglia e, in media, su 100 capi;

la percentuale dei capi per ogni taglia.

L'Amministrazione della R. Aeronautica avrà però facoltà di mutare le dimensioni delle taglie, di prescriverne delle nuove e diverse da quelle previste dai conti di costruzione, ordinandone anche di misure eccezionali, di variarne, a suo esclusivo giudizio, le percentuali nonchè di apportare ai conti stessi tutte le modificazioni che riterrà opportune.

L'assuntore sarà tenuto all'osservanza di quanto sarà così stabilito, senza alcun diritto a maggiori compensi.

Art. 21.

Per ogni lavorazione, l'assuntore riceverà in consegna dall'Amministrazione della R. Aeronautica i tessuti ed i bottoni di uniforme nelle quantità corrispondenti alle medie prescritte dai relativi conti di costruzione, sempre quando l'ordinazione sia ripartita secondo la percentuale delle taglie stabilite dai conti stessi.

Se invece l'ordinazione fosse data per articoli di una taglia piuttosto che di un'altra, e se non fosse tenuto alcun conto della percentuale segnata dai conti di costruzione, l'assuntore riceverà i tessuti ed i bottoni nelle quantità corrispondenti fissate per le singole commesse.

Per le taglie poi, di misura eccezionale, superiori a quella massima portata da ogni conto e per le confezioni su misura,

l'Amministrazione della R. Aeronautica consegnerà all'assuntore i tessuti nella quantità maggiore all'uopo occorrente per ogni capo di corredo.

Art. 22.

Il taglio sarà fatto sulla guida di appositi modelli, i quali dovranno essere disposti all'uopo sui tessuti, secondo i grafici stabiliti per ogni capo di corredo.

L'Amministrazione potrà prescrivere che siano eseguiti i sistemi più acconci per ottenere che il tracciamento dei tessuti sia fatto in modo nitido e con linee non eccessivamente marcate.

Saranno consentite nei tracciati quelle modificazioni alle disposizioni adottate nei grafici che valgano ad assicurare una maggiore economia nel taglio dei tessuti.

I modelli e i grafici, che dovranno servire di norma, saranno quelli approvati dal Commissariato e depositati presso il Reparto Amministrativo.

L'assuntore però per l'esecuzione materiale del taglio, sarà tenuto a provvedersi, a proprie spese, di modelli propri i quali, in ogni particolare, dovranno corrispondere a quelli ufficiali di cui sopra e dovranno quindi prima dell'uso, essere approvati dal Capo del Reparto amministrativo.

Art. 23.

Le cimose delle pezze di panno ed i ritagli dei vari tessuti resteranno di proprietà dell'Amministrazione dell'Aeronautica, la quale li venderà a suo totale beneficio, unitamente agli scampoli non altrimenti utilizzabili, economizzati o per fine delle pezze o per falli detratti nell'accettazione di queste.

Se però gli scampoli fossero in qualche modo utilizzabili, se ne terrà conto, per consegnare in meno all'assuntore della sartoria, in successive lavorazioni, le quantità di tessuti ad esse corrispondenti.

Art. 24.

Gli articoli di vestiario per avieri saranno confezionati in conformità dei campioni ufficiali. La lavorazione sarà accurata ed a perfetta regola d'arte, con cuciture resistenti ed a punti fitti e serrati, con bottoniere solidissime, con occhielli forti e ben fatti, eseguiti a mano ed a macchina.

Negli articoli di panno, per tutte le cuciture visibili, nonchè per le bottoniere e gli occhielli, saranno adoperati filati di cotone mercerizzato.

Per le cuciture interne invece, e per i capi di vestiario di tela, saranno adoperati filati di cotone appropriati.

Le cuciture dovranno essere spianate con ferro caldo, in modo che le pieghe appariscano compresse, e non arrotondate, e senza che sul tessuto appaiano macchie di stiratura.

Art. 25.

Gli effetti di vestiario degli avieri saranno contrassegnati da un numero, il quale ne indicherà la taglia.

Il numero sarà in nero per gli articoli di tela, in bianco per gli altri.

Esso sarà impresso a stampa all'interno dell'orlo inferiore nella giubba e nei cappotti, all'interno della cintura nei pantaloni, sulle fodere nei berretti.

Art. 26.

Il confezionamento degli articoli di vestiario da sottufficiale sarà fatto esclusivamente su misura, con la scorta dei figurini regolamentari.

La massima accuratezza dovrà essere posta nella lavorazione, per modo che i capi di vestiario abbiano quindi a risultare ben finiti in ogni particolare, con cuciture resistenti ed a punti fitti e serrati, con bottoniere solidissime, con occhielli forti ed eseguiti a mano.

I filati saranno di cotone mercerizzato, per gli articoli di panno, ed in cotone semplice per quelli di tela.

Le cuciture dovranno essere spianate con ferro caldo, in modo che le pieghe appariscano compresse e non arrotondate e senza che sul tessuto appaiano macchie di stiratura.

Art. 27.

Se durante l'esecuzione dei lavori, l'ufficiale addetto alla sartoria rilevasse negli oggetti in costruzione, dei difetti, l'assuntore sarà tenuto, senza pregiudizio del collaudo definitivo, ad eseguire le correzioni necessarie, prima di consegnare gli oggetti stessi finiti.

In dipendenza di tali correzioni, non potranno ritenersi modificati, agli effetti delle penalità, i termini di consegna stabiliti nelle richieste.

Art. 28.

Gli accessori — costituenti le piccole forniture, che l'assuntore è tenuto a provvedere a proprie spese, a norma dell'art. 5 — dovranno corrispondere in massima, a quelli adoperati per il confezionamento dei campioni ufficiali.

Quelli però, in seguito descritti, dovranno anche possedere i requisiti per ognuno indicati.

L'assuntore sarà in obbligo di tenere nei laboratori dell'Amministrazione Aeronautica, una scorta sufficiente di tutti gli accessori occorrenti per il confezionamento dei vari capi di corredo.

L'ufficiale addetto alla sartoria, prima dell'impiego degli accessori di cui sopra, si accerterà, nel modo che reputerà più opportuno, della rispondenza di essi ai campioni ed ai requisiti avanti indicati, senza che l'assuntore possa con ciò muovere reclamo alcuno ed eccezioni di sorta.

DENOMINAZIONE	REQUISITI
Bottoni per calzoni di panno .	In corno grigio nero a 4 fori, del diametro di 17 mm. circa
Bottoni per giubba.	In osso o frutto grigio nero a 4 fori, del diametro di 18 mm. circa
Fettuccia di cotone grigio-azzurro per fasce a gambali	Ad armatura tela, tenace, della larghezza di mm. 14 circa.
Filati di cotone bianco, nero e grigio	Forti e di buona qualità; i neri ed i grigi di tinta solidissima.
Filati di cotone mercerizzato .	Forti e di buona qualità, di tinta solidissima
Marocchini per berretti da sottufficiale	In pelle forte, di 5 cm. circa di altezza
Marocchini per berretti da aviere	In pelle di buona qualità, dell'altezza di 5 cm. circa
Molle di acciaio per berretti da sottufficiale	Flessibili, leggere, resistenti
Sottogola, per berretti da sottufficiale	In cuoio verniciato, di buona concia, di fattura solida
Visiere per berretti da sottufficiali	In cuoio verniciato, di buona concia, diligentemente rifinito, di fattura solida.

Art. 29.

Qualora per il confezionamento di effetti di corredo, il laboratorio difettasse della scorta sufficiente degli accessori (costituenti le piccole forniture) all'uopo occorrenti, o questi non possedessero i requisiti prescritti, si procederà senz'altro, in danno dell'assuntore, all'acquisto degli articoli che fossero per occorrere e nelle quantità che si reputeranno necessarie.

Art. 30.

Le consegne degli oggetti di corredo confezionati, o riparati, dovranno aver luogo nella sala di ricezione del magazzino vestiario.

Art. 31.

Gli effetti di corredo confezionati, o comunque riparati, i quali al collaudo fossero riconosciuti di lavorazione imperfetta e tali da non poter essere modificati e quindi posti nelle condizioni prescritte per l'accettazione, saranno senz'altro rifiutati.

In tal caso l'assuntore, oltre a non aver diritto al pagamento delle lavorazioni eseguite, dovrà rivalere l'Amministrazione Aeronautica dell'importare, a prezzo di tariffa, dei tessuti e degli articoli avuti all'uopo in consegna.

Art. 32.

Qualora, nell'esecuzione del collaudo, le commissioni a ciò delegate accertassero che, per il confezionamento dei capi di corredo, furono impiegati, nella totalità o in parte, articoli diversi da quelli consegnati dal magazzino vestiario, pronuncieranno senz'altro il rifiuto degli effetti sottoposti al loro esame.

In conseguenza l'assuntore, oltre a non aver diritto al pagamento delle lavorazioni eseguite, dovrà rivalere l'Amministrazione Aeronautica dell'importare, a prezzo di tariffa, degli articoli avuti in consegna per la lavorazione.

Egli sarà inoltre passibile di azione penale e potrà essere dichiarato decaduto dal diritto di compiere l'impresa.

Art. 33.

In caso di rivedibilità o di rifiuto degli oggetti confezionati o riparati dalla sartoria, il Reparto amministrativo, non più tardi del giorno successivo a quello in cui l'una o l'altro siano stati deliberati, ne informerà l'assuntore, il quale dovrà segnare subito ricevuta dell'avviso datogli.

Gli oggetti dichiarati rivedibili dovranno essere ripresentati al collaudo entro i termini fissati dalle condizioni generali di appalto.

Non è ammessa la sostituzione degli oggetti rifiutati; per essi valgono le disposizioni fissate dai precedenti art. 31 e 32.

Art. 34.

Il confezionamento degli effetti di corredo e di equipaggiamento dovrà seguire in base a richieste scritte, rivolte all'assuntore da parte del Reparto amministrativo.

Ogni richiesta, oltre le consuete indicazioni, dovrà prospettare esattamente il numero e la specie degli oggetti da costruire, la loro ripartizione in taglie, le quantità di tessuti e di bottoni d'uniforme occorrenti. L'assuntore, nel segnare ricevuta della richiesta, dovrà altresì quietanzare questa per gli articoli avuti in consegna dal magazzino vestiario.

Art. 35.

I termini di consegna saranno determinati nel modo seguente: per ogni 1000 capi di corredo, di una stessa specie, confezionati per richiesta ordinaria: giorni 30.

A prescindere poi da queste quantità, anche se ne sia in corso la lavorazione, l'Amministrazione Aeronautica avrà facoltà di emettere contemporaneamente richieste straordinarie, per quantità doppie di esse, concedendo, per la consegna, un limite di tempo di 60 giorni.

Potranno essere emesse richieste per ogni articolo in modo che siano contemporaneamente in costruzione tutti gli oggetti costituenti il corredo dell'aviere.

L'Amministrazione avrà pure facoltà di emettere contemporaneamente richieste (oltre quelle ordinarie e straordinarie in corso) per la costruzione di taluni oggetti in luogo di altri di cui, per mancanza di tessuti in magazzino, o per opportunità di servizio, si dovesse sospendere la lavorazione.

Per la costruzione di qualche capo di corredo, di cui si avesse urgente bisogno, e che si dovesse confezionare su misura, e per il vestiario da sottufficiale, i limiti di consegna saranno più ristretti di quelli avanti indicati, e saranno stabiliti di volta in volta dal Capo del Reparto amministrativo.

Art. 36.

Nel caso che l'Ente Aeronautico contraente venga soppresso, il contratto s'intenderà di pieno diritto risolto, come pure s'intenderà risolto nella circostanza del cambio eventuale di sede dell'Ente stesso.

In questo caso però sarà in facoltà del Commissariato per l'Aeronautica di confermare in servizio l'assuntore, qualora questi aderisca a seguire l'Ente nella nuova sede.

Art. 37.

Al contratto si attribuisce un valore presuntivo nei puri riguardi della tassa di registro e dei diritti di segreteria e senza che qualsiasi maggiore o minore importo reale possa dare diritto all'assuntore del servizio di pretendere indennità o compensi dall'Amministrazione dell'Aeronautica.

Ove, al cessar del contratto, l'importo risulti maggiore di quello presunto, l'imprenditore sarà tenuto a pagare le maggiori tasse di registro e i diritti di segreteria, che risulteranno dovuti per il verificatosi aumento, sborsandone l'importo alla cassa dell'Ente Aeronautico col quale ha stipulato il contratto e che ne effettuerà il versamento all'ufficio del registro.

Se egli non corrisponderà a detto suo obbligo, la somma, da lui dovuta gli sarà trattenuta sul saldo dei suoi averi ed, occorrendo, anche sulla cauzione.

Quando poi l'importo reale del contratto riesca inferiore alla somma prevista, saranno restituite all'assuntore le quote di tassa di registro ed i diritti di segreteria pagati in più. La restituzione sarà fatta dall'Ente Aeronautico contraente, che, a tale scopo, la richiederà alla ricevitoria del registro, nella quale fu eseguito il pagamento della tassa.

Non sarà fatta restituzione, quando la domanda non sia inoltrata entro un biennio dal termine dell'appalto.

Nessuna restituzione avrà luogo per la tassa di registro e diritti di segreteria, regolarmente percepiti, qualora il contratto venga risoluto per inadempimento di condizioni, o per qualsiasi altra circostanza: e ciò a mente dell'art. 12 della legge sulla tassa di registro.

Art. 38.

Per tutte le condizioni non contemplate dal presente capitolato speciale d'oneri, valgono quelle stabilite dal Capitolato Generale per l'appalto delle provviste lavorazioni e vendite per il servizio del Commissariato di Aeronautica, approvato con Decreto Commissariale in data 13 luglio 1924.

Roma, addì 3 gennaio 1925.

Il Vice Commissario: A. Bonzani.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 13 dal 23 al 29 marzo 1925.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
		Carbonchio ematico			
Alessandria	Casale Monf.	Valmacca	B	—	1
Avellino	Avellino	Solofra	B	—	1
Brescia	Chiari	Castrezzato	B	—	1
Cagliari	Cagliari	Furtei	B	—	1
Campobasso	Larino	Palata	B	1	—
Cremona	Cremona	Grumello C.	B	—	1
Cuneo	Alba	La Morra	B	—	1
Id.	Mondovì	Mondovì	B	—	1
Foggia	Foggia	Cerignola	E	1	2
Id.	Id.	Vieste	E	—	1
Lecce	Brindisi	Brindisi	B	2	—
Id.	Id.	S. Donaci	O	—	1
Id.	Id.	Torre S. Sus.	Cp	—	1
Milano	Milano	Milano	B	2	2
Id.	Monza	Biassono	B	—	1
Id.	Id.	Desio	B	—	1
Modena	Modena	Carpi	B	1	—
Napoli	Napoli	Napoli	B	—	1
Novara	Novara	Romentino	B	—	1
Palermo	Palermo	Palermo	B	—	1
Pavia	Voghera	Valverde	B	—	1
Potenza	Matera	Ferrandina	B	1	—
Id.	Id.	Irsina	B	1	—
Roma (*a*)	Roma	Zagarolo	B	1	—
Salerno	Salerno	S. Marzano	B	—	1
Siracusa	Siracusa	Francofonte	B	—	1
Taranto	Taranto	Laterza	O	2	1
Torino	Torino	S. Maurizio	B	—	1
Treviso	Treviso	Castel di G.	B	—	1
Vicenza	Vicenza	Bassano	B	—	1
				12	26
		Carbonchio sintomatico.			
Cagliari	Cagliari	Cagliari	B	—	1
Id.	Id.	Villaputzu	B	—	1
Cuneo	Mondovì	Cherasco	B	—	1
Id.	Saluzzo	Cardè	B	—	1
Modena	Modena	Sassuolo	B	2	—
Id.	Id.	Camposanto	B	1	—
Piacenza	Piacenza	Ruino	B	—	1
Reggio Emilia	Reggio Emilia	Gattatico	B	—	1
Siracusa	Siracusa	Lentini	B	1	—
				4	6

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
		Afta epizootica.			
Alessandria	Alessandria	Casalnoceto	B	—	1
Id.	Id.	Castell'Alfero	B	1	—
Id.	Id.	Frugarolo	B	—	1
Id.	Id.	Quargnento	B	—	1
Id.	Casale M.	Alfiano N.	B	1	—
Id.	Id.	Gabiano	B	1	—
Id.	Id.	Giarole	B	—	1
Ancona	Ancona	Ancona	B	1	—
Id.	Id.	Corinaldo	B	1	—
Id.	Id.	Fabriano	B	1	—
Id.	Id.	Falconara	B	2	—
Arezzo	Arezzo	Cavriglia	B	1	—
Bari	Bari	Bari	B	2	—
Id.	Barletta	Adria	B	1	—
Id.	Id.	Ruvo	B	2	1
Belluno	Feltre	Arsiè	B	1	—
Id.	Id.	Feltre	B	1	1
Id.	Id.	S. Giustina	B	1	—
Id.	Id.	S. Gregorio	B	1	1
Id.	Id.	Sovramonte	B	1	—
Id.	Pieve di C.	Vigo	B	1	—
Bergamo	Bergamo	Adrara S. M.	O	1	—
Id.	Id.	Albino	B	—	1
Id.	Id.	Bedulita	B	4	2
Id.	Id.	Bergamo	B	2	—
Id.	Id.	Bruntino	B	1	—
Id.	Id.	Luzzana	B	1	—
Id.	Id.	Nembro	B	—	1
Id.	Id.	Poscante	B	1	—
Id.	Id.	Roncola	B	1	—
Id.	Id.	Scano al B.	B	—	1
Id.	Id.	Sorisole	B	1	—
Id.	Id.	Stezzano	B	—	1
Id.	Id.	Taleggio	B	2	1
Id.	Id.	Trescore	B	6	—
Id.	Id.	Vall'Alta	B	4	1
Id.	Id.	Valsecca	B	2	—
Id.	Id.	Valtesse	B	2	2
Id.	Id.	Zandobbio	B	3	1
Id.	Id.	Zogno	B	1	—
Id.	Treviglio	Arcene	B	1	—
Id.	Id.	Bariano	B	1	—
Id.	Id.	Calcinate	B	—	1
Id.	Id.	Calcio	B	3	2
Id.	Id.	Caravaggio	B	7	4
Id.	Id.	Fara d'Adda	B	1	—
Id.	Id.	Martinago	B	1	1
Id.	Id.	Romano	B	1	—
Bologna	Bologna	Castelfranco E.	B	—	2
Id.	Id.	Sala Bol.	B	—	1
Brescia	Breno	Artogne	B	2	—
Id.	Brescia	Acquafredda	B	—	1
Id.	Id.	Bedizzole	B	—	1
Id.	Id.	Calcinato	B	2	—
Id.	Id.	Castenedolo	B	7	2
Id.	Id.	Cizzago	B	1	—
Id.	Id.	Concesio	B	1	1
Id.	Id.	Carpenedolo	B	5	1
Id.	Id.	Ciliverghe	B	3	—
Id.	Id.	Isorella	B	1	—
Id.	Id.	Lonato	B	10	1
Id.	Id.	Lodrino	B	2	1
Id.	Id.	Montichiari	B	8	2
Id.	Id.	Montirone	B	1	—
Id.	Id.	Nuvolento	B	2	—
Id.	Id.	Ospitaletto	B	2	—

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
				Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Brescia	Brescia	Rivoltella	B	—	1
Id.	Id.	Rodengo	B	1	—
Id.	Id.	Travagliato	B	1	—
Id.	Id.	Visano	B	2	—
Id.	Chiari	Cologne	B	1	—
Id.	Id.	Chiari	B	2	—
Id.	Id.	Capriolo	B	1	—
Id.	Id.	Castelcovati	B	1	—
Id.	Id.	Ludriano	B	3	—
Id.	Id.	Orzinuovi	B	11	—
Id.	Id.	Rovato	B	3	2
Id.	Id.	Roccafranca	B	1	—
Id.	Id.	Urago d'Ogl.	B	5	—
Id.	Id.	Villachiara	B	1	—
Id.	Salò	Anfo	B	2	1
Id.	Id.	Barghe	B	4	—
Id.	Id.	Belprato	B	1	—
Id.	Id.	Goglione St.	B	1	—
Id.	Id.	Preseglie	B	—	2
Id.	Id.	Provaglio St.	B	1	—
Id.	Id.	Sabbio Ch.	B	—	5
Id.	Id.	Salò	B	1	—
Id.	Id.	Soprazocco	B	—	1
Id.	Id.	Vestone	B	1	—
Id.	Id.	Volciano	B	2	—
Id.	Verolanuova	Alfianello	B	1	—
Id.	Id.	Cigole	B	1	—
Id.	Id.	Gambara	B	2	—
Id.	Id.	Gottolengo	B	5	—
Id.	Id.	Fiesse	B	1	—
Id.	Id.	Manerbio	B	4	3
Id.	Id.	Pavone M.	B	8	—
Id.	Id.	Pontevico	B	—	1
Id.	Id.	Quinzano O.	B	6	—
Id.	Id.	S. Gervasio	B	18	4
Caserta	Caserta	Marcianise	B	—	1
Como	Como	Albate	B	3	—
Id.	Id.	Beregazzo	B	1	—
Id.	Id.	Carimate	B	—	1
Id.	Id.	Castello V. S.	B	1	—
Id.	Id.	Colico	B	—	1
Id.	Id.	Como	B	1	—
Id.	Id.	Lanzo Int.	B	1	—
Id.	Id.	Maslianico	B	1	—
Id.	Id.	Olgiate C.	B	—	1
Id.	Id.	Piano Porl.	B	1	1
Id.	Id.	S. Fermo Batt.	B	1	—
Id.	Lecco	Asso	B	1	—
Id.	Id.	Bartesate	B	1	—
Id.	Id.	Casargo	B	1	—
Id.	Id.	Cernusco L.	B	10	2
Id.	Id.	Consonno	B	—	1
Id.	Id.	Ello	B	—	1
Id.	Id.	Garbagnate	B	3	—
Id.	Id.	Sirone	B	1	—
Id.	Varese	Arbizzo	B	1	—
Id.	Id.	Bedero V. C.	B	1	—
Id.	Id.	Brezzo di Bed.	B	2	—
Id.	Id.	Brissago	B	—	1
Id.	Id.	Cabiaglio	B	1	—
Id.	Id.	Cantello	B	—	1
Id.	Id.	Casciago	B	—	1
Id.	Id.	Cassano V. C.	B	1	—
Id.	Id.	Cugliate	B	5	—
Id.	Id.	Cunardo	B	—	1
Id.	Id.	Induno Ol.	B	2	—

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
				Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Como	Varese	Marchirolo	B	1	—
Id.	Id.	Varese	B	2	1
Cremona	Casalmaggiore	Scandolara R.	B	—	1
Id.	Crema	Bagnolo C.	B	1	—
Id.	Id.	Soncino	B	—	3
Id.	Cremona	Castelleone	B	1	—
Id.	Id.	Corte de' Cort.	B	1	—
Id.	Id.	Grumello C.	B	—	1
Id.	Id.	Olmeneta	B	1	—
Id.	Id.	Persico	B	1	1
Id.	Id.	Pieve S. Giac.	B	2	—
Id.	Id.	Robecco d'Ogl.	B	1	—
Id.	Id.	Stagno Lomb.	B	1	1
Id.	Id.	Torre de' Pic.	B	—	1
Cuneo	Cuneo	Peveragno	B	—	1
Id.	Saluzzo	Casalgrasso	B	1	—
Id.	Id.	Revello	B	1	—
Ferrara	Cento	Cento	B	7	—
Id.	Id.	Pieve	B	1	—
Id.	Id.	Poggiorenatico	B	8	—
Id.	Id.	S. Agostino	B	2	—
Id.	Comacchio	Massa Fiscaglia	B	1	—
Id.	Id.	Mesola	B	1	2
Id.	Ferrara	Argenta	B	3	1
Id.	Id.	Copparo	B	4	—
Id.	Id.	Ferrara	B	9	3
Id.	Id.	Portomaggiore	B	10	6
Id.	Id.	Vigarano	B	3	1
Firenze	Firenze	Bagno a Rip.	B	1	—
Id.	Id.	Borgo S. Lor.	B	3	—
Id.	Id.	S. Casciano	B	—	1
Id.	Id.	Scarperia	B	2	1
Id.	Id.	Vernio	B	—	1
Id.	Id.	Vicchio	B	1	1
Id.	S. Miniato	Cerreto Guidi	B	1	—
Id.	Id.	Vinci	B	1	—
Fiume	Volosca A.	Elsane	B	6	23
Id.	Id.	Torrenova	B	2	3
Forlì	Cesena	Cesena	B	4	1
Id.	Id.	Roversano	B	3	2
Id.	Id.	Sorbano	B	—	2
Id.	Forlì	Forlì	B	17	5
Id.	Id.	Forlimpopoli	B	—	3
Id.	Id.	Bertinoro	B	2	1
Id.	Id.	Meldola	B	—	1
Id.	Id.	Fiumana	B	2	1
Id.	Rimini	Rimini	B	—	3
Friuli	Pordenone	Azzano Dec.	B	1	—
Id.	Id.	Fiume Veneto	B	10	—
Id.	Id.	Pasiano	B	1	—
Id.	Udine	Casarsa	B	1	1
Id.	Id.	Chions	B	—	1
Id.	Id.	Latisana	B	—	1
Id.	Id.	Pinzano	B	1	—
Id.	Id.	S. Vito al Tagl.	B	11	1
Id.	Id.	Sesto al Regh.	B	1	2
Id.	Id.	Trivignano	B	2	—
Genova	Genova	Campomorone	B	3	—
Lecce	Gallipoli	Alezio	O	—	4
Id.	Id.	Nardò	B	1	—
Id.	Lecce	Lecce	B	4	2
Livorno	Livorno	Livorno	B	—	1
Id.	Id.	Id.	S	—	1
Lucca	Lucca	Capannori	B	1	—
Id.	Id.	Massarosa	B	—	1
Id.	Id.	Pietrasanta	B	1	—

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Macerata (a)	Macerata	Cingoli	B	4	—
Mantova	Mantova	Asola	B	1	1
Id.	Id.	Castellucchio	B	1	2
Id.	Id.	Casalmoro	B	1	—
Id.	Id.	Cavriana	B	1	—
Id.	Id.	Ceresara	B	1	—
Id.	Id.	Curtatone	B	1	2
Id.	Id.	Dosolo	B	2	—
Id.	Id.	Felonica	B	—	1
Id.	Id.	Goito	B	—	2
Id.	Id.	Marmirolo	B	—	1
Id.	Id.	Mariana	B	1	—
Id.	Id.	Medole	B	1	—
Id.	Id.	Ostiglia	B	—	1
Id.	Id.	Porto Mantov.	B	1	—
Id.	Id.	Pegognaga	B	1	1
Id.	Id.	Poggio Rusco	B	1	7
Id.	Id.	Quistello	B	1	—
Id.	Id.	Revere	B	—	1
Id.	Id.	Roverbella	B	—	1
Id.	Id.	Sermide	B	1	—
Id.	Id.	S. Giov. Dosso	B	1	1
Id.	Id.	S. Benedetto	B	3	2
Id.	Id.	Villapoma	B	1	8
Id.	Id.	Virgilio	B	1	—
Massa Carrara	Massa	Carrara	B	—	3
Id.	Id.	Massa	B	—	3
Milano	Abbiategrasso	Noviglio	B	—	2
Id.	Id.	Vermezzo	B	—	1
Id.	Gallarate	Sumirago	B	—	1
Id.	Lodi	Bertonico	B	—	1
Id.	Id.	Caselle Landi	B	1	1
Id.	Id.	Cornovecchio	B	—	1
Id.	Id.	Graffignana	B	—	1
Id.	Id.	Marudo	B	—	1
Id.	Id.	Massalengo	B	—	1
Id.	Id.	Lodi	B	1	2
Id.	Id.	S. Angelo L.	B	1	—
Id.	Milano	Buccinasco	B	—	1
Id.	Id.	Corsico	B	1	1
Id.	Id.	Opera	B	1	—
Id.	Id.	Milano	B	—	4
Id.	Id.	Rozzano	B	1	—
Id.	Id.	Segrate	B	1	—
Id.	Monza	Besana B.	B	2	4
Id.	Id.	Vimodrone	B	—	1
Modena	Mirandola	Cavezzo	B	15	3
Id.	Id.	Concordia	B	2	—
Id.	Id.	Finale Em.	B	1	—
Id.	Id.	Mirandola	B	28	12
Id.	Id.	S. Felice	B	11	4
Id.	Id.	S. Possidonio	B	2	—
Id.	Id.	S. Prospero	B	12	5
Id.	Modena	Bastiglia	B	1	—
Id.	Id.	Bomporto	B	3	8
Id.	Id.	Camposanto	B	2	2
Id.	Id.	Campogalliano	B	22	8
Id.	Id.	Carpi	B	13	6
Id.	Id.	Castelvetro	B	2	—
Id.	Id.	Formigine	B	1	—
Id.	Id.	Guiglia	B	2	—
Id.	Id.	Medolla	B	7	3
Id.	Id.	Modena	B	21	3
Id.	Id.	Nonantola	B	1	2
Id.	Id.	Novi	B	3	—
Id.	Id.	Spilamberto	B	6	—

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Modena	Modena	S. Cesario	B	7	3
Id.	Id.	Vignola	B	1	—
Id.	Id.	Fiorano	B	—	1
Id.	Pavullo	Monfestino	B	4	2
Id.	Id.	Montese	B	2	—
Id.	Id.	Pavullo	B	1	—
Napoli	Casoria	Azzano	B	1	—
Id.	Id.	Id.	S	1	—
Novara	Biella	Villanova	B	1	—
Id.	Domodossola	Domodossola	B	1	—
Id.	Novara	Borgomanero	B	—	1
Id.	Id.	Mezzomerico	B	—	1
Id.	Id.	Momo	B	1	—
Id.	Id.	Nibbiola	B	1	2
Id.	Id.	Novara	B	8	—
Id.	Id.	Oleggio	B	8	1
Id.	Id.	Romentino	B	1	—
Id.	Id.	Tornaco	B	1	—
Id.	Id.	Trecate	B	3	—
Id.	Vercelli	Bianzè	B	1	—
Id.	Id.	Caresana	B	1	—
Id.	Id.	Palazzolo	B	1	—
Id.	Id.	Ronsecco	B	5	—
Id.	Id.	Santhià	B	1	—
Id.	Id.	Vercelli	B	1	—
Padova	Padova	Albignasego	B	1	1
Id.	Id.	Agna	B	1	—
Id.	Id.	Bagnoli	B	—	1
Id.	Id.	Baone	B	1	—
Id.	Id.	Boara Pis.	B	1	1
Id.	Id.	Cadoneghe	B	1	—
Id.	Id.	Candiana	B	1	—
Id.	Id.	Carrara S. G.	B	1	1
Id.	Id.	Casalserugo	B	4	—
Id.	Id.	Codevigo	B	—	1
Id.	Id.	Conselve	B	1	—
Id.	Id.	Correzzola	B	1	1
Id.	Id.	Gazzo	B	1	—
Id.	Id.	Maserà	B	2	—
Id.	Id.	Monselice	B	1	1
Id.	Id.	Montagnana	B	3	1
Id.	Id.	Ospedaletto	B	—	1
Id.	Id.	Padova	B	4	—
Id.	Id.	S. Angelo	B	1	1
Id.	Id.	S. Urbano	B	1	—
Id.	Id.	Saonara	B	1	1
Id.	Id.	Vigodarsego	B	—	1
Parma	Borgo S. Donn.	Borgo S. Donn.	B	—	1
Id.	Id.	Busseto	B	—	1
Id.	Id.	Medesano	B	—	3
Id.	Id.	Pellegrino	B	—	1
Id.	Id.	Soragna	B	—	1
Id.	Parma	Langhirano	B	—	2
Id.	Id.	Lesignano B.	B	—	1
Id.	Id.	Mezzani	B	—	1
Id.	Id.	Montechiarug.	B	—	1
Id.	Id.	Parma	B	1	—
Id.	Id.	Sorbolo	B	—	1
Id.	Id.	S. Pancrazio	B	—	2
Id.	Id.	Torrita	B	1	—
Pavia	Mortara	Breme	B	1	—
Id.	Id.	Robbio	B	1	—
Id.	Id.	Semiana	B	1	—
Id.	Id.	Vigevano	B	1	2
Id.	Pavia	Costa Nobili	B	2	—
Id.	Id.	Filighera	B	4	—

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Pavia	Pavia	Linarolo	B	1	—
Id.	Id.	S. Martino	B	1	—
Id.	Id.	Torre Mang.	B	1	1
Id.	Id.	Torrevecchia P.	B	1	—
Id.	Voghera	Barbianello	B	1	—
Id.	Id.	Corana	B	1	—
Id.	Id.	S. Maria	B	1	—
Id.	Id.	Voghera	B	—	2
Pesaro Urbino	Pesaro	Candelara	B	1	—
Id.	Id.	Fano	B	3	1
Id.	Id.	Montebaroccio	B	1	—
Id.	Id.	Pesaro	B	3	—
Piacenza	Piacenza	Agazzano	B	1	—
Id.	Id.	Alseno	B	1	—
Id.	Id.	Besenzone	B	—	1
Id.	Id.	Bettola	B	1	—
Id.	Id.	Borgonovo	B	—	1
Id.	Id.	Cadeo	B	—	1
Id.	Id.	Cortemaggiore	B	1	—
Id.	Id.	Podenzano	B	—	1
Pisa	Pisa	Calci	B	1	—
Id.	Id.	Crespina	B	—	2
Pola	Pola	Pola	B	6	1
Id.	Id.	Rovigno	B	1	—
Id.	Id.	Valle	B	1	—
Potenza	Melfi	Melfi	B	4	—
Id.	Id.	Id.	O	3	—
Id.	Id.	Id.	S	2	—
Id.	Id.	S. Fele	S	1	—
Id.	Id.	Id.	B	1	—
Ravenna	Faenza	Faenza	B	2	—
Id.	Id.	Salarolo	B	2	—
Id.	Lugo	Bagnacavallo	B	2	—
Id.	Id.	Conselice	B	2	—
Id.	Id.	Cotignola	B	1	—
Id.	Id.	Fusignano	B	1	—
Id.	Id.	Lugo	B	2	1
Id.	Ravenna	Alfonsine	B	1	—
Id.	Id.	Cervia	B	—	1
Id.	Id.	Ravenna	B	11	6
Reggio Emilia	Guastalla	Brescello	B	1	—
Id.	Id.	Correggio	B	1	1
Id.	Id.	Fabbrico	B	1	—
Id.	Id.	Luzzara	B	—	1
Id.	Id.	S. Martino R.	B	—	1
Id.	Reggio Emilia	Montecchio	B	2	—
Id.	Id.	Reggio Emilia	B	1	3
Id.	Id.	Rubiera	B	—	1
Roma (a)	Rieti	Contigliano	B	1	—
Id.	Roma	Roma	B	3	—
Id.	Id.	Formello	B	1	—
Id.	Id.	Vallepietra	B	1	—
Id.	Viterbo	Canino	B	1	—
Rovigo	Adria	Adria	B	4	—
Id.	Id.	Contarina	B	2	—
Id.	Id.	Loreo	B	1	—
Id.	Rovigo	Badia Pol.	B	4	—
Id.	Id.	Bagnolo di Po	B	2	—
Id.	Id.	Canaro	B	1	—
Id.	Id.	Castelnuovo B.	B	1	1
Id.	Id.	Crocetta	B	2	—
Id.	Id.	Ficarolo	B	1	—
Id.	Id.	Grignano P.	B	1	—
Id.	Id.	Lendinara	B	8	—
Id.	Id.	Massa Sup.	B	1	—
Id.	Id.	Occhiobello	B	4	—
Rovigo	Rovigo	Polesella	B	2	—
Id.	Id.	Salvaterra	B	1	—
Id.	Id.	Trecenta	B	2	—
Salerno	Salerno	Montecorvino	B	3	—
Id.	Id.	Pontecagnano	B	3	—
Id.	Id.	Scafati	B	1	—
Siena	Montepulciano	Sinalunga	B	1	—
Id.	Id.	Torrita	B	1	—
Id.	Siena	Siena	B	1	—
Id.	Id.	Poggibonsi	B	—	2
Sondrio	Sondrio	Ardenno	B	1	—
Id.	Id.	Cosio	B	1	—
Id.	Id.	Civo	B	1	—
Id.	Id.	Delebio	B	1	—
Id.	Id.	Morbegno	B	1	—
Teramo	Teramo	Ancarano	B	1	—
Id.	Id.	Bellante	B	1	—
Id.	Id.	S. Egidio	B	2	—
Torino	Ivrea	Agliè	B	—	1
Id.	Id.	Borgofranco	B	—	1
Id.	Id.	Chiaverano	B	—	2
Id.	Id.	Palazzo C.	B	1	—
Id.	Id.	Pertusio	B	1	—
Id.	Torino	Carignano	B	2	—
Id.	Id.	Moncalieri	B	—	2
Id.	Id.	Torino	B	1	—
Trento	Bolzano	Bolzano	B	1	—
Id.	Id.	Villandrò	B	1	—
Id.	Borgo	Castelnuovo	B	—	1
Id.	Id.	Levico	B	—	1
Id.	Id.	Strigno	B	—	1
Id.	Id.	Telve Inf.	B	—	1
Id.	Id.	Telve Sup.	B	1	—
Id.	Cles	Cles	B	1	—
Id.	Id.	Priò	B	3	—
Id.	Merano	Castelbello	B	—	1
Id.	Id.	Lagundo	B	—	2
Id.	Id.	Silandro	B	—	1
Id.	Id.	Sluderno	B	3	1
Id.	Riva	Drò	B	3	—
Id.	Id.	Nago Torbole	B	3	—
Id.	Id.	Oltresarca	B	10	—
Id.	Id.	Riva	B	1	—
Id.	Id.	Romarzolo	B	—	2
Id.	Id.	Tenno	B	3	—
Id.	Rovereto	Chizzola	B	2	—
Id.	Id.	Mori	B	2	4
Id.	Id.	Volano	B	5	1
Id.	Tione	Bleggio Sup.	B	1	3
Id.	Id.	Fiavè	B	13	5
Id.	Id.	Stenico	B	1	—
Id.	Id.	Storo	B	6	1
Id.	Id.	Stumiaga	B	9	4
Id.	Trento	Albiano	B	2	—
Id.	Id.	Giovo	B	1	—
Id.	Id.	Mattarello	B	4	6
Id.	Id.	Nogarè	B	—	2
Treviso	Treviso	Arcade	B	—	1
Id.	Id.	Asolo	B	2	2
Id.	Id.	Casier	B	1	—
Id.	Id.	Castel. Ven.	B	—	1
Id.	Id.	Cessalto	B	1	—
Id.	Id.	Chiarano	B	2	—
Id.	Id.	Cison di V.	B	3	2
Id.	Id.	Fonte	B	—	1
Id.	Id.	Gorgo al M.	B	—	1

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
		Segue Afta epizootica.			
Treviso	Treviso	Loria	B	1	1
Id.	Id.	Montebelluna	B	2	—
Id.	Id.	Nervesa	B	—	1
Id.	Id.	Oderzo	B	—	1
Id.	Id.	Ormelle	B	—	1
Id.	Id.	Piavon	B	—	1
Id.	Id.	Povegliano	B	—	1
Id.	Id.	Quinto	B	—	1
Id.	Id.	Roncade	B	1	—
Id.	Id.	Treviso	B	1	—
Id.	Id.	S. Biagio	B	—	1
Id.	Id.	S. Zenone	B	2	—
Id.	Id.	Sernaglia	B	1	—
Id.	Id.	Vedelago	B	1	—
Venezia	Chioggia	Cona	B	2	—
Id.	Venezia	Campagna L.	B	2	1
Id.	Id.	Campolongo	B	3	1
Id.	Id.	Camponogara	B	1	1
Id.	Id.	Cavazuccherina	B	9	1
Id.	Id.	Concordia S.	B	6	—
Id.	Id.	Dolo	B	6	—
Id.	Id.	Fossalta P.	B	4	2
Id.	Id.	Fossò	B	1	1
Id.	Id.	Grisolera	B	2	1
Id.	Id.	Gruaro	B	—	3
Id.	Id.	Marcon	B	1	—
Id.	Id.	Martellago	B	1	—
Id.	Id.	Meolo	B	2	—
Id.	Id.	Mestre	B	1	—
Id.	Id.	Mira	B	7	2
Id.	Id.	Mirano	B	1	—
Id.	Id.	Musile	B	5	—
Id.	Id.	Noventa	B	—	1
Id.	Id.	Pianiga	B	—	1
Id.	Id.	Portogruaro	B	3	—
Id.	Id.	Salzano	B	—	1
Id.	Id.	S. Donà di P.	B	4	2
Id.	Id.	S. Michele L.	B	1	—
Id.	Id.	Scorzè	B	—	3
Id.	Id.	Spinea	B	4	1
Id.	Id.	Teglio Ven.	B	1	—
Id.	Id.	Venezia	B	—	1
Id.	Id.	Zelarino	B	1	—
Verona	Verona	Arcole	B	2	—
Id.	Id.	Breonio	B	3	1
Id.	Id.	Buttapietra	B	1	—
Id.	Id.	Castagnaro	B	1	1
Id.	Id.	Castel d'Azzano	B	1	—
Id.	Id.	Concamarise	B	—	3
Id.	Id.	Isola della Sc.	B	1	—
Id.	Id.	Minerbe	B	1	—
Id.	Id.	Nogara	B	1	2
Id.	Id.	Oppeano	B	1	—
Id.	Id.	Quinzano	B	—	1
Id.	Id.	S. Giovanni I.	B	—	2
Id.	Id.	S. Martino	B	1	—
Id.	Id.	S. Massimo	B	3	2
Id.	Id.	Valeggio	B	1	—
Id.	Id.	Verona	B	1	—
Id.	Id.	Veronella	B	2	—
Id.	Id.	Villafranca	B	1	—
Id.	Id.	Zimella	B	1	—
Vicenza	Vicenza	Caldogno	B	—	1
Id.	Id.	Castelgomberto	B	2	5
Id.	Id.	Cornedo	B	3	3
Id.	Id.	Monticello C. O.	B	1	—
Id.	Id.	Poiana Magg.	B	2	—
Id.	Id.	Rosà	B	3	—
Id.	Id.	Schio	B	1	—
Id.	Id.	Sossano	B	2	1
Id.	Id.	Trissino	B	1	—
Id.	Id.	Valdagno	B	1	1
Id.	Id.	Vicenza	B	2	1
				1010	450
		Malattie infettive dei suini.			
Ancona	Ancona	Iesi	S	—	1
Arezzo	Arezzo	Cortona	S	10	—
Ascoli Pic.	Ascoli Pic.	Acquasanta	S	—	3
Id.	Fermo	Fermo	S	3	4
Id.	Id.	Porto S. Giorg.	S	2	—
Id.	Id.	S. Elpidio	S	1	2
Id.	Id.	Serdigliano	S	1	—
Avellino	Ariano	Mirabella	S	—	1
Belluno	Belluno	Belluno	S	1	—
Benevento	Benevento	Buonalbergo	S	1	2
Id.	Id.	Paduli	S	1	3
Id.	Cerreto Sann.	Faicchio	S	—	2
Caltanissetta	Caltanissetta	Caltanissetta	S	—	1
Campobasso	Campobasso	Campobasso	S	—	1
Id.	Id.	Casalciprano	S	—	1
Firenze	Firenze	Borgo S. Lor.	S	1	—
Id.	Id.	Firenze	S	2	—
Id.	Id.	S. Piero a S.	S	1	—
Fiume	Fiume	Fiume	S	1	—
Foggia	Bovino	Faeto	S	—	1
Genova	Genova	Rivarolo	S	—	1
Mantova	Mantova	Pegognaga	S	—	2
Modena	Modena	Camposanto	S	—	1
Id.	Id.	Modena	S	3	—
Id.	Id.	Nonantola	S	—	1
Parma	Parma	Lesignano B.	S	1	1
Pola	Parenzo	Buje	S	—	1
Id.	Id.	Umago	S	—	2
Potenza	Lagonegro	Lauria	S	2	—
Id.	Matera	Gorgoglione	S	2	1
Id.	Id.	Montalbano J.	S	1	1
Id.	Id.	Stigliano	S	2	1
Id.	Melfi	Forenza	S	2	—
Id.	Potenza	Avigliano	S	1	—
Ravenna	Lugo	Conselice	S	—	1
Reggio Cal.	Reggio Cal.	Catona	S	—	1
Reggio Emilia	Reggio Emilia	Vezzano S. C.	S	—	1
Roma	Rieti	Rieti	S	1	—
Id.	Roma	Roma	S	1	—
Salerno	Campagna	Valva	S	—	1
Siena	Siena	Casole d'Elsa	S	5	—
Id.	Id.	Colle V. d'Elsa	S	2	—
Id.	Id.	Sovicille	S	1	—
Trento	Cavalese	Ziano	S	—	1
Id.	Tione	Stenico	S	—	1
Trieste	Trieste	Trieste	S	15	11
				64	48
		Morva			
Modena	Modena	Modena	E	—	1
Genova	Genova	Genova	E	—	1
				—	2

Segue *Farcino criptococcico.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Avellino	Ariano	Grottaminarda	E	1	—
Id.	Avellino	Avellino	E	16	—
Id.	Id.	Atripalda	E	4	—
Id.	Id.	Capriglia	E	1	—
Id.	Id.	Lapio	E	1	—
Id.	Id.	Lauro	E	1	—
Id.	Id.	Manocalzati	E	1	—
Id.	Id.	Montefalcione	E	1	—
Id.	Id.	Montefusco	E	1	—
Id.	Id.	Montemiletto	E	1	—
Id.	Id.	Montoro Inf.	E	2	—
Id.	Id.	Ospedaletto	E	1	—
Id.	Id.	Pietradefusi	E	1	—
Id.	Id.	Prata	E	1	—
Id.	Id.	Quindici	E	2	—
Id.	Id.	S. Potito	E	2	—
Id.	Id.	Torre le Nocelle	E	1	—
Id.	Id.	Volturara	E	1	—
Id.	S. Angelo L.	Gesualdo	E	1	—
Id.	Id.	S. Mango	E	2	1
Bari	Bari	Bari	E	5	—
Id.	Id.	Bitonto	E	1	—
Id.	Id.	Bitritto	E	1	—
Id.	Id.	Castellana	E	2	—
Id.	Id.	Palo	E	1	—
Id.	Barletta	Barletta	E	1	—
Id.	Id.	Ruvo	E	1	—
Caltanissetta	Caltanissetta	Caltanissetta	E	—	1
Id.	Id.	Mussomeli	E	—	1
Id.	Terranova	Niscemi	E	—	2
Caserta	Caserta	Marcianise	E	—	1
Catania	Caltagirone	Mineo	E	1	—
Massa Carrara	Massa	Fivignano	E	1	—
Napoli	Casoria	Afragola	E	4	1
Id.	Castellamm. St.	Poggiomarino	E	2	—
Id.	Id.	S. Giuseppe V.	E	6	—
Id.	Id.	Sorrento	E	1	—
Id.	Napoli	Cercola	E	1	—
Id.	Id.	Napoli	E	5	—
Id.	Id.	S. Anastasia	E	1	—
Palermo	Palermo	Borgetto	E	16	—
Id.	Id.	Palermo	E	36	5
Id.	Id.	Partinico	E	2	—
Roma	Roma	Roma	E	2	—
Id.	Velletri	Cisterna	E	1	—
Salerno	Salerno	Angri	E	5	—
Id.	Id.	Bracigliano	E	1	—
Id.	Id.	Cava de' Tirr.	E	—	1
Id.	Id.	Castel S. Giorg.	E	2	—
Id.	Id.	Mercato S. Sev.	E	2	—
Id.	Id.	Nocera Infer.	E	4	—
Id.	Id.	Pagani	E	1	—
Id.	Id.	Pontecagnano	E	2	—
Id.	Id.	Salerno	E	2	—
Id.	Id.	S. Egidio M. A.	E	2	—
Id.	Id.	Sarno	E	2	—
Spezia	Spezia	Arcole	E	1	—
Id.	Id.	Sarzana	E	1	—
Id.	Id.	Spezia	E	8	1
Id.	Id.	Vezzano	E	3	—
Trapani	Trapani	Marsala	E	9	—
				188	14

Rabbia.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Ancona	Ancona	Ancona	Cn	4	5
Id.	Id.	Iesi	Cn	—	1
Id.	Id.	Montecarotto	Cn	1	—
Id.	Id.	Id.	E	1	—
Id	Id.	Montemarciano	Cn	2	—
Ascoli Pic.	Ascoli Pic.	Appignano	Cn	—	2
Id.	Id.	Castel di L.	Cn	—	1
Id.	Fermo	Monte Urano	Cn	—	1
Id.	Id.	S. Elpidio	Cn	1	1
Cagliari	Cagliari	Monserrato	Cn	—	2
Campobasso (*b*)	Campobasso	Trivento	Cn	—	1
Catania	Caltagirone	Mineo	E	1	—
Como	Como	Como	Cn	—	3
Id.	Id.	Lambrugo	Cn	—	1
Id.	Varese	Castiglione O.	Cn	—	1
Id.	Id.	Varese	Cn	—	1
Id.	Id.	Velate	Cn	—	1
Firenze	Firenze	Firenze	Cn	—	1
Foggia	Foggia	Cerignola	Cn	—	1
Friuli	Udine	Spilimbergo	Cn	1	—
Id.	Id.	Udine	Cn	1	—
Genova	Genova	Voltri	Cn	—	1
Macerata	Macerata	Macerata	Cn	—	1
Mantova	Mantova	Ostiglia	Cn	—	1
Messina	Castroreale	Novara S.	Cn	—	1
Napoli	Casoria	Afragola	Cn	—	1
Id.	Napoli	Napoli	Cn	2	1
Palermo	Palermo	Palermo	Cn	6	—
Pisa (*b*)	Volterra	Volterra	Cn	1	—
Ravenna	Ravenna	Ravenna	Cn	—	1
Salerno (*b*)	Salerno	Vietri	Cn	—	1
Siena	Siena	Sovicille	Cn	1	—
Siracusa	Modica	Modica	Cn	2	—
Trento	Cavalese	Egna	Cn	—	1
				24	32

Rogna.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Ancona	Ancona	Fabriano	O	3	—
Aquila	Aquila	Casteldieri	O	1	—
Id.	Id.	Castelvecchio	O	1	—
Id.	Id.	Goriano	O	1	—
Id.	Avezzano	Aielli	O	—	1
Id.	Id.	C[illegible]mele	O	4	—
Id.	Id.	Ovindoli	O	4	—
Id.	Cittaducale	Conselice	O	2	—
Id.	Id.	Cittaducale	O	1	—
Id.	Id.	Pescorocchiano	O	4	—
Id.	Sulmona	Alfedena	O	1	—
Id.	Id.	Bugnara	O	1	—
Id.	Id.	Castel di S.	O	4	—
Id.	Id.	Pettorano	O	—	1
Id.	Id.	Prezza	O	1	—
Id.	Id.	Baiano	O	1	—
Caltanissetta	Caltanissetta	Caltanissetta	O	—	1
Campobasso	Campobasso	Vinchiaturo	O	1	—
Id.	Isernia	Casteldelgiudice	O	54	—
Id.	Id.	Rocchetta al V.	O	1	—
Foggia	Bovino	Bovino	O	1	—
Id.	Id.	Deliceto	O	1	—
Id.	Id.	Troia	O	1	—
Id.	Id.	Manfredonia	O	1	—
Lecce	Lecce	S. Pietro V.	E	1	—

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue Rogna.				
Potenza	Matera	Tricarico	O	1	—
Id.	Melfi	Maschito	O	1	—
Roma	Civitavecchia	Civitavecchia	O	1	—
Id.	Frosinone	Vico	O	1	—
Id.	Roma	Roma	O	2	—
Siena	Montepulciano	Castigl. d'Orcia	O	4	—
Id.	Id.	Pienza	O	10	—
Taranto	Taranto	Castellaneta	O	1	—
Trapani	Trapani	Marsala	O	108	—
				219	3
Agalassia contagiosa delle pecore e capre.					
Aquila	Avezzano	Celano	O	2	—
Pisa	Volterra	Suvereto	O	1	—
Roma	Roma	Roma	O	1	—
Id.	Velletri	Cisterna	O	1	—
Salerno	Campagna	Valva	O	—	1
				5	1
	Vaiuolo ovino				
Aquila	Avezzano	Avezzano	O	2	—
Id.	Id.	Capistrello	O	2	—
Id.	Id.	Carsoli	O	1	—
Id.	Aquila	Pag[illegible]ica	O	2	—
Id.	Cittaducale	Leonessa	O	1	—
Bari	Barletta	Spinazzola	O	1	—
Lucca	Lucca	Lucca	O	2	—
Potenza	Lagonegro	Castelsaraceno	O	1	—
Id.	Id.	S. Chirico R.	O	2	—
Id.	Id.	S. Martino d'A.	O	4	—
Id.	Id.	S. Arcangelo	O	2	—
Id.	Matera	Pisticci	O	3	—
Id.	Id.	Stigliano	O	1	—
Id.	Potenza	Brienza	O	2	—
Id.	Id.	Marsiconovo	O	1	—
Id.	Id.	Spinoso	O	3	—
Roma (a)	Civitavecchia	Civitavecchia	O	1	—
Id.	Frosinone	Acuto	O	1	—
Id.	Id.	Anagni	O	1	—
Id.	Roma	Affile	O	1	—
Id.	Id.	Arcinazzo	O	1	—
Id.	Id.	Bellegra	O	1	—
Id.	Id.	Bracciano	O	1	—
Id.	Id.	Cerveteri	O	1	—
Id.	Id.	Palestrina	O	1	—
Id.	Id.	Rocca Priora	O	1	—
Id.	Id.	Roiate	O	1	—
Id.	Id.	Trevignano	O	1	—
Id.	Id.	Zagarolo	O	1	—
Id.	Velletri	Cisterna	O	1	—
Id.	Id.	Segni	O	1	—
Id.	Id.	Valmontone	O	1	—
Id.	Id.	Velletri	O	1	—
Id.	Viterbo	Bassano	O	1	—
Id.	Id.	Tarquinia	O	1	—
Id.	Id.	Tuscania	O	1	—
Salerno	Sala Consilina	Caggiano	O	6	—
Id.	Id.	Padula	O	3	—
Id.	Id.	Sala Consilina	O	2	—
Id.	Id.	Salvitelle	O	—	1
	Segue Vaiuolo ovino.				
Siena	Montepulciano	Montepulciano	O	1	—
Taranto	Taranto	Castellaneta	O	1	—
Id.	Id.	Mottola	O	2	—
Id.	Id.	Palagiano	O	1	—
				66	1
	Colera dei polli.				
Aquila	Aquila	Navelli	P	3	—
Id.	Id.	Castel. del M.	P	2	—
Id.	Avezzano	Aielli	P	—	1
Benevento	Cerreto Sann.	Cerreto Sann.	P	1	2
Id.	S. Bartol. in G.	Foiano in V.	P	—	3
Cremona	Cremona	Bagnolo C.	P	—	1
Foggia	S. Severo	Torremaggiore	P	2	—
Massa Carrara	Massa	Carrara	P	—	3
Id.	Id.	Fosdinovo	P	—	5
Pisa	Pisa	Capannoli	P	—	5
Reggio Cal.	Palmi	Cittanova	P	3	—
Reggio Emilia	Guastalla	Campagnola	P	—	1
Salerno	Campagna	Capaccio	P	2	—
				13	21
	Peste aviare.				
Bergamo	Bergamo	Redona	P	—	1
Id.	Id.	Seriate	P	—	1
Id.	Id.	Valtesse	P	—	1
Id.	Treviglio	Cavernago	P	—	1
				—	4
	Diarrea dei vitelli.				
Ascoli Pic.	Fermo	Fermo	B	—	2
Macerata	Macerata	S. Angelo a P.	B	2	—
				2	2
Setticemia emorragica dei bovini.					
Cagliari	Cagliari	Villaputzu	B	—	1
Modena	Mirandola	S. Felice	B	—	1
Reggio Em.	Guastalla	Campagnola	B	—	1
Id.	Reggio Em.	S. Polo d'E.	B	—	1
				—	4

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	23	30	38
Carbonchio sintomatico	6	9	10
Afta epizootica	50	530	1460
Malattie infettive dei suini	25	46	112
Morva	2	2	2
Farcino criptococcico	12	61	202
Rabbia	21	33	56
Rogna	11	34	222
Agalassia contagiosa delle pecore e capre	4	5	6
Vaiuolo ovino	8	44	67
Colera dei polli	9	13	34
Peste aviare	1	4	4
Diarrea dei vitelli	2	2	4
Setticemia emorragica dei bovini	3	4	4

B *bovina*; Bf *bufalina*; O *ovina*; Cp *caprina*; S *suina*; E *equina*; P *pollame*; Cn *canina*.

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.

(*b*) Malattia sospetta.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 94

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 30 aprile 1925

	Media		Media
Parigi	127 54	Belgio	124 07
Londra	118 36	Olanda	9 325
Svizzera	473 40	Pesos oro	21 32
Spagna	352 19	Pesos carta	9 425
Berlino	5 795	New-York	24 422
Vienna (Shilling)	3 45	Russia	123 50
Praga	72 50	Belgrado	39 50
Dollaro canadese	24 39	Budapest	0 034
Romania	10 85	Oro	471 23

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	80 25
	3.50 % » (1902)	73 75
	3.00 % lordo	52 50
	5.00 % netto	97 49
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	79 61

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. — 2ª Pubblicazione. — (Elenco n. 35).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 % »	216584 216585	750 — 250 —	Silj Francesco fu Alessandro, dom. a Roma. La seconda rendita è con usufr. vital. a Taliani Marianna fu Vito, ved. di Silj Alessandro, dom. a Roma.	Silj Francesco fu Alessandro, *minore, sotto la patria potestà della madre Taliani Marianna fu Vito, ved. di Silj Alessandro*, domiciliata a Roma. La seconda rendita è con usufr. vital. come contro.
»	165030	2.400 —	Brunas-Serra Alberto fu Eduardo, dom. a Napoli; con usufr. vital. a Merlotti *Giuseppina* fu Gaetano, ved. Brunas-Serra Eduardo, dom. a Napoli.	Brunas-Serra Alberto fu Eduardo, dom. a Napoli; con usufr. vital. a Merlotti *Maria-Giuseppa*, ecc., come contro.
3.50 %	244729	140 —	Gambone *Leonia-Maria-Angela* fu Giovanni, minore, sotto la tutela dello zio Gambone Giacomo, dom. a Parigi.	Gambone *Maria-Leonia* fu Giovanni, minore, ecc. come contro.
» »	520581 578292	875 — 259 —	D'Andreis Maria-Teresa fu *Giovanni-Antonio*, minore, sotto la patria potestà della madre Durand Ida fu Felice, ved. di D'Andreis *Giovanni-Antonio*, dom. in Genova. Con usufr. a Durand Ida fu Felice, ved. D'Andreis *Giovanni-Antonio*, dom. a Genova.	D'Andreis Maria-Teresa fu *Antonio*, minore, sotto la patria potestà della madre Durand Ida fu Felice, ved. di D'Andreis *Antonio*, dom. in Genova; con usufr. vital. a Durand Ida fu Felice, ved. D'Andreis *Antonio*, dom. a Genova.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
» »	520580 578291	2.625 — 780.50	D'Andreis Maria-Teresa fu *Giovanni-Antonio*, minore, sotto la patria potestà della madre Durand Ida fu Felice, ved. di D'Andreis *Giovanni-Antonio*, dom. a Genova.	D'Andreis Maria-Teresa fu *Antonio*, minore, sotto la patria potestà della madre Durand Ida fu Felice, ved. di D'Andreis *Antonio*, dom. a Genova.
» »	518434 518433	584.50 192.50	D'Andreis Maria-Teresa fu *Giovanni-Antonio*, minore, sotto la patria potestà della madre Durand *Luigia-Antonia-Ida* fu Felice, ved. di D'Andreis *Giovanni Antonio*, dom. in Genova; la seconda rendita è con usufr. a Durand *Luigia-Antonia-Ida* fu Felice, ved. di D'Andreis *Giovanni-Antonio*, dom. a Genova.	D'Andreis Maria-Teresa fu *Antonio*, minore, sotto la patria potestà della madre Durand *Ida* fu Felice, ved. di D'Andreis *Antonio*, dom. in Genova; la seconda rendita è con usufr. a Durand *Ida* fu Felice, vedova di D'Andreis *Antonio* dom. a Genova.
»	186456	322 —	Durand Ida di Felice, moglie di D'Andreis *Giovanni-Antonio* fu Giuseppe-Luigi, dom. in Novara.	Durand Ida di Felice, moglie di D'Andreis *Antonio* fu Giuseppe-Luigi, dom. in Novara.
Cons. 5 %	346906	335 —	Prati Luigia di *Carlo* moglie di Tarchetti Osvaldo, dom. in S. Salvatore Monferrato (Alessandria).	Prati Luigia di *Paolo* ecc. come contro.
»	346907	165 —	Tarchetti Osvaldo fu Stefano dom. in S. Salvatore Monferrato (Alessandria).	Intestata come contro.
			Annotazione - Sottoposta ad ipoteca a favore di Prati Luigia di *Carlo*, moglie del titolare a garanzia di lucro dotale, ecc.	Annotazione - Sottoposta ad ipoteca a favore di Prati Luigia di *Paolo*, moglie ecc., come contro.
3.50 %	288400	35 —	Giorgi *Anna* di Francesco, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Vezzano Ligure (Genova).	Giorgi *Paola-Anna* di Francesco, minore, ecc. come contro.
3.50 %	234655	49 —	Nicolini Maria di Giuseppe, *nubile*, dom. in Novara.	Nicolini Maria fu Giuseppe, *minore, sotto la patria potestà della madre Raffaghelli Giuseppina fu Camillo*, dom. in Novara.
Cons. 5 %	132764	180 —	Magelli Guglielmina di Edmondo, moglie di *Martinazzi*-Sartor Giuseppe, dom. a Faenza (Ravenna).	Magelli Guglielmina di Edmondo, moglie di *Martinazzo*-Sartor Giuseppe, dom. a Faenza (Ravenna).
»	95560	30 —	Catapano *Michela* fu Francesco, minore, sotto la tutela di D'Ambrosio Vincenzo di Francesco, dom. a S. Gennarello di Ottaiano (Napoli).	Catapano *Maria-Michela* fu Francesco, minore ecc. come contro.
»	70753	300 —	*Bosetti Amalia* fu Vincenzo, minore, sotto la patria potestà della madre Mauri Elisabetta, ved. *Bosetti* Vincenzo, dom. a S. Giovanni di Bellagio (Como).	*Busetti Amalia-Matilde* fu Vincenzo, minore, sotto la patria potestà della madre Mauri Elisabetta, ved. di *Busetti* Vincenzo, domidomiciliata come contro.
» »	261647 261648	120 — 40 —	*Chicoli Adele* fu Alessandro, minore, sotto la patria potestà della madre Gusperti Adele ved. *Chicoli* Alessandro, dom. a Soresina (Novara); la seconda rendita è con usufr vital. a Gusperti Adele di Angelo, ved. di *Chicoli* Alessandro, dom a Soresina.	*Chiroli Solene* fu Alessandro, minore, sotto la patria potestà della madre Gusperti Adele, ved. *Chiroli* Alessandro, ecc.; la seconda rendita è con usufr. vital. a Gusperti Adele di Angelo, ved. *Chiroli* Alessandro, dom. a Soresina.
3.50 %	442888	91 —	*Ballerini* Aida di Eugenio, moglie di Galluccio Luca fu Giovanni, dom. in Siano (Salerno), vincolata.	*Ballarino* Aida di Eugenio, moglie, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 11 aprile 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.